

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI

Dottorato di Ricerca in diritto tributario delle società
XXII Ciclo

*La determinazione della base imponibile per i
soggetti Ias/Ifrs*

Relatore:
Chiar.mo Prof. Fabio Marchetti

Candidato:
Cristoforo Florio

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

SOMMARIO

CAPITOLO 1

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE: DALLE DIRETTIVE CONTABILI AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. – Introduzione.
2. – La disciplina comunitaria in materia contabile.
 - 2.1. – *Le Direttive contabili e il processo di armonizzazione*
 - 2.2. – *Il sistema degli Ias/Ifrs*
 - 2.3. – *Il Regolamento n. 1606/2002*
 - 2.4. – *La modernizzazione delle Direttive contabili*
3. – La disciplina nazionale in materia contabile.
 - 3.1. – *Il bilancio ed i principi contabili nazionali nel sistema antecedente agli Ias/Ifrs*
 - 3.2. – *I riferimenti ai “Principi contabili internazionali” nella legislazione italiana antecedente agli Ias/Ifrs*
 - 3.3. – *Il decreto n. 38/2005: considerazioni introduttive*
 - 3.4. – *Il decreto n. 38/2005: profili soggettivi e disposizioni contabili*
 - 3.5. – *Il processo di convergenze della disciplina di bilancio civilistica verso il sistema Ias/Ifrs*

CAPITOLO 2

CENNI SUL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DAL REDDITO DI BILANCIO

1. – Introduzione.
2. – Il principio della tassazione dell’utile netto.
3. – Il sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione.
4. – La previa imputazione a conto economico: la cd. “dipendenza rovesciata”.
5. – L’appendice fiscale del conto economico.
6. – Il disinquinamento del bilancio.
7. – L’abrogazione del quadro EC ad opera della legge Finanziaria per il 2008 e le modifiche all’Irap verso un sistema di derivazione diretta.

CAPITOLO 3

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER I SOGGETTI IAS/IFRS

1. – Introduzione.
2. – Considerazioni preliminari.
3. – Le scelte operate in ambito tributario con il decreto n. 38/2005: la neutralità fiscale.
 - 3.1. *Profili generali*
 - 3.2. *I componenti direttamente imputati a patrimonio netto in sede di FTA*
 - 3.3. *La disciplina di alcune tematiche specifiche*
 - 3.4. *Norme transitorie*
 - 3.5. *Osservazioni conclusive*
4. – Le indicazioni della Commissione Biasco relativamente agli Ias/Ifrs.
5. – Le disposizioni della legge Finanziaria 2008: verso la “derivazione rafforzata”
 - 5.1. *Finalità dell’intervento*
 - 5.2. *Le modifiche all’articolo 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi*
 - 5.3. *La prevalenza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione*
 - 5.4. *Rapporti tra soggetti Ias/Ifrs e soggetti non Ias/Ifrs*
 - 5.5. *Le novità del D.M. n. 48/2009*
6. – Considerazioni sull’accertamento del reddito imponibile per i soggetti Ias/Ifrs.

CAPITOLO PRIMO

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE: DALLE DIRETTIVE CONTABILI AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La disciplina comunitaria in materia contabile – 2.1. Le Direttive contabili ed il processo di armonizzazione – 2.2. Il sistema degli Ias/Ifrs – 2.3. Il Regolamento n. 1606/2002 – 2.4. La modernizzazione delle Direttive contabili – 3. La disciplina nazionale in materia contabile – 3.1. Il bilancio ed i principi contabili nazionali nel sistema antecedente agli Ias/Ifrs – 3.2. I riferimenti ai “Principi contabili internazionali” nella legislazione italiana antecedente agli Ias/Ifrs – 3.3. Il decreto n. 38/2005: considerazioni introduttive – 3.4. Il decreto n. 38/2005: profili soggettivi e disposizioni contabili – 3.5. Il processo di convergenza della disciplina di bilancio civilistica verso il sistema Ias/Ifrs.

1. INTRODUZIONE.

Il fenomeno della globalizzazione¹, intesa come forma di crescente integrazione delle economie nazionali, ha avuto inizio in tempi relativamente recenti ed ha subito una brusca accelerazione soprattutto nel corso dell’ultimo decennio, complici l’accresciuta apertura agli scambi internazionali, la sempre maggiore sensibilità all’andamento dei mercati finanziari ed un forte sviluppo tecnologico.

In tale scenario, le aziende hanno assunto connotati sempre più internazionali, agendo quali operatori economici di un mercato con dimensioni globali e non più legato ad un circoscritto ambito territoriale, trovandosi in concorrenza con altri

¹ Sulle definizioni di “globalizzazione” v. J.E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2002, R. ROBERTSON, *Globalizzazione*, Trieste, 1999, I. CLARK, *Globalizzazione e frammentazione. Le relazioni internazionali nel XX secolo*, Bologna, 2001, U. BECK, *Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999. Con riferimento ai riflessi della globalizzazione economica sull’ordinamento giuridico e sul rapporto fra i diversi ordinamenti giuridici (nazionali) v. M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000, P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro italiano*, 2002, V, c. 151 e ss., F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, S. CASSESE, *Universalità del diritto*, Napoli, 2005.

competitor che interagiscono nel medesimo contesto economico, pur se localizzati in aree fisicamente remote.

In ambito europeo l'interconnessione economico-finanziaria tra i diversi Paesi si è presentata in maniera particolarmente accentuata, a causa di fisiologiche condizioni geografiche, le quali hanno favorito ulteriormente il processo di integrazione in discussione.

Il contesto sopra descritto ha accelerato notevolmente il processo di armonizzazione contabile², peraltro già avviato in ambito europeo nel 1978 con l'emanazione della prima Direttiva sui conti annuali delle società di capitali, nel perseguimento dell'obiettivo, posto dal Trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957³, di creare un mercato comune.

Il rinnovato interesse per tale tematica, culminato con l'adozione – in ambito comunitario – dei principi contabili internazionali, nasce come tentativo di dare una risposta alle esigenze sempre più pressanti che il processo di globalizzazione economica ha imposto. Da un punto di vista pratico, l'adozione di un linguaggio contabile comune avrebbe, infatti, agevolato l'accesso ai mercati finanziari internazionali delle imprese con vocazione transnazionale, evitando i costi di *compliance* contabile, dovuti alla necessità di elaborare una pluralità di bilanci redatti secondo i differenti principi contabili esistenti nel Paese di origine ed in quelli di

² Con l'espressione "armonizzazione contabile" si indica il processo attraverso il quale vengono eliminate le differenze delle legislazioni nazionali derivanti da singole norme (cfr. in tal senso B. CARUSO, *Armonizzazione dei diritti e delle legislazioni nella Comunità europea*, in *Enciclopedia Giuridica*, II, Roma, 1993, 2). Giova precisare che intorno al significato di "armonizzazione contabile" si è sviluppato un notevole dibattito. Alcuni autori (J.S.W. TAY – R.H. PARKER, *Measuring International harmonization and standardization: a reply*, *Abacus*, Vol. n. 28, N. 2, 1992) hanno notato un utilizzo disinvolto di tale terminologia, evidenziando il rischio di generare confusione ed equivoci. Per un approfondimento del concetto di "armonizzazione contabile" v. L.G. VAN DER TAS, *Measuring harmonisation of financial reporting practice*, *Accounting and Business Research*, Vol. 18, N. 70, 1988; A. RICCABONI – R. DI PIETRA, *Il processo di armonizzazione contabile in Italia dopo il recepimento della IV Direttiva Comunitaria, un'analisi empirica*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1996, pag. 13 ss.

³ Il coordinamento a livello comunitario delle politiche commerciali ed economiche dei vari Stati membri, uniformando le regolamentazioni vigenti, si presentava quale passaggio obbligato, finalizzato a porre le basi per una crescita competitiva dell'intero sistema produttivo europeo. In questa ottica, i criteri di redazione dei conti e la comparabilità dei bilanci delle imprese assumevano, indubbiamente, un rilievo assolutamente centrale.

quotazione⁴. Inoltre e sotto un profilo economico più generale, bilanci redatti secondo regole uniformi ed uguali per i diversi Stati membri contribuiscono a rendere più efficiente l’allocazione delle risorse finanziarie nel mercato dei capitali. È noto, infatti, che la capacità di tali mercati di svolgere la loro funzione di allocazione efficiente delle risorse dipende fortemente dalla completezza e dalla qualità delle informazioni disponibili e, tra queste, le informazioni di bilancio hanno una posizione di preminenza.

Un *corpus* di principi contabili condivisi e accettati da una pluralità di Stati consente, dunque, la comparabilità dei bilanci di imprese appartenenti ai predetti Paesi e redatti in base alla normativa vigente nei rispettivi ordinamenti legislativi, evitando così le asimmetrie informative, favorendo la comprensione delle informazioni contenute in tali documenti e agevolando la selezione degli investimenti maggiormente remunerativi e, dunque, meritevoli di un’allocazione di capitale.

Il presente capitolo riepiloga – senza pretese di esaustività – i punti essenziali di tale processo di armonizzazione contabile. L’analisi sarà condotta partendo dall’esame della legislazione comunitaria, descrivendo il progressivo avvicinamento della stessa al sistema dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), fino ad arrivare al recepimento di tale normativa in ambito domestico. Nei paragrafi che seguono si illustrerà lo sviluppo del citato processo di armonizzazione con particolare riguardo ai profili civilistici della normativa, rimandando ai capitoli successivi la trattazione degli aspetti tributari connessi all’introduzione del nuovo sistema contabile.

⁴ L’utilizzazione delle informazioni contabili, in un contesto caratterizzato dal crescente ricorso agli scambi internazionali, può avvenire in modo efficace se si riesce a definire un linguaggio contabile condiviso, cioè basato su una serie di principi contabili di generale accettazione. Rispetto a tale esigenza si pone, invece, una situazione internazionale che resta caratterizzato dalla presenza di differenti norme contabili e, dunque, di comportamenti difficilmente confrontabili. Per le società fortemente orientate sui mercati esteri, per le società multinazionali, per le società *multilisted*, tale situazione comporta la gestione di una complessità che determina il sostenimento di costi supplementari dovuti alla presenza delle differenze suddette (*compliance costs*). In tal senso v. R. DI PIETRA, *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, in Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, Serie Interventi n. 85, Siena, 2003.

2. LA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA CONTABILE.

2.1. LE DIRETTIVE CONTABILI ED IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE.

Il processo di convergenza della disciplina italiana in materia di bilancio verso sistemi di principi di applicazione sovranazionale era stato già avviato – in tempi non recenti – dal legislatore comunitario, in quanto ritenuto – da sempre – requisito fondamentale per contribuire all’uniformità della normativa commerciale dei Paesi membri e, dunque, per il raggiungimento dell’obiettivo ultimo della creazione di un mercato comune europeo. Tuttavia e come meglio si dirà in seguito, lo strumento delle Direttive comunitarie si è rivelato inadeguato al raggiungimento dell’obiettivo dell’armonizzazione contabile⁵, principalmente a causa delle numerose possibilità di scelta lasciate agli Stati membri i quali, in fase di recepimento delle Direttive stesse, hanno optato per le alternative contabili che, più di altre, erano in sintonia con le rispettive situazioni socio-economiche e tradizioni contabili⁶.

In ogni caso, alle Direttive comunitarie in materia contabile va riconosciuto il merito di aver conferito organicità alla disciplina di bilancio, avviando nell’ordinamento legislativo italiano un processo di normativizzazione delle regole elaborate dalla tecnica e dalla scienza contabile, fino a quel momento assente o alquanto lacunoso.

Il quadro legislativo comunitario relativo all’armonizzazione contabile si compone di cinque Direttive, la prima delle quali, risalente al 1978, disciplina i conti annuali delle imprese industriali e mercantili che hanno la forma giuridica di società

⁵ Per un esame della scarsa efficacia delle Direttive comunitarie nel realizzare un valido processo di armonizzazione contabile v. P. JOOS – M. LANG, *The effects of accounting diversity: evidence from the European Union*, Journal of Accounting Research, Vol. 32: Supplement, 1994.

⁶ In tal senso v. E. LAGHI – S. MICOSSI, *Il ruolo dei principi contabili internazionali nella determinazione del reddito d’impresa: profili economici*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n. 264, Milano, 2004, per i quali “(...) l’esistenza di tali opzioni, che trovano origine nelle profonde differenze delle prassi e delle regole contabili applicate nei Paesi dell’UE, ha permesso agli Stati membri di conformare le norme di attuazione alle convenzioni giuridiche, contabili e fiscali proprie di ogni singolo Paese favorendo un recepimento “morbido” della disciplina comune europea (...)”.

di capitali, comunemente nota come “Quarta Direttiva”⁷. Dall’esame dei considerando di tale strumento comunitario emergono le finalità e le motivazioni a favore di una uniforme e condivisa disciplina di bilancio da parte degli Stati membri. In particolare, viene dichiarata la volontà di procedere ad un “(...) *coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali (...) per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi (...)*”, essendo riconosciuto che l’attività d’impresa “(...) *si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale (...)*”, con una conseguente necessità di stabilire “(...) *condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti (...)*”.

La Quarta Direttiva è stata, successivamente, seguita dalla Direttiva sul bilancio consolidato⁸ (Settima Direttiva) e dalla Direttiva sull’abilitazione delle persone incaricate al controllo dei conti annuali⁹ (Ottava Direttiva). Completano il quadro legislativo comunitario in materia contabile la Direttiva applicabile alle imprese bancarie (Direttiva 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986), relativa al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari, e la Direttiva applicabile alle imprese assicurative (Direttiva 91/674/CEE del 19 dicembre 1991), relativa al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle imprese di assicurazione¹⁰.

I provvedimenti comunitari sopra citati hanno rappresentato il primo tentativo di uniformare e rendere comparabili i bilanci europei e, pertanto, possono considerarsi il primo passo verso l’adozione di un *corpus* di regole contabili europee. L’obiettivo

⁷ Direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 14 agosto 1978, n. L 222 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

⁸ Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1983, n. L 193 relativa ai conti consolidati.

⁹ Direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 12 maggio 1984, n. L 126 relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

¹⁰ Tali direttive contengono un certo numero di deroghe alla quarta e alla settima direttiva, onde tener conto delle caratteristiche particolari delle istituzioni in oggetto.

perseguito era il miglioramento quali-quantitativo del mercato finanziario europeo attraverso una comparabilità ed uniformità dell'informativa di bilancio, sulla base della quale i soci o i terzi sarebbero stati in grado di comprendere chiaramente le condizioni d'equilibrio di ogni azienda, anche se operante in un Paese diverso.

Nel quadro sopra descritto, la Quarta Direttiva riveste un ruolo fondamentale, avendo disciplinato la struttura ed il contenuto dei conti annuali, gli elementi della relazione sulla gestione, i criteri di valutazione delle poste contabili, nonché il regime di pubblicità cui è soggetto il bilancio¹¹. In particolare, essa ha avuto il merito di "codificare" alcuni postulati o principi generali¹² del bilancio che, fino a quel momento, costituivano mere elaborazioni della dottrina contabile e non norme di legge. Inoltre, tramite una puntuale disciplina delle informazioni supplementari da evidenziare nella nota integrativa (documento essenziale ed obbligatorio del bilancio, unitamente allo stato patrimoniale e al conto economico), la Quarta Direttiva garantiva, entro certi limiti, una comparabilità dei bilanci delle imprese europee.

Tuttavia, pur con i meriti evidenziati, le Direttive in questione hanno mostrato alcune lacune. Tra queste, il cospicuo numero di opzioni contabili a disposizione degli Stati membri ha fatto sì che la disciplina comunitaria fosse modellata sul contesto socio-economico e sulla prassi contabile vigente localmente, determinando con ciò un'armonizzazione del tutto incompleta¹³. Inoltre, anche considerati i lunghi

¹¹ Per una panoramica sulla quarta direttiva v. C. CARAMIELLO, *Note sui conti annuali delle società commerciali secondo il contenuto della Quarta Direttiva CEE*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1979; F. DEZZANI, *Il bilancio d'esercizio e la IV Direttiva CEE*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1979; AA.VV., *La contabilità delle imprese e la IV Direttiva CEE*, Milano, 1980; S. SARCONI, *Il bilancio annuale delle società e la Quarta Direttiva CEE*, Bari, 1983; G. NANULA, *Il bilancio d'esercizio delle società in attuazione della Quarta Direttiva CEE*, Milano, 1981; G. E. COLOMBO – G. OLIVIERI, *Il bilancio d'esercizio e consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, VII, Torino, 1994; E. COLUCCI – F. RICCOMAGNO, *Il bilancio di esercizio e il consolidato*, Padova, 1995.

¹² Tra i principali postulati del bilancio vale la pena ricordare il principio di comprensibilità (chiarezza), di prudenza, di competenza, di comparabilità, di continuità operativa (*going concern*) e di omogeneità.

¹³ Sul punto v. P. ANDREI - A.M. FELLEGGARA, *Analisi comparativa dei criteri di recepimento della IV Direttiva CEE in Italia, Francia e Spagna*, Milano, 1993.

tempi di recepimento¹⁴ ed i numerosi aspetti contabili non affrontati nei provvedimenti comunitari, è facile comprendere come tali disposizioni si siano rivelate inadeguate nell'obiettivo di fornire un'informativa di bilancio effettivamente omogenea e comparabile.

Peraltro, anche l'ipotesi di una radicale revisione delle Direttive vigenti avrebbe ugualmente comportato lunghi tempi di attuazione, non compatibili con le esigenze di maggiore flessibilità e rapidità imposte da uno scenario finanziario internazionale sempre più globalizzato e tecnologicamente avanzato¹⁵.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Europea decise di dare avvio al processo di armonizzazione contabile e, con una serie di Comunicazioni pubblicate tra il 1995 e il 1999, tracciò un percorso a tappe, definendo un piano di azione nel settore dei servizi finanziari. In particolare, con la comunicazione n. 508/95/CEE intitolata "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale", fu dato avvio ad una nuovo piano di attività, esprimendo l'intento di voler contribuire attivamente al "(...) *processo internazionale di armonizzazione già da tempo in atto in sede di International Accounting Standards Committee (IASC), finalizzato a definire una serie di norme contabili accettabili per i mercati finanziari di tutto il mondo (...)*" e di volere, nel contempo, "(...) *preservare i risultati raggiunti in materia di armonizzazione a livello comunitario (...)*". Infatti, i conti redatti conformemente alle direttive e alle leggi nazionali di attuazione non soddisfacevano le norme più rigorose prescritte in Paesi extra europei e, in particolare, gli *standard* imposti dalla Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti; inoltre, era riscontrabile un sempre più massiccio

¹⁴ L'Italia ha recepito la Quarta Direttiva dopo tredici anni, con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

¹⁵ Alla Conferenza sull'avvenire dell'armonizzazione delle norme contabili nell'Unione Europea, organizzata dalla Commissione Europea nel 1990, i partecipanti si erano espressi con chiarezza contro la riduzione del numero di opzioni previste dalle direttiva e l'adozione di nuovi testi legislativi in un futuro prossimo, riconoscendo la necessità di tener conto degli sforzi di armonizzazione intrapresi ad un più ampio livello internazionale.

ricorso da parte dei *global players* a norme contabili messe a punto senza alcun apporto europeo¹⁶.

Per realizzare il progetto era indispensabile scegliere quale modello contabile internazionale adottare. La Commissione, infatti, si rese conto immediatamente dell'impossibilità di trasformarsi in uno *standard setter*¹⁷. Occorreva pertanto scegliere un insieme di principi contabili riconosciuti su scala mondiale ed elaborati da un organismo terzo.

A tal fine, va preliminarmente evidenziato che, a livello internazionale, esistono due diversi modelli di riferimento: i Gaap¹⁸, vigenti negli Stati Uniti d'America, in

¹⁶ Conformemente a tale Comunicazione, la Commissione portò avanti un'attività di promozione dei principi IAS/IFRS tra gli Stati membri e le società europee. Proprio a tale attività di *moral suasion* si deve il riconoscimento, antecedentemente all'introduzione del Regolamento n. 1606/2002, dei principi IAS/IFRS da parte delle legislazioni nazionali di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico della Intermediazione Finanziaria) per la trattazione del quale si fa rimando al paragrafo 3.2 del presente capitolo.

¹⁷ Cfr. in tal senso la Comunicazione n. 359/00/CEE intitolata "La strategia dell'UE in materia d'informazione finanziaria: la via da seguire" in cui si evidenzia che "(...) *L'Unione europea non intende produrre un corpus distinto di principi contabili. Una scelta di questo tipo sarebbe incompatibile con la tendenza alla globalizzazione dei mercati finanziari e metterebbe a rischio la capacità delle imprese europee di reperire capitali nei mercati dei paesi terzi. Pertanto, un insieme di principi internazionalmente riconosciuti sembra essere la base più adeguata per l'informativa finanziaria delle'Unione europea (...)*".

¹⁸ La sigla GAAP (General Agreed Accounting Principles) identifica i principi contabili statunitensi. Tali principi non sono costituiti esclusivamente dai documenti emanati dal FASB (Financial Accounting Standard Boards), ma anche da altri documenti emanati dagli organismi che hanno preceduto tale organi, ossia l'APE (Accounting Principles Board) ed il GAP (Committee on Accounting Procedure) nonché da documenti emanati da altri organismi aventi potere in materia di emanazione di norme contabili quali l'A.I.C.P.A. (American Institute of Certified Public Accountants) e la S.E.C. (Securities Exchange Commission). L'elaborazione dei principi contabili americani ebbe inizio dagli anni '30, in seguito alla creazione della S.E.C., la Commissione americana per i Titoli e la Borsa. A tale organismo, creato per effetto del crollo della Borsa di New York del 1929, fu affidato, fra l'altro, il compito di elaborare un insieme di principi da osservarsi nell'elaborazione e formazione dei bilanci delle società quotate nella Borsa valori. La S.E.C. rinunciò, però, all'elaborazione diretta degli standard contabili, demandando tale compito ad associazioni di professionisti contabili, i cd. Certified Public Accountants (CPA), sulla base delle garanzie da quest'ultimi offerte in termini di serietà e competenze. Tali organismi, pur evolvendosi nel corso del tempo, hanno sempre fatto riferimento, direttamente o indirettamente, alla più grande associazione professionale americana, l'A.I.C.P.A. A tale organizzazione, che conta attualmente più di 330.000 membri, fa capo il FASB, costituito nel 1973 e tuttora operante con riferimento all'elaborazione di standard contabili di generale accettazione.

Canada e nei Paesi dell’America latina e gli Ias (oggi, Ifrs)¹⁹ ossia il *corpus* dei principi approvati dallo IASC (oggi, IASB)²⁰.

La scelta europea è ricaduta sui secondi, grazie all’elevato standard qualitativo delle disposizioni in essi contenute e, soprattutto, perché elaborati con una visione più internazionale rispetto ai GAAP, che invece erano e sono predisposti con riferimento più specifico al mercato americano. Gli US GAAP, inoltre, presentavano talune problematiche applicative nel contesto europeo²¹. A conferma di tale scelta, la Commissione entrò a far parte dello IASB (IASC, al momento dell’ingresso), diventando membro del gruppo consultivo di tale organismo e partecipando al suo consiglio in qualità di osservatore.

¹⁹ I principi contabili internazionali elaborati fino al 30 marzo 2001 sono identificati con la sigla Ias (International Accounting Standards). Successivamente, a partire dal 1° aprile 2001, tale sigla è stata sostituita con l’acronimo Ifrs (International Financial Reporting Standards).

²⁰ Lo IASC – International Accounting Standard Committee – è un’associazione di diritto privato costituita nel 1973 da rappresentanti delle professioni contabili provenienti da dieci Paesi europei dalla macroarea dell’America centro-settentrionale, e dal Giappone. Per quanto riguarda l’Italia, la partecipazione è svolta dalla CONSOB. Questo organismo ha ottemperato alla richiesta proveniente principalmente dalle autorità di controllo delle borse, riunite sotto l’egida dell’International Organisation of Securities Commission (IOSCO) e con la supervisione del Comitato di Basilea, di produrre un set di regole contabili di elevata qualità che, in futuro, vedranno la convergenza con gli US GAAP e gli SFAS statunitensi. A partire dal 2001 un processo di ristrutturazione interna allo IASC ha portato alla creazione di quattro organismi: 1. i trustees (persone fisiche di diversa provenienza geografica con funzioni di controllo e di nomina dei membri degli organismi interni); 2. lo IASB, il quale si compone di 14 membri ed ha il compito di redigere gli IFRS International Financial Reporting Standards – i nuovi principi che hanno sostituito gli IAS; 3. lo Standard Advisory Council, il quale ha il compito di fornire suggerimenti allo IASB e segnalare gli argomenti maggiormente meritevoli la sua attenzione. 4. l’IFRIC, International Financial Interpretation Committee, organismo responsabile dell’emanazione delle nuove interpretazioni che assumeranno il compito svolto dal precedente organismo del SIC – Standing Interpretation Committee. Per un approfondimento sulla struttura degli organismi contabili internazionali v. F. DEZZANI, *Principi civilistici e principi IAS/IFRS. Gli organismi contabili internazionali ed italiani*, in *Impresa Commerciale Industriale* n. 9, 2004, p. 1317.

²¹ Anche se profondamente diversi tra loro, entrambi sono caratterizzati dal fatto di essere un *corpus* di principi contabili orientati in prevalenza alla tutela degli investitori. I GAAP sono più analitici, più dettagliati dal punto di vista della disciplina e delle norme tecniche previste, per questo si caratterizzano per essere abbastanza rigidi ma, al tempo stesso, sono una guida molto precisa e quindi molto utilizzata dalle imprese per la redazione dei bilanci. Gli IAS/IFRS sono considerati più flessibili, poiché caratterizzati da un minore grado di dettaglio e di precisione nella previsione degli obblighi e delle regole, che richiedono maggiori sforzi in sede interpretativa. Sul punto si veda il contributo di P. ONIDA, *Il bilancio d’esercizio nelle imprese e la sua “standardizzazione” e “certificazione”*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1974, p. 223, il quale afferma che i principi contabili americani esprimono “(...) soltanto convezioni o regole sviluppatasi con l’esperienza, ritenute utilmente applicabili ai fini di un’attendibile informazione per il controllo delle aziende, ma aventi per loro natura validità limitata, potendo essere diversi nello spazio e mutevoli nel tempo (...)”.

Naturalmente, l'adozione degli Ias/Ifrs presupponeva una preventiva verifica di compatibilità con le direttive contabili²², al fine di evidenziare e risolvere, se possibile, gli eventuali conflitti riscontrati. Tale compito fu assegnato al Comitato di contatto sulle direttive contabili, organo istituito ai sensi dell'articolo 52 della Quarta Direttiva²³.

Nel maggio del 1999 la Commissione Europea definì, con la comunicazione n. 232/99/CEE denominata "Piano d'azione per i servizi finanziari", le iniziative comunitarie da intraprendere con riguardo alla raccolta dei capitali nell'Unione e all'informativa finanziaria. I presupposti fondamentali per la creazione di un unico mercato finanziario europeo venivano ancora una volta individuati nella trasparenza, nella comparabilità e nell'attendibilità dei bilanci, pena uno scoraggiamento degli investimenti di tipo finanziario in ambito europeo. Inoltre, si sottolineava nuovamente l'urgenza di individuare dei principi contabili generalmente accettati sulla base dei quali redigere i bilanci, in sostituzione dei principi contabili adottati a livello dei singoli Stati membri. Anche in tale Comunicazione la Commissione riconobbe come principi più idonei quelli elaborati dallo IASB, ipotizzando un loro possibile utilizzo in sostituzione delle regole dettate dai principi contabili nazionali²⁴.

Successivamente, in occasione dell'incontro di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la "strategia finanziaria" in esame ottenne l'avallo ufficiale da parte della

²² Come rilevato dalla stessa Commissione nella Comunicazione n. 508/95/CEE, anche gli Stati membri dovranno compiere lo stesso esercizio di verifica della compatibilità per quanto concerne la loro legislazione nazionale. Infatti, "(...) poiché le legislazioni nazionali non recepiscono tutte le opzioni offerte dalle direttive, uno IAS conforme alle direttive potrebbe essere invece contraria ad una legge nazionale (...)".

²³ L'articolo 52 della quarta direttiva, rubricato "Comitato di contatto", recita quanto segue: "(...) È istituito presso la commissione un comitato di contatto, con il compito: A) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della direttiva mediante regolare concertazione in particolare sui problemi concreti della sua applicazione; B) di consigliare, se necessario, la commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva. Il comitato di contatto è composto da rappresentanti degli stati membri e della commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della commissione. La segreteria è tenuta dai servizi della commissione. Il comitato è convocato dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta di uno dei membri (...)".

²⁴ Sul punto v. anche A. ZURZOLO, *I tempi e i protagonisti dell'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3, 2003.

Commissione Europea, la quale sottolineò l'importanza del settore dei servizi finanziari come motore della crescita e dell'occupazione e ribadì la fondamentale importanza della trasparenza, comparabilità e attendibilità dei bilanci predisposti dalle società europee al fine di creare un unico mercato finanziario in Europa.

Il Consiglio, infine, individuò nel 2005 la data ultima per completare il processo di integrazione dei servizi finanziari²⁵.

Nello stesso senso si orientò la Comunicazione n. 359/00/CEE intitolata “La strategia dell’UE in materia d’informazione finanziaria: la via da seguire”²⁶, nella quale venne ribadito che la confrontabilità dei bilanci avrebbe assicurato la salvaguarda di ogni investitore, dei creditori o di chiunque altro soggetto interessato all’andamento della società oltre che garantito la realizzazione di un mercato unico, efficiente e stabile. Nello stesso documento venne inoltre ufficializzata la preferenza per i principi Ias/Ifrs, a discapito dei principi GAAP, mediante il riconoscimento dei primi in sede IOSCO e da parte del Comitato di Basilea²⁷.

La decisione della Commissione va, pertanto, contestualizzata in un generale quadro di apprezzamento dei principi contabili Ias/Ifrs da parte di una pluralità di organismi, incluso il FASB, l’ente deputato all’elaborazione dei principi GAAP, con il quale lo IASB concluse, nel settembre del 2002, un protocollo d’intesa per la promozione della convergenza delle rispettive norme contabili.

²⁵ Il Consiglio Europeo straordinario del 24 e 24 marzo 2000 è noto per aver approvato la cd. “strategia di Lisbona”, volta a rilanciare il processo di completamento del mercato unico, stabilendo l’ambizioso obiettivo di rendere l’Unione Europea, entro il 2010, “(...) *l’economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo (...)*”.

²⁶ La Comunicazione, approvata dal Consiglio ECOFIN del 17 luglio 2000, è alla base della proposta di regolamento (CEE COM 2001/80) che sfocerà nel Regolamento n. 1606/2002, ovvero il provvedimento principale relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

²⁷ In particolare, in data 17 maggio 2000, la IOSCO, terminando la valutazione degli IAS/IFRS, ha raccomandato ai suoi membri di permettere agli emittenti multinazionali di utilizzare tali principi per la redazione dei loro conti (IOSCO, Working Group no. 1, *Report of Technical Committee* del 16 giugno 2000). Inoltre, nell’aprile dello stesso anno, anche il Comitato di Basilea, l’Organizzazione internazionale che raggruppa gli organi di vigilanza delle banche, ha emesso un rapporto in cui esprime il proprio sostegno ai principi internazionali dello IASB con impatto significativo sugli enti creditizi (Rapporto del Comitato di Basilea aprile 2000, consultabile sul sito www.bis.org/publ/bcbs70.pdf?noframes=1).

La Comunicazione da ultimo citata espresse, infine, l'impegno della Commissione ad elaborare due proposte normative: la prima, da presentarsi entro il 2000, relativa all'adozione di un provvedimento teso ad introdurre l'obbligo, per le società europee quotate, di redigere i bilanci consolidati attraverso l'utilizzo degli Ias/Ifrs; la seconda, da presentarsi entro il 2001, riguardante l'approvazione di una Direttiva, volta a modificare la quarta e la settima direttiva, al fine di adeguarle alle nuove esigenze imposte dall'adozione in ambito europeo degli Ias/Ifrs.

2.2. IL SISTEMA DEGLI IAS/IFRS.

Preliminarmente all'esame della disciplina di recepimento del sistema Ias/Ifrs pare opportuno fornire alcuni cenni in merito alle principali caratteristiche di tali principi, al fine di meglio comprendere i tratti distintivi degli stessi e, conseguentemente, individuare le profonde differenze con l'impianto di regole contabili vigente in ambito europeo fino al 2005.

Al riguardo va, innanzitutto, osservato che tra i membri dello IASB, ente di produzione delle regole Ias/Ifrs, vi è una preminenza di rappresentanti di Paesi di matrice anglosassone²⁸. Ciò fa sì che i documenti emanati da tale organismo siano fortemente condizionati dalle impostazioni aziendalistiche, nonché socio-culturali, vigenti nei sistemi di *common law*.

I criteri che possono comporre e sui cui si poggia un determinato sistema contabile traggono origine, evidentemente, dall'atteggiarsi con varia intensità e combinazione – all'interno di un Paese – di fattori generali e specifici d'azienda (assetto proprietari, sistemi di *governance*, ecc.) che tendono a riflettersi nelle finalità

²⁸ Si tratta di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Inghilterra, Svezia, Giappone, Sud Africa e Australia. È netta, dunque, la prevalenza di membri provenienti da aree giuridiche di *common law* e, comunque, soggette all'influenza anglosassone.

del modello contabile e, più specificamente, nelle modalità di interpretazione della dinamica economica dell'impresa²⁹.

I fattori ambientali possono principalmente ricondursi alle peculiarità politico-legislative, economico-finanziarie e socio-culturali che connotano un determinato Paese.

Con riguardo ai fattori politico-legislativi, ci si riferisce alla maggiore o minore ingerenza del sistema giuridico nella definizione della struttura del sistema contabile. A questo proposito, si distinguono i Paesi di *civil law* da quelli di *common law*. La principale caratteristica dei primi consiste nella presenza di un ordinamento giuridico di tradizione romanistica fondato sulla norma scritta. La natura legalistica che qualifica tali Paesi implica l'intervento del legislatore anche nella codificazione delle regole che presiedono alla formazione del bilancio d'esercizio. Nei Paesi di *common law*, tipicamente i Paesi anglosassoni, lo strumento normativo definisce aspetti generali delle singole fattispecie e la giurisprudenza assume, invece, potere e ruolo chiave all'interno dell'ordinamento giuridico con la regola del cd. precedente vincolante³⁰. In questi Paesi i sistemi contabili poggiano prevalentemente, nella loro struttura e contenuto, sui principi contabili di generale accettazione.

L'ambiente socio-culturale influenza i caratteri dei sistemi contabili e della relativa informativa in via mediata³¹ mentre le condizioni economico-finanziarie possono essere osservate sotto diversi aspetti, la combinazione dei quali influisce sull'affermarsi di un determinato sistema contabile. In particolare, si intende fare

²⁹ Sul punto si veda G. SAVIOLI, *Considerazioni metodologiche propedeutiche al tema della verità e falsità del bilancio d'esercizio*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n.9/10, settembre e ottobre 1999, p. 447 ss.

³⁰ Al riguardo si veda anche M. MOSCONI, *Il bilancio d'esercizio in Italia, Francia, Germania e Regno Unito: un'analisi comparativa*, in AA.VV., *Elementi di ragioneria internazionale*, Milano, 1997, p. 321 ss.

³¹ "(...) *Nel senso, ad esempio, dell'educazione e tradizioni o consuetudini che determinano le attitudini dell'individuo ai rapporti sociali, al senso civico e, dunque, influiscono sulla formazione dei cittadini, della classe dirigente e, più in generale, della collettività: dal cui modus vivendi e operandi discenderà il relativo e, in particolare, le modalità di quest'ultimo (...)*", cfr. in tal senso A. M. BISCOTTI, *Sistemi contabili, trasparenza informativa e prevalenza della sostanza sulla forma*, Milano, 2009, p. 37 ss.

riferimento al tipo e al grado di evoluzione dei mercati finanziari; alle caratteristiche del sistema economico quale, ad esempio, economia di mercato, economia mista o economia pianificata; al livello di sviluppo dei medesimi ovvero, se trattasi di Paesi industrializzati, in via di sviluppo o sottosviluppati³².

I fattori succitati influiscono sull'identità di un modello contabile e sulla scelta dei criteri e delle modalità di rilevazione dei fenomeni aziendali. L'ambiente economico-finanziario, dal canto suo, influisce sull'utilità informativa che al documento di bilancio può essere riconosciuta, condizionando a monte la definizione degli obiettivi e l'oggetto di rilevazione del sistema contabile che lo sorregge.

Con riguardo al mercato dei capitali è opinione condivisa che sistemi finanziari caratterizzati da mercati borsistici forti e sviluppati portino all'affermarsi di prassi contabili più orientate alla *true and fair view*, meno prudenziali, maggiormente influenzate da organismi professionali forti, ecc. Viceversa, sistemi caratterizzati da finanziamenti prevalentemente veicolati dal settore creditizio presentano caratteristiche opposte, volte prevalentemente a tutelare l'integrità del capitale per i creditori, in termini di prassi contabili³³.

Ciò spiega perché, nei Paesi di matrice anglosassone, le informazioni di bilancio rappresentino principalmente uno strumento di informazione per tutti coloro che interagiscono con l'impresa (*stakeholders*). Per tale motivo, i principi contabili internazionali interpretano il bilancio in chiave evolutiva (dinamica) e, seppure nel rispetto del principio di competenza, il risultato dell'esercizio è visto quale indicazione della *performance* aziendale futura. In sostanza, gli Ias/Ifrs non si pongono quale obiettivo la tutela del patrimonio dell'impresa ma la confrontabilità dei risultati economici, finanziari e patrimoniali dell'azienda, al fine di realizzare una

³² Si veda al riguardo S. AZZALI, *Il sistema delle informazioni di bilancio delle aziende di produzione. Il modello dell'International Accounting Standard Committee*, Milano, 1996, p. 17 ss.

³³ C. NOBES, *Corporate Financing and its Effects on Accounting Differences*, Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking, n. 43, 1995, Reading University e C. NOBES, *Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting and Corporate Financing*, Discussion Paper in Accounting, Finance and Banking, n. 52, 1996, Reading University.

corretta ed oggettiva informativa di mercato, diretta precipuamente agli investitori. Il bilancio viene, dunque, interpretato in chiave prospettica, al fine di fornire agli investitori informazioni sulla situazione finanziaria e con esse la possibilità di stimare la capacità di generare utili futuri e di interpretare eventuali rischi futuri connessi all'investimento, in modo tale da potere assumere decisioni in campo economico-finanziario.

In quest'ottica, i cardini del sistema Ias/Ifrs sono, fondamentalmente, due: (a) il principio del *fair value*³⁴ nella misurazione delle componenti economiche e patrimoniali e (b) il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile delle vicende gestionali.

Da un lato, quindi, gli Ias/Ifrs tendono al superamento del criterio del costo storico, quale limite assiomatico delle valutazioni di bilancio, e inducono alla misurazione delle *performance* dell'impresa – non solo negative, ma anche positive – a prescindere dagli atti di realizzo e su base valutativa. Dall'altro e al di là del criterio del *fair value*, l'applicazione di tali principi contabili conduce a delle rappresentazioni il più delle volte differenti da quelle tradizionali, a rilevazioni di profitti o di perdite, di ricavi e di costi con criteri di competenza e di quantificazione del tutto innovativi rispetto a quelli finora utilizzati e, spesso, attraverso l'attribuzione a tali componenti di una natura contabile non in linea con, se non addirittura divergente da, quella giuridico-formale emergente dai negozi sottostanti³⁵.

³⁴ Come noto, il *fair value* (valore equo) è definito dai principi contabili internazionali come "(...) il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti (...)" (cfr. Ias n. 39, par. 9).

³⁵ Cfr. I. VACCA, *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio*, in *Corriere Tributario*, 2007, p. 3559, il quale rileva come gli Ias/Ifrs non privilegino la "prudenza" (che degrada dal rango di principio cardine del sistema contabile a principio avente pari dignità rispetto a tutti gli altri che assistono la redazione del bilancio), ma la "competenza", la quale mira a rilevare le *performance* (positive e negative) dell'impresa. Dello stesso Autore vedasi sul punto anche: *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in (Atti del Convegno "IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006) in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale* n. 308, Milano, 2007.

Proprio quest'ultima caratteristica, più che il criterio del *fair value*, rappresenta il reale contenuto innovativo degli Ias/Ifirs e il loro impatto sui bilanci. Va infatti evidenziato che il criterio del "valore equo" risulta applicabile in via facoltativa ed in settori del bilancio ben delineati. Paradossalmente, ove l'impresa non optasse per l'applicazione di questo metodo valutativo, non ci sarebbero sostanziali differenze rispetto al sistema contabile finora adottato.

Diversamente, il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, non essendo opzionale, si pone come la caratteristica peculiare di molti dei nuovi criteri contabili, la *ratio* ad essi sottesa. In altri termini, un criterio non opzionale e non evitabile, proprio perché costitutivo dell'essenza stessa dei nuovi principi contabili³⁶.

In questo senso, i principi contabili internazionali Ias/Ifirs presentano alcuni elementi di discontinuità rispetto al sistema degli *standard* contabili venutosi a creare nell'Unione Europea a seguito dell'emanazione delle Direttive contabili.

Infatti, secondo l'impostazione del codice civile, come modificato a seguito del recepimento delle direttive da ultimo citate, il riferimento al costo storico e la rilevanza del principio della prudenza non consentono di evidenziare, se non in casi eccezionali, il valore creato nell'esercizio nelle attività patrimoniali, ma non ancora realizzato. Il prudentiale rinvio del recepimento di utili non realizzati, a parità di altre condizioni, da un lato comprime il reddito d'esercizio, dall'altro non evidenzia potenziali valori patrimoniali. Si tratta, infatti, di una configurazione di reddito e di patrimonio attenta a garantire gli *stakeholders*, che non hanno immediato potere decisionale sulle scelte di bilancio (creditori, dipendenti, pubblica amministrazione) e che sono interessati alla solidità patrimoniale ed alla continuità aziendale, contro i rischi della distribuzione di utili solo presunti o contingenti, che possono vanificarsi con la successiva conclusione delle operazioni in corso.

³⁶ Cfr. BLOCH – SORGATO, *L'applicabilità interna dei principi IAS e del "substance over form"*, in *Corriere Tributario*, 2002, p. 2600 ss.

In particolare, con gli Ias/Ifrs viene ridimensionato uno dei capisaldi dell'impostazione contabile continentale, il principio della prudenza, basato sull'asimmetria di comportamento nella rilevazione di proventi e oneri, di attività e passività, a tutela della consistenza patrimoniale in quanto garanzia delle legittime aspettative dei creditori. L'influsso anglosassone ha portato a ritenere "inadeguata" la logica di bilancio fondata sull'appostazione del valore storico delle immobilizzazioni (denominata *conservatism*), dall'altro l'azione della prassi professionale internazionale ha condotto alla convinzione che il *valore corrente*, soprattutto per i beni intangibili, sia maggiormente espressivo della realtà economico-finanziaria d'impresa e più idoneo a rappresentare il concorso dei beni immateriali alla produzione del reddito.

Nell'impostazione dei principi contabili internazionali, dunque, il *costo storico* (di acquisizione o di produzione) – cui la tradizione aziendalistica italiana, prima ancora di quella giuridica, affidava, e affida tutt'ora, la valutazione delle attività nello stato patrimoniale – è soltanto uno dei parametri utilizzabili per misurare il capitale aziendale e non, come nel caso italiano, il parametro di riferimento.

Peraltro, le indicazioni sopra riportate sono confermate dal *Framework*³⁷, documento di informativa sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, dal quale emergono le finalità del bilancio, tra cui – principalmente – quella di fornire alle diverse categorie interessate strumenti per le decisioni economiche³⁸. Benché il *Framework* dei

³⁷ Il *Framework* non è un principio contabile e non definisce principi di valutazione, né obblighi di informativa per nessun aspetto particolare. Esso è un insieme di regole generali utili per interpretare e applicare i principi esistenti. Tra gli obiettivi del *Framework* vi è, inoltre, quello di assistere lo IASB e gli organi nazionali che statuiscono i principi contabili, nello sviluppo di nuovi principi e nell'attuazione dei progetti di convergenza dei principi nazionali e internazionali. In altri termini, esso costituisce il quadro concettuale elaborato dallo IASB, che contiene le scelte di fondo da questo effettuate in ordine alla funzione del bilancio e alle regole contabili applicate nei singoli principi. Vale la pena ricordare che esso non è oggetto di alcun recepimento mediante il meccanismo di omologazione dei principi Ias/Ifrs esaminato nel successivo paragrafo.

³⁸ "(...) I principi IAS (...) non sono orientati alla redazione di un bilancio finalizzato alla conservazione del capitale: per essi, i conti annuali sono destinati soltanto a fornire informazioni utili alle varie categorie di utilizzatori nei loro processi di decisione economica, al fine di consentire loro di prevedere la capacità dell'impresa di generare in futuro flussi finanziari (...)". G.

principi in esame riguardi tutte le categorie dei possibili destinatari del bilancio³⁹, dalla lettura del medesimo documento emerge con una certa chiarezza la strumentalità dei suddetti criteri rispetto alla specifica esigenza di informativa propria degli investitori; infatti, come evidenziato dallo stesso *Framework*⁴⁰, poiché il bilancio non può soddisfare contemporaneamente tutte le esigenze dei portatori d'interesse, ciò che soddisfa le esigenze conoscitive degli investitori di capitale di rischio è considerato altresì adeguato ad appagare le principali necessità informative facenti capo agli altri destinatari del medesimo.

Tuttavia, per esprimere una informazione adeguata per gli investitori di capitale di rischio, il bilancio deve fornire la rappresentazione di quelli che costituiscono i fondamenti delle scelte economiche dei medesimi portatori di interesse, cioè, in particolare, la valorizzazione corrente del patrimonio aziendale e la piena espressione del risultato economico dell'esercizio, comprensivo, quindi, anche delle componenti reddituali non realizzate, ma soltanto maturate⁴¹.

È in tale prospettiva, quindi, che assume valenza particolare il *fair value* come criterio di valutazione che, contrapposto al principio del costo storico utilizzato nel contesto domestico, è impiegato dai principi Ias/Ifrs per fornire una rappresentazione

E. COLOMBO, *Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS/IFRS*, in *Le Società*, 2006, p. 1337 ss.

³⁹ Al riguardo il paragrafo 9 del *Framework* precisa "(...) *The users of financial statements include present and potential investors, employees, lenders, suppliers and other trade creditors, customers, governments and their agencies and the public. They use financial statements in order to satisfy some of their different needs for information (...)*".

⁴⁰ In tal senso, si veda il paragrafo 10 del *Framework*.

⁴¹ R. SACCHI, *La responsabilità dell'impresa e il controllo dei rischi*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa*, Giuffrè, 2006, p. 166 ss. evidenzia come l'applicazione del principio del *fair value* consenta una più completa valorizzazione dell'investimento nella società. È da sottolineare, però, che i valori esposti in un bilancio redatto secondo i principi Ias/Ifrs non sono comunque in grado di esprimere pienamente il valore dell'investimento dei soci, dal momento che non tutti gli elementi patrimoniali sono necessariamente valutati al *fair value* (e, quindi, ad un valore che approssima il valore corrente dei medesimi); inoltre, i principi contabili internazionali vietano l'iscrizione di *intangibile assets* internamente generati, così come del *goodwill* internamente formato, con la conseguenza che il bilancio redatto coerentemente con tali principi potrebbe non dare evidenza di una quota anche rilevante del valore dell'azienda. Sull'argomento, cfr. L. GUATRI, M. BINI, *Con gli IFRS avremo mercati finanziari più efficienti?*, in *La valutazione delle aziende* n. 36, 2005, ove si evidenzia come i principi contabili internazionali Ias/Ifrs "(...) *costituiscono una soluzione intermedia, sbilanciata verso il full fair value, ma ancora lontana (nella maggioranza dei casi) da una adozione piena del fair value (...)*".

degli elementi patrimoniali prossima al valore di mercato degli stessi. Impiegando tale criterio di valutazione, infatti, alla fine di ogni esercizio le attività e le passività sono espresse al *fair value* determinato – in relazione a dati di mercato oppure, in mancanza di questi, tramite opportune tecniche valutative – alla stessa data, dovendosi peraltro procedere alla evidenziazione delle corrispondenti variazioni di valore registrate, nonché alla imputazione di queste ultime a conto economico oppure a patrimonio netto⁴².

Con riguardo al secondo dei tratti distintivi del sistema degli Ias/Ifrs (*substance over form*) va osservato che il *Framework*, nell'individuare le caratteristiche qualitative essenziali del bilancio⁴³, cita – tra queste – il requisito della “attendibilità”. Essa si realizza quando l'informazione contenuta nel bilancio è “(...) scevra da errori e distorsioni rilevanti (...)” e, dunque, “(...) gli utilizzatori possono

⁴² Riguardo all'applicazione del principio del *fair value*, M. PIZZO, *Il “fair value” e il bilancio d'esercizio*, Cedam, 2000, p. 31, osserva “(...) i sostenitori del *fair value* attribuiscono allo stesso i seguenti pregi: - la capacità, a differenza del costo storico, di prevedere i futuri cash flows associati all'elemento valutato e quindi una sua maggiore rilevanza informativa; - la comparabilità. Infatti, dal momento che tutte le attività e passività sono valutate con riferimento ad una stessa data, rispetto alla quale, in base a parametri di mercato, sono determinati i cash flows attesi, gli importi che ne derivano risultano omogenei e confrontabili. Al contrario, nel costo storico, operazioni simili sono valutate in modo eterogeneo, perché nella loro valutazione si riflettono costi e ricavi sorti in momenti e condizioni diversi; - la funzionalità ad una corretta analisi della performance aziendale. Infatti, il *fair value* riflette tutte le condizioni economiche maturate alla data della valutazione, pertanto offre una visione più aggiornata rispetto al costo e pondera aspetti ed eventi da quest'ultimo trascurati; - la limitazione, quando applicato estensivamente, di manovre tese a favorire politiche di stabilizzazione dei risultati o, più in generale, di bilancio. Infatti, nel caso del mantenimento di un sistema ancorato ai valori di scambio originari, il management, spostando nel tempo la realizzazione o l'estinzione di alcune operazioni, può riconoscere anticipatamente o rinviare al futuro la registrazione di utili o perdite; - la coerenza con i modelli di gestione dei rischi che si basano, ormai quasi esclusivamente, su valori correnti. Di conseguenza, il *fair value* non solo è maggiormente espressivo della dinamica dei rischi, ma può avvalersi di dati già presenti nel sistema informativo aziendale con evidenti economie e con un grado di padronanza del criterio via via crescente; - l'avvicinamento tra utile di bilancio e risultato della gestione, con una conseguente maggiore capacità del primo di esprimere la performance aziendale (...)”.

⁴³ Le caratteristiche qualitative sono gli attributi che rendono l'informazione in bilancio utile per gli utilizzatori. Le quattro principali caratteristiche qualitative sono (1) la comprensibilità (l'informazione fornita nel bilancio deve essere facilmente comprensibile da parte degli utilizzatori, presumendosi che questi ultimi abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività economica delle imprese e della contabilità), (2) la rilevanza (per essere utile l'informazione deve essere rilevante per le necessità degli utilizzatori che prendono decisioni. L'informazione è rilevante quando influenza le decisioni economiche degli utilizzatori), (3) affidabilità (per essere utile una informazione deve anche essere affidabile: essa è considerata tale quando non contiene errori rilevanti), (4) comparabilità (gli utilizzatori devono essere in grado di confrontare i bilanci di un'impresa allo scopo di identificare linee di tendenza).

fare affidamento su di essa come rappresentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti (...)". È in tale contesto, secondo il *Framework*, che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma gioca un ruolo fondamentale. Per essere "attendibile", infatti, l'informazione "*(...) deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi che intende rappresentare (...)*" e, per ottenere ciò, è necessario che tali operazioni ed eventi "*(...) siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale (...)*", posto che sostanza e forma non sempre risultano coerenti fra loro⁴⁴.

Tuttavia, come osservato da autorevole dottrina, "*(...) affermare che la rappresentazione è fedele quando è conforme alla sostanza e realtà economica delinea un riferimento assiomatico non facile da cogliere, perché è proprio il concetto di sostanza e realtà economica che risulta manchevole di una sua definizione (...)*"⁴⁵.

Le indicazioni sopra riportate sembrano rendere evidente che i principi Ias/Ifrs non siano funzionali unicamente ad una rappresentazione complessiva dell'impresa e del suo valore, ma intendano anche stabilire quando sia possibile ritenere che l'entità abbia prodotto, nel corso dell'esercizio, un utile giuridicamente rilevante, come confermato anche dalla circostanza che il conto economico, formato nel rispetto dei principi contabili presenta, i risultati economici dell'impresa nel periodo contabile di

⁴⁴ Ad esempio, viene fatto rilevare nel *Framework*, "*(...) un'impresa può cedere un'attività a terzi in maniera tale che dagli atti appaia che la proprietà del bene sia trasferita alla controparte; nonostante ciò, possono esservi accordi che assicurano all'impresa di poter continuare a godere i benefici economici future connessi a tale attività. In tali situazioni, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l'operazione avvenuta (...)*".

⁴⁵ Cfr. I. VACCA, *op. cit.* (nt. 35), il quale, ragionando sulla distinzione tra fattispecie "economica" (e, dunque, "reale") e fattispecie "giuridico - negoziale" ("formale"), afferma che "*(...) i negozi e i contratti (...) rispondono ad una funzione economico - sociale che trova espressione nella causa negoziale, quale requisito essenziale per la produzione degli effetti giuridici. Vi è, in linea di principio, una naturale correlazione fra la natura economica di un'operazione e il suo archetipo giuridico: i modelli negoziali, in altri termini, costituiscono strumento per dare ai rapporti economici rilievo e protezione giuridica consoni e coerenti proprio con la loro causa economica. Ma a parte ciò, ammesso che possa rinvenirsi una sostanza economica che si discosti in alcuni casi dalle determinazioni giuridiche, non è per nulla scontato che questa sostanza rappresenti, per definizione, una realtà oggettivamente riconoscibile da tutti i punti di vista, una realtà a trecentosessanta gradi (...)*".

riferimento in modo da illustrate le varie componenti dell'utile d'esercizio⁴⁶. Tale considerazione non è intaccata, nella sua correttezza, dalla circostanza che il legislatore comunitario lasci alla determinazione dei legislatori nazionali la scelta sulla distribuibilità di alcune componenti di utili, comunque qualificate come tali dai principi Ias/Ifrs. Ciò che rileva, infatti, è che tali principi tracciano, secondo regole proprie, la soglia massima – non superabile – dei risultati positivi prodotti dall'impresa, giuridicamente qualificabili come utile sulla base della disciplina contabile.

Che, in un'ottica di prudenza, spetti poi al singolo legislatore nazionale consentire che l'utile prodotto possa o non possa essere distribuito integralmente, non significa che la determinazione dell'utile complessivo – costituito dalla sommatoria dell'utile distribuibile e di quello comunque rilevato ma non distribuibile – abbia una rilevanza esclusivamente informativa. Significa, invece, che viene lasciata ai Paesi membri la facoltà di imporre alle imprese assoggettate alla loro disciplina la necessità di un accumulo parziale delle risorse prodotte dall'impresa stessa, nel caso in cui il loro effettivo realizzo non appaia certo⁴⁷.

La scelta comunitaria di utilizzare i principi contabili internazionali come strumento tecnico per formare il bilancio d'esercizio è, insomma, stata fatta senza stravolgere le funzioni previamente attribuite ai conti annuali dalle Direttive contabili. La circostanza che, tra le funzioni svolte dal bilancio, quella di conservazione del capitale sia divenuta recessiva, non significa che l'unica funzione del bilancio sia informativa, quanto piuttosto testimonia la perdita del ruolo di centralità nell'organizzazione dell'attività di impresa del capitale.

⁴⁶ PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Introduzione agli IFRS e alle componenti di bilancio*, Milano, 2007.

⁴⁷ In merito alle scelte operate dal legislatore italiano con riguardo alla distribuibilità degli utili da distribuzione degli utili prodotti ma non effettivamente realizzati si rimanda ai successivi paragrafi 3.3. e 3.4.

2.3. IL REGOLAMENTO N. 1606/2002.

Una volta formalizzata la preferenza per il sistema degli Ias/Ifirs occorre valutare e scegliere lo strumento più idoneo per il recepimento di tali principi nel sistema comunitario. Gli Ias/Ifirs, infatti, sono principi emanati da un organismo avente natura privatistica, non collegato in alcun modo con le istituzioni comunitarie. Per garantire la certezza giuridica agli utilizzatori di tali principi contabili, occorre integrarli nel quadro legislativo comunitario in materia di informativa finanziaria⁴⁸. Era pertanto necessario (a) evitare le problematiche cui avevano dato luogo le direttive nella fase di recepimento e (b) mantenere una forma di controllo di legalità e di sorveglianza costante sulla produzione di regole adottate da un organismo esterno.

Con riferimento al primo dei due punti sopra citati, la Commissione optò per una procedura semplificata di recepimento normativo dei principi Ias/Ifirs già esistenti mediante lo strumento del regolamento comunitario⁴⁹, in quanto provvedimento avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri⁵⁰.

⁴⁸ “(...) *Da un punto di vista politico infatti non è ipotizzabile che la redazione dei principi contabili da utilizzare in Europa sia delegata incondizionatamente ed irrevocabilmente ad un'organizzazione privata – la Iasc Foundation – nei confronti della quale l'Unione Europea non ha la possibilità di esercitare alcuna forma di controllo o influenza (...)*”. In tal senso v. M. CASÒ, *Le operazioni di gestione straordinaria. La rilevazione contabile secondo i principi IAS*, Giuffrè, 2002, p. 4 e ss.

⁴⁹ La scelta sulla tipologia di provvedimento da adottarsi per rivoluzionare il diritto contabile ricadde sulla figura del regolamento comunitario, in quanto strumento recante disposizioni direttamente applicabili nei confronti degli Stati membri. Peraltro, Per un inquadramento generale della natura e delle caratteristiche del Regolamento comunitario si vedano G.L. TOSATO, *Regolamenti comunitari*, in Enc. Dir., vol. XXXIX, Milano, T. BALLARINO, *Regolamenti comunitari*, in Enc. Giur., vol. XXVI, Roma.

⁵⁰ Conseguenze ulteriori della scelta del Regolamento comunitario come fonte di produzione dei principi contabili da applicare a determinate categorie di imprese in ambito comunitario sono: i) competenza esclusiva della Corte di Giustizia riguardo al controllo di legittimità sul regolamento, da condurre ai sensi e sotto i profili specificati nell'articolo 230 del Trattato CE; ii) competenza altresì esclusiva della Corte di Giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e sull'interpretazione del regolamento recante l'adozione di un determinato principio contabile, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE, ogniqualvolta detta questione pregiudiziale le sia deferita da un giudice nazionale investito di una controversia, per la cui soluzione risulti necessaria la pronuncia del giudice europeo; iii) efficacia del regolamento, e perciò idoneità dello stesso a disciplinare in via diretta nei singoli ordinamenti nazionali la materia a cui ha riguardo il principio contabile con esso adottato, fino a quando non venga dichiarato invalido, a seguito del controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Giustizia, su iniziativa degli organi e dei soggetti legittimati ad

In relazione, invece, al meccanismo di controllo, fu introdotto un sistema di omologazione dei principi Ias/Ifrs, finalizzato a verificare il rispetto di specifici requisiti propri di una informativa adeguata e significativa (*endorsement*). L'obiettivo di tale sistema non era quello di riformulare o sostituire gli Ias/Ifrs, ma di sovrintendere all'adozione di nuovi principi ed interpretazioni, intervenendo solo nel caso di loro contrasto con i principi dettati dalla legislazione comunitaria.

La Commissione, dunque, sottopose al Consiglio una proposta di Regolamento che il Parlamento Europeo approvò in data 19 luglio 2002⁵¹, dando così avvio all'inizio della fase attuativa sintetizzata nel paragrafo precedente.

Il Regolamento in questione, n. 1606/2002⁵² (cd. "regolamento Ias/Ifrs"), contiene alcune norme generali che fissano le basi legali ed istituzionali per la successiva e progressiva adozione, in ambito comunitario, dei principi contabili internazionali, attraverso l'emanazione di successivi Regolamenti.

Anche nei considerando iniziali del provvedimento vengono evidenziate le motivazioni a fondamento della preferenza attribuita allo strumento del Regolamento, precisando che gli obblighi di informazione contabile stabiliti dalle Direttive contabili "(...) *non possono garantire l'elevato livello di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria da parte di tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici, che costituisce una condizione necessaria per creare un mercato dei capitali integrato operante in modo efficace, agevole ed efficiente (...)*". In sostanza, viene mostrata una "(...) *certa "delusione", o*

impugnarlo ai sensi del citato articolo 230, ovvero fino a quando non venga abrogato o modificato da un regolamento successivo. Cfr. in tal senso G. SCOGNAMIGLIO, *L'adozione dei principi IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile* (Atti del Convegno "IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006) in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n. 308, Milano, 2007.

⁵¹ Da un punto di vista soggettivo, il potere regolamentare spetta al Consiglio (che, in alcuni casi, lo esercita congiuntamente al Parlamento) e alla Commissione. La Commissione, in particolare, dispone sia di un potere regolamentare "diretto", direttamente attribuito dai Trattati (art. 211), sia di un potere regolamentare di tipo "derivato", attribuito di volta in volta dal Consiglio.

⁵² Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'11 settembre 2002, n. L 243.

*comunque l'insoddisfazione nei riguardi dello strumento della direttiva, fino ad allora utilizzato in maniera esclusiva ai fini dell'armonizzazione a livello europeo del diritto contabile (...)*⁵³.

L'articolo 1 ed i diversi considerando del Regolamento enunciano le ragioni storiche e politico-economiche, nonché gli obiettivi che giustificano l'obbligo, per alcune categorie di imprese, di adottare i principi Ias/Ifrs nella redazione dei conti. In particolare, si chiarisce che l'obiettivo è quello dell'armonizzazione dell'informazione finanziaria presentata dalle società soggette al diritto di uno Stato membro e quotate in mercati finanziari dell'Unione Europea, “(...) *al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e, in ultima analisi, raggiungere un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno (...)*”.

Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, il regolamento Ias/Ifrs obbliga le società europee quotate in un mercato regolamentato dell'Unione Europea a redigere i conti consolidati secondo i principi Ias/Ifrs (articolo 4)⁵⁴. Tale obbligo decorre dall'esercizio sociale avente inizio in data 1° gennaio 2005, o in data successiva per i soggetti non aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Viene invece lasciata facoltà agli Stati membri di rendere o meno obbligatoria l'adozione degli Ias/Ifrs per la redazione del bilancio d'esercizio delle società aventi i requisiti di cui sopra nonché per la redazione del bilancio consolidato e/o d'esercizio di soggetti diversi.

⁵³ Cfr. in tal senso G. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.* (nt. 50). Sul punto v. inoltre S. FORTUNATO, *Armonizzazione contabile fra sovranità nazionale e globalizzazione*, in *Rivista delle Società*, 1999, 328 e ss.

⁵⁴ Più precisamente, l'articolo 4 del Regolamento n. 1606/2002, dispone che “(...) *Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (...)*”.

Le uniche eccezioni ammesse dal Regolamento rispetto alle tempistiche sopra citate sono previste nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 9. Relativamente alle società i cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato, europeo o di un Paese terzo, e che applicano – antecedentemente all'11 settembre 2002 – un'altra serie di principi contabili riconosciuti internazionalmente⁵⁵, gli Stati membri potevano differire l'applicazione dei principi Ias/Ifrs al 1° gennaio 2007. La medesima proroga poteva essere concessa alle società aventi titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Il regolamento Ias/Ifrs fissa alcuni principi relativi al procedimento di adozione e di utilizzo dei principi contabili internazionali, oltre ad istituire e regolamentare il meccanismo giuridico - istituzionale per la progressiva adozione dei principi contabili internazionali.

Con riguardo al primo punto, l'articolo 3, comma 2, dispone che gli Ias/Ifrs possano essere adottati solo se rispettosi di taluni principi fondamentali. Più specificamente, essi (a) non devono contrastare con il principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società, (b) devono contribuire all'interesse europeo⁵⁶ e, infine, (c) rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione⁵⁷.

Relativamente, invece, all'omologazione dei principi contabili (*endorsement*) di cui si faceva cenno in apertura del presente paragrafo, va evidenziato che l'articolo 6 del Regolamento in esame, rubricato "Procedura di comitatologia", prevede

⁵⁵ Ci si riferisce evidentemente ai GAAP statunitensi.

⁵⁶ Si tratta dell'interesse delle imprese aventi sede in Europa e soggette al diritto di uno degli Stati membri a non subire pregiudizi nella competizione con imprese soggette ad altri ordinamenti per via della diversità o della inidoneità allo scopo dei criteri adottati per la rappresentazione e la documentazione contabile dell'attività e dei beni dell'impresa.

⁵⁷ Ci si riferisce al rispetto dei criteri fondamentali per quanto riguarda la qualità dell'informazione prevista per le dichiarazioni finanziarie di cui si avvalgono i destinatari (*stakeholders* e *shareholders*).

l'istituzione di un comitato di regolamentazione contabile. Tale comitato si articola in due distinte commissioni, l'*Accounting Regulatory Committee* (Arc)⁵⁸ e l'*European Financial Reporting Advising Group* (Efrag)⁵⁹, cui competono, rispettivamente, il controllo politico ed il controllo tecnico delle regole contabili proposte per il recepimento. La procedura di *endorsement* si apre con la valutazione tecnica del principio da parte dell'Efrag e la successiva (eventuale) adozione dello stesso da parte dell'Arc. Successivamente, la proposta di Regolamento passa all'esame del Parlamento Europeo. In proposito, si evidenzia che la procedura di comitatologia assegna al Parlamento un diritto di esame (*scrutiny right*) di tre mesi. Nel caso in cui il Parlamento ritenga che la proposta di Regolamento ecceda i poteri di implementazione della Commissione (*ultra vires*), con una risoluzione motivata può obbligare la Commissione ad un riesame dello stesso⁶⁰.

Una volta completato il processo di omologazione, il principio contabile e/o le relative interpretazioni vengono tradotte in tutte le lingue ufficiali della Comunità

⁵⁸ L'*Accounting regulatory committee* è un organismo politico, presieduto dalla Commissione Europea e composto da rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea, con la responsabilità di approvare l'adozione dei principi contabili internazionali in Europa.

⁵⁹ L'*European financial reporting advisory group* ha la natura giuridica di un ente di diritto privato ed è composto da rappresentanti della professione contabile europea, degli utilizzatori di bilanci e delle società europee. La funzione di tale organismo è quella di determinare la compatibilità tra le Direttive Europee ed i principi contabili approvati dallo IASB, nonché di stabilire se, da un punto di vista esclusivamente tecnico, i principi contabili approvati dallo IASB siano appropriati per la redazione dei bilanci di società europee. Pertanto, nel caso accada che i principi contabili approvati dallo IASB non siano coerenti con il quadro normativo ed economico europeo, ma siano giudicati necessari per un'informativa di bilancio completa, tale commissione formulerà una proposta in merito alla necessità di modificare le Direttive CEE per consentirne l'adozione. Analogamente, qualora accada che i principi contabili approvati dallo IASB non siano – a giudizio della commissione – appropriati, tale organismo potrà proporre di non recepire uno specifico principio contabile nel quadro normativo europeo. Sul punto v. U. MARINELLI, *Ruolo e compiti dell'EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2003, p. 487 e ss.

⁶⁰ Con la Decisione n. 512 del 2006, il Consiglio Europeo intende avocare a sé e al Parlamento Europeo il diritto di veto sui Regolamenti attuativi con i quali la Commissione omologa i principi contabili e le interpretazioni emanati dallo IASB. Tale riforma è volta a rafforzare la partecipazione del Parlamento nel processo di omologazione degli IAS/IFRS e dei SIC/IFRIC sia in termini di informazione che di competenza.

europea⁶¹, con successiva pubblicazione, sotto forma di regolamento, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Superata la procedura di omologazione, i principi Ias/Ifrs assumono piena valenza giuridica nell'ordinamento legislativo comunitario, nonché negli ordinamenti dei vari Stati membri, consentendo di esercitare pressioni sullo IASB, se necessario, in caso di contrarietà dei principi alla normative e all'interesse europeo.

Il meccanismo di *endorsement* ha riguardato, inizialmente, l'applicabilità dei principi Ias/Ifrs elaborati dallo IASB e già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Ias/Ifrs (11 settembre 2002). Tale verifica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, andava compiuta entro il 31 dicembre 2002. Il blocco di principi Ias/Ifrs già esistenti è stato così introdotto nell'ordinamento comunitario, congiuntamente ai relativi documenti interpretativi (Sic), mediante il Regolamento n. 1725/2003⁶², il quale – in particolare – ha recepito i documenti approvati dallo IASB alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 1606/2002, con l'eccezione degli Ias 32, *Financial Instruments: Disclosure and Presentation*, e 39, *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, nonché delle relative interpretazioni, in quanto oggetto di revisione in corso da parte dello IASB. Al Regolamento n. 1725 è poi seguito il Regolamento n. 707/2004⁶³, con il quale è stato recepito l'Ifrs 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*, in materia di prima adozione dei principi contabili internazionali, sostituendo così il documento

⁶¹ Gli IAS/IFRS sono pubblicati dallo IASB in lingua inglese, ma la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee viene predisposta nelle lingue ufficiali dell'Unione. Ciò può dare luogo a delle difformità, nel qual caso l'interprete dovrà fare riferimento al "*Framework for the preparation and presentation of financial statements*", che esamina i concetti fondamentali riguardanti la presentazione delle informazioni nei bilanci, al fine di facilitare una formulazione coerente e logica degli IAS/IFRS.

⁶² Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 13 ottobre 2003, n. L 261.

⁶³ Regolamento (CE) n. 707/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 aprile 2004, n. L 111.

interpretativo Sic 8, *First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting*, precedentemente accolto dal medesimo Regolamento del 2003 e riguardante la stessa materia⁶⁴.

Con il Regolamento da ultimo citato si è conclusa la prima fase della procedura di *endorsement*.

Va peraltro precisato che, successivamente al recepimento del primo blocco, gli Ias/Ifrs, a seguito di un processo di ristrutturazione dello IASB e della IASC *Foundation*, sono stati oggetto di un processo di revisione finalizzato, da una parte, a migliorare la qualità dell'informazione fornita dagli *standards*⁶⁵ esistenti, nonché a ridurre la facoltà di scelta contenuta nei singoli principi e, dall'altra, ad elaborare nuovi principi contabili, ispirati agli stessi criteri adottati per la revisione di quelli già esistenti.

Il processo di revisione è terminato il 31 marzo 2004, con la produzione di una versione aggiornata dei principi Ias/Ifrs, anche nota come *stable platform*.

Coerentemente con il sistema di omologazione precedentemente descritto, anche il *set* revisionato dei principi Ias/Ifrs ha dovuto nuovamente essere recepito da parte

⁶⁴ Trattasi di un principio di particolare importanza in quanto prevede fra l'altro anche delle esenzioni nella fase di prima applicazione: aggregazione di imprese, *fair value* o rideterminazione come sostituto del costo, piani pensionistici per i dipendenti, differenze cumulative di conversione, strumenti finanziari composti, attività e passività di controllate, collegate e *joint venture*.

⁶⁵ Sotto un profilo terminologico giova rilevare come il ricorso al termine "principio" per tradurre in italiano la parola "standard" conferma, in modo evidente, la possibilità di tradire il significato semantico presente in un determinato linguaggio. Culturalmente, prima che tecnicamente, il termine "standard" presuppone un processo che ipotizza la definizione di una soluzione, ovvero di uno stato, verso cui convergere attraverso un processo di standardizzazione. Tale impostazione ipotizza, di fatto, un contesto di generale accettazione che rende possibile la validità di un qualsiasi "standard" e che, ove mancante o non più presente a causa del mutamento dello scenario operativo, richiede la definizione di uno nuovo "standard" verso cui convergere. Il termine "principio" evoca, invece, un significato differente, ovvero quello di una soluzione individuata come generalmente valida perché coerente rispetto ad un determinato quadro concettuale sovraordinato, e quindi accettabile in termini di principio. La traduzione ufficiale riscontrabile a livello normativo sui documenti della G.U.C.E. riproduce, di fatto, questo equivoco del traduttore. Meglio sarebbe stato lasciare ed utilizzare l'espressione originale "standard" contabili internazionali, con la quale si identifica uno specifico modo di regolare le questioni contabili nell'ambito di un approccio normativo tipico del contesto culturale anglofono. Cfr. in tal senso R. DI PIETRA, *Omologazione degli Ias/Ifrs, evoluzione legislativa e ruolo del frame work dello Iasb*, in Documento n. 4 del Gruppo di studio sugli Ias/Ifrs costituito presso l'Accademia Italiana di Economia Aziendale, datato 26 novembre 2005.

dell'Unione Europea, tramite i Regolamenti 2086⁶⁶, 2236⁶⁷, 2237⁶⁸ e 2238⁶⁹ del 2004. Completano il recepimento degli IAS/IFRS i Regolamenti 211/2005, 1073/2005, 1751/2005, 1864/2005, 1910/2005, 2106/2005, 108/2006, 708/2006, 1329/2006, 610/2007, 611/2007 e 1358/2007.

Alla luce di quanto sopra è opportuno rilevare che, a seguito della procedura di *endorsement*, entrano a far parte dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale non solo i principi contabili ma anche le relative interpretazioni. Ciò evidenzia un importante cambiamento rispetto all'impostazione adottata relativamente al recepimento della Quarta Direttiva: infatti, in tale occasione, il Legislatore nazionale aveva recepito nell'ordinamento i criteri di valutazione delle poste contabili e le disposizioni tecniche contenute nelle direttive contabili, lasciando al di fuori dell'impianto giuridico i principi contabili (nazionali) pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Questi ultimi avevano un ruolo meramente interpretativo e integrativo della norma di legge⁷⁰ e, pertanto, erano subordinati al

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione del 19 novembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento dello IAS 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, n. L 363.

⁶⁷ Regolamento (CE) n. 2236/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e da 4 a 5, i principi contabili (IAS) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 9, 22, 28 e 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 2004, n. L 392.

⁶⁸ Regolamento (CE) n. 2237/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IAS 32 e l'IFRIC 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 2004, n. L 393.

⁶⁹ Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 2004, n. L 394.

⁷⁰ Con l'inserimento, nel secondo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile, dell'obbligo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, si era "(...) operato un *implicito rinvio ai principi contabili (...)* e se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo-integrativo delle norme di legge che disciplinano la formazione e

Codice Civile e alle altre leggi speciali vigenti in tema di bilancio. Diversamente, gli IAS/IFRS e le relative interpretazioni hanno forza di legge in quanto contenuti in uno o più Regolamenti comunitari, con la conseguenza che essi sono soggetti al giudizio della Corte di Giustizia Europea.

Le considerazioni che precedono assumono particolare rilievo in relazione a ciò che si approfondirà nei capitoli successivi in merito ai profili di natura tributaria connessi alle modifiche del sistema contabile.

2.4. LA MODERNIZZAZIONE DELLE DIRETTIVE CONTABILI.

Come precedentemente anticipato, la Commissione Europea aveva assunto anche un impegno a modificare la Quarta e la Settima Direttiva, con l'obiettivo di "modernizzarle", riavvicinando le disposizioni in esse contenute con le regole contabili per i soggetti *Ias/Ifrs adopter*. Tale percorso si poneva come conseguenza logica della obbligatoria applicazione dei principi Ias/Ifrs solo ad alcune tipologie di società, al fine di evitare - ove possibile - ingiustificate differenziazioni di trattamento rispetto alle società non *Ias/Ifrs adopter*, per le quali le Direttive contabili continuano a rappresentare la fonte comunitaria principale della normativa contabile.

Pertanto e successivamente ad un processo di verifica della coerenza dei principi IAS/IFRS con le Direttive contabili, sono stati assunti due provvedimenti legislativi di particolare rilevanza: la Direttiva 2001/65/CE⁷¹ (anche nota come "Direttiva *fair value*") e la Direttiva 2003/51/CE⁷².

il contenuto dei documenti contabili (...)". Cfr. in tal senso la relazione ministeriale allo schema di decreto per il recepimento della Quarta Direttiva.

⁷¹ Direttiva 2001/65/CE del 27 settembre 2001 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 ottobre 2001, n. L 283.

⁷² Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 luglio 2003, n. L 178.

La prima delle Direttive citate si inserisce nella strategia della Commissione Europea volta a trasporre i principi Ias/Ifrs nell'ordinamento comunitario ed interviene, sotto un profilo temporale, in un momento antecedente al Regolamento n. 1606/2002. Inizialmente, il percorso di armonizzazione prevedeva che i principi contabili internazionali fossero trasposti - uno ad uno - nelle direttive comunitarie; tuttavia, la complessità del procedimento di revisione delle direttive contabili, unitamente alle frequenti modifiche degli Ias/Ifrs, hanno indotto ad optare per la trasposizione di tali principi nell'ordinamento comunitario mediante il meccanismo di *endorsement* descritto nel precedente paragrafo.

La Direttiva 2001/65 è stato il primo provvedimento comunitario emanato in conseguenza degli Ias/Ifrs, che ha dato l'avvio al processo di revisione delle Direttive contabili, con l'obiettivo di avvicinarle al sistema degli Ias/Ifrs e, più in generale, di favorire lo sviluppo dei mercati finanziari.

Sotto un profilo sostanziale, il provvedimento in esame, mediante alcune modifiche alla Quarta e alla Settima Direttiva⁷³, ha introdotto la facoltà per gli Stati membri di imporre o consentire, a determinate condizioni, la valutazione al *fair value*⁷⁴ di determinati strumenti finanziari primari (azioni e obbligazioni) e derivati (*future, option, forward e swap*), in deroga al criterio generale del costo storico⁷⁵.

⁷³ Resta, invece, fuori dal campo di applicazione del *fair value* la disciplina applicabile alle imprese di assicurazioni (Direttiva 91/674/CEE).

⁷⁴ Il *fair value* è definito dagli IAS/IFRS come “(...) *the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction (...)*”. Il concetto di *fair value* va tenuto distinto da quello di *market value*. Sul punto v. M. Pizzo, *Il “fair value” e il bilancio d'esercizio*, Cedam, 2000, il quale osserva che un elemento distintivo del *fair value* è “(...) *la circostanza che esso debba essere individuato con riferimento ad una arm's length transaction, concetto che presuppone il rispetto delle normali condizioni di mercato e, indirettamente, l'assenza di fattori, quali posizioni negoziali di forza o vincoli societari, in grado di modificare i termini e le modalità di accordo, facendoli discostare da quelli vigenti sul mercato (...)*”. Al riguardo la Task Force on Financial Instruments ha affermato la preferenza per l'utilizzo del concetto di *fair value* piuttosto che di *market value* in quanto il primo “(...) *gives recognition of the fact that a quoted market price may not be realisable for a particular transaction or position, or that markets may exist only for its components parts, or for another instrument closing the position (...)*”.

⁷⁵ L'applicazione del criterio del *fair value* in base alle disposizioni della Direttiva 2001/65 viene tuttavia prevista esclusivamente per gli investimenti finanziari correnti, ovvero gli investimenti detenuti a scopo di negoziazione o disponibili per la vendita.

L'adozione del *fair value* nell'ambito delle Direttive contabili, pur se limitata esclusivamente alla valutazione di specifiche poste contabili, si poneva quale scelta coerente con la filosofia alla base dei principi Ias/Ifirs, oltre a rappresentare uno strumento di fondamentale importanza per la misurazione della *performance* aziendale delle aziende, per le quali – considerato l'attuale contesto dei mercati finanziari – non assume rilievo il costo sostenuto per l'acquisto degli strumenti finanziari quanto la disponibilità liquida ottenibile mediante la loro negoziazione⁷⁶.

Da ultimo si evidenzia che la Direttiva 2001/65 ha introdotto specifici obblighi di informativa in nota integrativa, nel caso di applicazione del criterio del *fair value*, relativamente agli strumenti finanziari derivati e all'imputazione delle variazioni da *fair value* a conto economico, piuttosto che a patrimonio netto, oltre ad informazioni da inserirsi nella relazione sulla gestione, in materia di politica di gestione del rischio finanziario, nonché di esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

La Direttiva 2003/51/CE ha, invece, un respiro più ampio, interessando vari aspetti del bilancio e riguardando tutte le tipologie di imprese⁷⁷. Essa interviene sulle norme in materia di schemi di bilancio, sui principi generali di bilancio e su molti criteri di valutazione, iscrizione e presentazione dell'informativa di bilancio. Più specificamente, viene prevista l'introduzione di nuovi documenti (rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni di patrimonio netto), la predisposizione dello stato patrimoniale secondo la distinzione delle voci di carattere corrente da quelle non correnti⁷⁸, l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla

⁷⁶ Sul punto v. F. ROSCINI VITALI, *La valutazione al valore equo degli strumenti finanziari*, in *Rivista di Economia Aziendale*, n. 4, 2002, 5 ss.

⁷⁷ Sul punto v. M. CARATOZZOLO, *Le modifiche alla IV e VII direttiva per consentire l'applicazione dei principi IASC*, in *Le Società*, 2003, 143 ss. e D. BUSSO – P. PISONI, *Direttiva n. 2003/51/CE del 18 giugno 2003: modifiche al bilancio ed al bilancio consolidato nella prospettiva del passaggio agli IAS*, in *Impresa Commerciale Industriale*, n. 11, 2003, 1714 ss.

⁷⁸ Viene disposto che "(...) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli (...)".

forma⁷⁹ nonché l'adattamento delle norme del codice civile a talune disposizioni contenute negli *standards Ias/Ifrs*⁸⁰.

Pur se di rilevanza minore in termini di novità introdotte, va infine segnalata la Direttiva 2006/46/CE⁸¹, con la quale è stato operato un rafforzamento della trasparenza, è stata prevista l'introduzione di una specifica informativa sulla *corporate governance*, nonché l'attribuzione ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di una responsabilità collettiva sul bilancio. Ai fini che qui interessano va rilevato che il provvedimento in questione ha modificato le norme riguardanti la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, consentendo la possibilità di derogare ai vincoli posti dalla Direttiva all'utilizzo del *fair value* per la valutazione di talune passività e attività finanziarie, a condizione che ciò sia conforme ai principi Ias/Ifrs omologati nella Comunità europea⁸².

⁷⁹ Viene disposto che "(...) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati (...)". Con tale modifica, le Direttive contabili europee si allineano all'impostazione IAS/IFRS che prevede, per talune operazioni e/o contratti, una contabilizzazione negli schemi di bilancio che rispecchi la loro sostanza economica piuttosto che la forma giuridica (operazioni di leasing, contratti derivati, ecc.).

⁸⁰ Viene, ad esempio, eliminata la distinzione tra fondi rischi e fondi oneri, introdotta la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni immateriali (oltre a quelle finanziarie) e di applicare il criterio del fair value anche nella valutazione di poste differenti dagli strumenti finanziari (ad esempio, gli investimenti immobiliari), ampliato il contenuto della relazione sulla gestione. La Direttiva ha, inoltre, modificato alcuni aspetti concernenti il bilancio consolidato (concetto di controllo, casi di esclusione dal consolidamento, esclusione di semplificazioni per gruppi quotati, documenti supplementari, relazione consolidata sulla gestione e relazione del revisore legale dei conti).

⁸¹ Direttiva 2006/46/CE del 14 giugno 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 16 agosto 2006, n. L 224.

⁸² Sul punto v. F. ROSCINI VITALI, *Nuove informazioni nei Bilanci Ue. La direttiva n. 46/2006/Ce ha modificato l'informativa prevista dalle direttive contabili relative ai conti annuali e consolidati di imprese quotate e non*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 17, 2006, pag. 49 ss.

3. LA DISCIPLINA NAZIONALE IN MATERIA CONTABILE.

3.1. IL BILANCIO ED I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI NEL SISTEMA ANTECEDENTE AGLI IAS/IFRS.

In base a quanto illustrato nei precedenti paragrafi, emerge in maniera evidente che le modifiche al sistema contabile comunitario si sono sviluppate su due fronti: il primo, basato sull'approvazione di una pluralità di Regolamenti comunitari destinati a recepire integralmente i principi Ias/Ifrs, applicabili solo nei confronti di talune categorie di soggetti; l'altro, fondato su un generale processo di revisione delle Direttive contabili aventi, invece, efficacia nei confronti della generalità delle società, al fine di rendere le disposizioni contenute in tali Direttive omogenee con le previsioni dei principi contabili internazionali.

Come conseguenza dei diversi strumenti normativi utilizzati dal Legislatore comunitario, anche la disciplina legislativa nazionale si è sviluppata su un doppio binario, con la creazione di un non trascurabile divario tra il regime contabile per i soggetti *Ias/Ifrs adopter* e quello per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio in base ai principi contabili nazionali⁸³. Peraltro, tale divario ha avuto importanti conseguenze in campo tributario che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo del presente lavoro.

Prima di addentrarci nell'esame della legislazione domestica emanata in risposta ai provvedimenti comunitari di cui ai precedenti paragrafi, risulta opportuno – per completezza – fare un cenno introduttivo alla disciplina di bilancio ed al rapporto di questa con i principi contabili nazionali.

⁸³ In proposito si veda M. CARATTOZZOLO, *Effetti giuridici dell'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia*, Le Società, 2004, 311, il quale paventa addirittura l'illegittimità costituzionale della scelta per violazione del principio di non discriminazione. Sul punto v. inoltre S. FORTUNATO, *La modernizzazione delle direttive contabili e i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, in Le Società, 2006, 1070, il quale lamenta, invece, l'incongruenza del "doppio regime" italiano con l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione degli IAS/IFRS e, cioè, la maggiore comparabilità e confrontabilità dei bilanci delle imprese.

Il bilancio ha origini molto antiche⁸⁴ ma, ciò nonostante, esso è rimasto per lungo tempo una mera necessità per l'imprenditore al quale occorreva verificare l'andamento aziendale, piuttosto che rappresentare un vero e proprio obbligo legale. Agli inizi del 1900, in Italia era in vigore il Codice di Commercio, emanato nel 1882, molto aderente al primo codice di commercio francese del 1807 e, come quest'ultimo, piuttosto lacunoso con riferimento alla disciplina del bilancio delle società per azioni⁸⁵. La scarsità di disposizioni dettate a regolamentazione del bilancio favorì l'assunzione da parte della dottrina e della prassi italiana, sia giuridica che contabile, di una pluralità di posizioni interpretative in merito ai contenuti del bilancio, spesso configgenti tra loro, così alimentando la confusione in materia.

Le gravi mancanze della disciplina giuridica del bilancio indussero più volte alla nomina di speciali commissioni governative con lo scopo di proporre miglioramenti e riforme del Codice di Commercio e, quindi, anche della normativa relativa ai documenti di sintesi. Tuttavia, gli sforzi delle diverse commissioni furono sempre vani. Dovette, infatti, trascorrere quasi mezzo secolo dalla nomina della prima commissione (1894) prima che venisse riformata la relativa disciplina (poi avvenuta con il Codice Civile del 1942). Fino ad allora le diverse proposte di riforma del codice di commercio che si sono susseguite nel tempo non hanno condotto ad alcun miglioramento legislativo. Ciò anche a causa della innegabile difficoltà di introdurre delle norme "tecniche" all'interno di un "corpo giuridico" come un codice.

⁸⁴ Sullo sviluppo storico del bilancio si veda A. BRUNI, *Origini e scopi del bilancio*, Milano, 1961, p. 23 ss. e R. POLI, *Il bilancio di esercizio. Evoluzione e prospettive nell'economia dei paesi industrialmente progrediti*, Milano, 1971, p. 133 e ss.

⁸⁵ Il Codice di commercio del 1882 condensava, infatti, in un'unica norma, l'articolo 176, la funzione ed il contenuto del bilancio. In particolare, nel sistema istituito dal predetto codice, il bilancio era essenzialmente destinato a "(...) dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte (...)" e ad indicare distintamente il "(...) capitale sociale realmente esistente (...)" e la "(...) somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo (...)". In questo senso E. BOCCHINI, *Rapporto sul diritto dei bilanci e delle imprese*, Milano, 1987, p. 14, motiva la mancanza di regole sul contenuto minimo del bilancio o sulle valutazioni, da un lato, con l'ispirazione liberista del legislatore del Codice di commercio – che lo portava ad affidarsi al senso di responsabilità di amministratori e sindaci sulla "giusta valutazione" – e, dall'altro, con la relativa novità del fenomeno delle società anonime, sulla cui contabilità nemmeno le scienze ragionieristiche disponevano di risultati certi e condivisi.

Da questo punto di vista il nostro legislatore, fino all'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, ha preferito lasciar maggiore spazio alla prassi, dopo aver fissato poche e molto generali regole.

Con l'entrata in vigore del Codice Civile del 1942 vennero indubbiamente compiuti alcuni passi avanti, introducendo - ad esempio - nell'articolo 2423 i principi generali della chiarezza⁸⁶ e della precisione⁸⁷, pur se la disciplina di bilancio restava ancora in uno stadio embrionale⁸⁸; da un lato, infatti, fu introdotto uno specifico obbligo per l'imprenditore commerciale di tenuta e conservazione delle scritture contabili⁸⁹, dall'altro, la disciplina relativa al bilancio rimase, sostanzialmente, invariata, limitandosi ad aggiungere la previsione di un contenuto minimo dello stato

⁸⁶ Con tale principio il legislatore aveva specificamente precisato voler intendere il rispetto, da parte dei redattori del bilancio d'esercizio, della struttura formale suggerita dal legislatore stesso e contenuta nell'articolo 2424 del Codice Civile. Al riguardo è opportuno ricordare che la maggior parte della dottrina giuridica considera l'accezione *chiarezza*, peraltro ancora presente nell'articolo 2423 del Codice Civile, un sinonimo dall'*evidenza* già presente nell'articolo 176 del Codice di Commercio e riformulata nell'articolo 2217 del Codice Civile. Si veda in proposito G. COTTINO, *La chiarezza e precisione dei bilanci: spunti critici in margine a recenti polemiche*, in Rivista delle Società, 1972, p. 1181. Prima che le norme del codice civile in materia di bilancio venissero modificate dal d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, il principio di "*chiarezza e precisione*" era da intendere, secondo la prevalente giurisprudenza, come strumentale rispetto a quello di verità (Cass. 16 dicembre 1982, n. 6942, in Giurisprudenza Italiana, 1983, I, 2; c. 197; Cass. 9 febbraio 1979, n. 906, in Giurisprudenza Commerciale, 1979, II, p. 351, con nota di JAEGER; Cass. 29 marzo 1979, n. 1813, in Diritto Fallimentare, 1979, II, p. 360; App. Genova, 19 gennaio 1982, in Giurisprudenza Commerciale, 1983, II, p. 792. Per Trib. Milano 10 settembre 1981, in Giurisprudenza Commerciale, 1982, II, p. 176, con nota di PANSIERI, il principio di chiarezza e precisione aveva, invece, "autonomia concettuale", e si collegava ad una "pubblicistica" funzione informativa del bilancio. Il diverso apprezzamento si riconnette al dosaggio giurisprudenziale della sanzione (annullabilità o nullità) per la violazione del principio.

⁸⁷ Con il principio della *precisione* il legislatore vuole riferirsi all'applicazione o, meglio, al rispetto del contenuto dell'articolo 2425 del Codice Civile. La dottrina maggioritaria considera tale principio quale sinonimo della verità, anch'essa presente nell'articolo 176 del Codice di Commercio e riformulata nell'articolo 2217 del Codice Civile. Sul punto v. E. BOCCHINI, *La chiarezza e la precisione dei bilanci delle società per azioni nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza*, in Rivista delle Società, 1972, p. 389.

⁸⁸ Con l'introduzione di tali principi il legislatore colmava la lacuna presentata dal Codice di Commercio (il quale non prevedeva alcun criterio valutativo, limitandosi a stabilire la rappresentazione in bilancio del capitale realmente esistente e la dimostrazione con evidenza e verità degli utili stabiliti e delle perdite sofferte) e presupponeva una logica valutativa per la determinazione del reddito e del capitale nel bilancio.

⁸⁹ La normativa del Codice Civile impone, infatti, all'imprenditore commerciale non piccolo la tenuta di determinati libri contabili. Ai sensi dell'articolo 2214, i libri contabili obbligatori sono il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Mentre l'articolo 2214 pone l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ed elenca i libri obbligatori, le modalità e i termini per la tenuta delle scritture contabili sono disciplinati dagli articoli 2215 – 2220 del Codice Civile.

patrimoniale nonché alcune regole e criteri di valutazione molto generali⁹⁰. In sostanza, il bilancio continuava a restare argomento estraneo al diritto e al giurista⁹¹.

Occorre attendere la legge 7 giugno 1974, n. 216⁹² per l'introduzione nel Codice Civile degli articoli 2425-*bis* e 2429-*bis* che disciplinano, rispettivamente, la forma ed il contenuto del conto dei profitti e delle perdite e della relazione degli amministratori e l'ampliamento del contenuto dell'articolo 2424, in tema di stato patrimoniale⁹³.

Successivamente, la legge 19 marzo 1983, n. 172 (anche nota come Visentini-*bis*) tornò ad occuparsi del bilancio, valorizzandone la funzione informativa, anche grazie all'introduzione della possibilità di derogare ai criteri legali di valutazione, quando ciò avrebbe compromesso l'idoneità dello stesso a fornire un "quadro fedele" della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico.

Nel contempo, la dottrina economica aveva elaborato l'uso del termine *stakeholder* per identificare "(...) ogni gruppo o individuo che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa o ne è influenzato (...)"⁹⁴, a conferma di

⁹⁰ Si evidenzia che il Codice Civile, nella sua versione iniziale, non imponeva neanche la redazione del "conto dei profitti e delle perdite", intendo il bilancio quale semplice situazione patrimoniale. Cfr. in tal senso S. CORONELLA, *Il bilancio di esercizio nella prima concezione di Gino Zappa. Spunti di attualità a distanza di un secolo*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6, 2008, p. 1070.

⁹¹ L'atteggiamento noncurante dei giuristi nei confronti del bilancio, e della contabilità in genere, è ricordato da E. SIMONETTO, *Recenti orientamenti in materia di bilancio di esercizio*, in "Studi in memoria di Domenico Pettiti", vol. III, Milano, 1973, p. 1548. Al riguardo, si veda anche P. BALZARINI, *Introduzione*, in P. BALZARINI, O. CAGNASSO, M. IRRERA, L. QUATTROCCHIO (a cura di), "Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato", Torino, 2002, il quale osserva che "(...) il riconoscimento dell'importanza del bilancio nell'ambito del diritto societario tardò ad arrivare: anzi, possiamo dire che tutt'oggi, nonostante le notevoli evoluzioni avvenute nella legislazione e negli orientamenti della dottrina, i giuristi non hanno ancora colto appieno la rilevanza del documento contabile, spesso considerato come un oggetto misterioso dal quale sia opportuno stare lontani (...)".

⁹² Si tratta della legge di conversione del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. La legge, istitutiva della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e rinnovatrice della disciplina delle società quotate, fu il prodotto di una lunga serie di studi e progetti, sviluppatasi nell'arco di un ventennio. Cfr. sul punto M. VENUTI, *Il bilancio d'esercizio fino agli IAS/IFRS*, Milano, 2006, p. 96.

⁹³ In ogni caso, la legge in questione lasciava il conto dei profitti e delle perdite in condizione di subalternità nei confronti della situazione patrimoniale.

⁹⁴ La definizione è di R. F. FREEMAN, *Strategic management*, Mansfield, 1984, p. 24.

una rinnovata consapevolezza acquisita circa la funzione del bilancio: non più solo un documento a garanzia dei soci e dei creditori ma un veicolo di informazione nei confronti di investitori e mercati⁹⁵.

Tuttavia, solo con il recepimento delle Direttive contabili da parte del Legislatore nazionale, è stata conferita organicità alla disciplina giuridica del bilancio. Il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (attuativo della legge delega 26 marzo 1990, n. 69), nel recepire la Quarta e la Settima Direttiva, ha infatti apportato significativi cambiamenti alla disciplina di bilancio contenuta nel Codice civile, sia con riguardo alla struttura dei documenti contabili, che con riferimento ai contenuti della relazione degli amministratori (suddivisa in due documenti, la relazione sulla gestione e la nota integrativa) ed ai criteri di valutazione⁹⁶. In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ha innovato l'articolo 2423 del Codice civile disponendo che il bilancio è composto da tre distinti documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa⁹⁷) e fissando la "clausola generale" del bilancio secondo la quale "(...) *il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (...)*"⁹⁸. In precedenza, la formula legislativa era più sintetica e si esprimeva in termini di "chiarezza e precisione", senza alcun riferimento esplicito al principio di verità.

⁹⁵ Cfr. sul punto E. VIGANÒ, *L'informazione esterna d'impresa*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1973, p. 576 e M. CATTANEO, *Il sistema informativo bilancio-relazione degli amministratori dopo la legge 7 giugno 1974, n. 216*, in *Rivista delle Società*, 1977, p. 354 ss.

⁹⁶ Sul punto v. S. CORONELLA, *op. cit.* (nt. 90), per il quale "(...) solo il d.lgs. n. 127/1991, infatti, ha finalmente stabilito in modo corretto il contenuto del bilancio, mettendo sullo stesso piano i due documenti (stato patrimoniale e conto economico, ovvero il conto dei profitti e delle perdite) e facendo inoltre assurgere la nota integrativa (generata dalla vecchia relazione degli amministratori) a parte integrante e inscindibile del medesimo (...)".

⁹⁷ Lo stato patrimoniale e il conto economico sono veri e propri documenti contabili, che si esprimono cioè con il linguaggio dei numeri. La nota integrativa ha, invece, carattere esplicativo dei primi due.

⁹⁸ La relazione ministeriale al decreto n. 127/1991 ha chiarito che la formula "rappresentare in modo veritiero e corretto" ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione "*true and fair view*" utilizzata dalla Direttiva. Inoltre e sempre secondo tale relazione, "(...) *l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio – né promettere ai lettori di esso – una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (...)*".

L'articolo 3, inoltre, stabilisce – con l'introduzione dell'articolo 2423-*bis* del Codice civile – alcuni postulati generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio, rappresentati dal principio di prudenza, di valutazione delle voci contabili nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale (cd. *going concern*), di competenza economica e di continuità dei criteri di valutazione adottati. A corollario del citato principio di prudenza va, inoltre, citato il criterio del costo storico, principio alla base delle valutazioni di bilancio secondo la disciplina del Codice Civile.

Infine, gli articoli che vanno dal 4 al 7 del decreto n. 127/1991 dispongono l'inserimento nel Codice civile degli articoli 2423-*ter*, 2424-*bis* e la riformulazione degli articoli 2424 e 2425, tutti destinati a regolare gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e di conto economico da adottare nella redazione del bilancio. L'articolo 9 del decreto in esame ha, inoltre, rivisitato l'articolo 2426 del Codice civile, disciplinando il contenuto della nota integrativa⁹⁹.

Nel contesto sopra descritto è opportuno soffermarsi brevemente sul ruolo dei principi contabili nazionali. Infatti, la scarsa attenzione prestata dal Legislatore nazionale alla disciplina del bilancio ha favorito la nascita, a fronte di una continua e sempre più rapida evoluzione dei fenomeni economici, di un corpo di norme tecnico – contabili, ovvero regole e convenzioni di matrice ragionieristica elaborate dalla dottrina aziendalistica e dalla prassi, finalizzate alla corretta redazione del bilancio. Tale insieme di regole, comunemente definite “principi contabili”, sono il risultato di studi e riflessioni sull'idoneità, sia di specifici criteri di rappresentazione delle operazioni della gestione aziendale nella sintesi di bilancio che dei criteri valutativi, talvolta alternativi, ammessi a realizzare in modo più adeguato la finalità di una rappresentazione attendibile del risultato economico e della situazione patrimoniale dell'impresa. In questo senso, i “principi contabili” sono quelle regole, inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di

⁹⁹ Gli articoli che vanno dal 25 al 44 sono destinati a disciplinare il bilancio consolidato.

contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori di bilancio.

Secondo opinione comune, diffusa in dottrina, la necessità di disporre di un *corpus* di principi contabili qualificati cui fare riferimento per la redazione del bilancio nacque con la menzionata legge n. 216/1974, nella parte in cui disponeva la revisione obbligatoria dei bilanci delle società quotate. La previsione di una certificazione obbligatoria imponeva, infatti, l'individuazione di regole ragionieristiche idonee a costituire il parametro da utilizzare per verificare la correttezza formale di un bilancio. In tal senso, l'articolo 4 del D.p.r. n. 136 del 1975, emanato in attuazione della citata legge n. 216, faceva riferimento ad una rilevazione dei fatti di gestione “(...) secondo corretti principi contabili (...)”.

Al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni in Italia non esisteva un insieme di principi contabili che, per diffusione e autorevolezza, potessero ritenersi “corretti” nel senso indicato dalla norma in questione. Pertanto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti istituì nel 1975 una Commissione con il compito di studiare le problematiche connesse all'introduzione dell'obbligatorietà della revisione contabile e della certificazione dei bilanci. Tale Commissione fu suddivisa in due gruppi di lavoro: uno per l'elaborazione dei “principi di revisione”, l'altro per la redazione dei “principi contabili”¹⁰⁰. Dalla metà degli anni '70, dunque, iniziò un'attività di produzione di appositi documenti che avevano come obiettivo quello di affrontare le problematiche di bilancio con un taglio prettamente pratico, ad integrazione delle lacunose disposizioni dettate dal Codice civile.

Sul punto va ricordato che la CONSOB, con delibera n. 1079 dell'8 aprile 1982¹⁰¹, individuò nei principi contabili elaborati dalla citata Commissione il punto

¹⁰⁰ La Commissione per la statuizione dei principi contabili fu successivamente allargata anche a rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e, conseguentemente, il gruppo di studio ha preso il nome di “Commissione Paritetica per la Statuizione dei Principi Contabili”.

¹⁰¹ La delibera CONSOB del 1982 è di particolare rilevanza in quanto è anche il primo documento ufficiale nel quale si menzionano i principi contabili internazionali redatti dallo IASC. In tale sede, la CONSOB prese atto dell'esistenza di principi contabili internazionalmente riconosciuti e ammise la possibilità di utilizzarli quale base di riferimento, quando non in contrasto con l'ordinamento vigente, e qualora quelli italiani fossero mancanti o incompleti. Per una ricostruzione del contesto in

di riferimento sia per le società quotate che per le società di revisione, rispettivamente, riguardo la redazione e la certificazione dei bilanci delle imprese mercantili ed industriali.

Nel corso della sua attività, la Commissione ha elaborato 31 principi contabili ed un documento interpretativo del principio contabile n. 12. La prima serie di undici principi è stata sostituita per adeguare i principi italiani alle disposizioni del d. lgs. n. 127/1991 e, in un momento successivo, ai principi contabili internazionali elaborati dallo IASC¹⁰².

Ritornando alla disposizione del decreto n. 136/1975, va osservato che essa spinse alcuni aziendalisti ad affermare che i principi contabili si ponevano, in quanto “usi” (art. 1, n. 4, delle preleggi), quali fonti del diritto, sebbene dovessero essere “corretti”: in sostanza, la correttezza dei principi contabili avrebbe implicato sia la conformità a sani e corretti precetti ragionieristici, sia la conformità alle norme di legge¹⁰³.

Successivamente, con l’art. 23, comma 2, del decreto n. 127/1991 le parole “(...) e ai corretti principi contabili (...)” vennero soppresse¹⁰⁴. La relazione al decreto affermò che la formula “(...) i fatti di gestione devono essere esattamente rilevati (...)” costituiva di per sé un implicito rinvio ai “corretti” principi contabili,

cui è maturata la decisione della CONSOB di indicare ufficialmente i principi contabili da utilizzare per la certificazione e la revisione dei bilanci v. V. MARASCO, *Delibera CONSOB sui principi contabili e di revisione: come si è originata e dove porta*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1982, p. 389 ss.

¹⁰² Occorre precisare che i principi contabili emanati dalla Commissione sono pienamente applicabili ai bilanci delle sole imprese mercantili, industriali e di servizi. Per i bilanci degli enti creditizi e finanziari, i principi elaborati dalle professioni contabili si affiancano alle direttive della Banca d’Italia e dell’ISVAP. Per quanto riguarda le società quotate (e le loro controllate), inoltre, la CONSOB può, ove lo ritenga necessario, fornire precisazioni ed interpretazioni a quanto disposto dai principi italiani ed internazionali.

¹⁰³ Sul punto v. M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d’esercizio*, Milano, 1998, p. 879 ss.

¹⁰⁴ In realtà, sul piano pratico, i revisori, al fine di dare un giudizio oggettivo ed attendibile sui bilanci della società, furono costretti ad utilizzare corretti principi contabili, in ciò confortati da un intervento della CONSOB (comunicazione 1° marzo 1994, n. 94001751), relativo alle modalità di redazione delle relazioni di certificazione del bilancio, con il quale la stessa affermò “(...) il riscontro della inosservanza da parte degli amministratori dei principi contabili di riferimento rappresenterà un segnale molto importante per il revisore, che dovrà tuttavia essere seguito da ulteriori accertamenti ai fini dell’espressione del giudizio professionale (...)”.

attribuendo a questi ultimi il ruolo di criterio interpretativo - integrativo delle norme di legge¹⁰⁵. La maggiore ampiezza delle disposizioni sul bilancio introdotte dal decreto n. 127/1991 eliminò le precedenti norme codicistiche, da alcuni definite “precetti normativi in forma indeterminata”¹⁰⁶, rendendo così meno massiccio il ruolo di norma integrativa rivendicato a favore dei principi contabili¹⁰⁷.

Va comunque osservato che il richiamo legislativo ai principi contabili risulta ancora presente nel nostro ordinamento giuridico, in quanto all’espressione “norme di un’ordinata contabilità” di cui all’articolo 2219 del Codice civile deve attribuirsi un significato più ampio, e quindi una portata sostanziale e non solo formale.

Inoltre, va evidenziato che le norme del Codice Civile in tema di bilanci fanno uso di termini tecnici, che sottendono concetti in tutto o in parte ignoti alla scienza giuridica. Si pensi all’articolo 2423-*bis* che parla di “(...) *proventi ed oneri di competenza (...)*” senza dare una definizione del “principio di competenza” o all’articolo 2425 che, in ordine al contenuto del conto economico, impone la separata indicazione di “(...) *proventi e oneri straordinari (...)*” senza dare all’interprete alcuna indicazione circa la distinzione fra componenti di reddito “ordinari” e “straordinari”.

¹⁰⁵ Non sembra, tuttavia, che questa modifica incida sul problema della individuazione dei principi contabili, che sono in ogni caso presupposti delle norme civili: la correttezza dei principi contabili, infatti, condiziona la correttezza della rappresentazione fornita dal bilancio e, pertanto, continua ad essere implicitamente richiesta dall’articolo 2423, comma 2, del Codice Civile. In senso sostanzialmente conforme cfr. S. FORTUNATO, *Approccio legalistico e principi contabili in tema di strutture e valutazioni di bilancio*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1992, I, 465 ss., per il quale “(...) *il richiamo ai principi contabili non può cancellarsi con un colpo di spugna (...)*”.

¹⁰⁶ Sul punto v. G. TOMMASIN, *I principi contabili in Italia*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1982, p. 1 ss.

¹⁰⁷ La soppressione dell’articolo 4 del D.p.r. n. 135/1975 avrebbe lo scopo di eliminare un riferimento che era diventato superfluo. Infatti, come chiarito anche dalla sentenza 28 aprile 1998, n. 572, pronunciata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, “(...) *il riferimento ai corretti principi contabili di cui all’art. 4 d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, anche a seguito della sua eliminazione testuale avvenuta ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127, deve considerarsi implicito anche nella vigente normativa. Infatti, il sistema di regole tecniche cui detti principi si sostanziano svolge una funzione integrativa delle norme di legge in tema di formazione del bilancio d’esercizio, il quale deve essere redatto in modo da fornire con chiarezza la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, nonché del risultato economico dell’impresa (...)*”.

Senza volersi addentrare nella tematica delle fonti, che esula dalle finalità del presente lavoro, può comunque sostenersi che il bilancio è rimasto disciplinato da due tipi di norme, giuridiche e tecniche. I due tipi di norme, sul piano della cogenza, si pongono evidentemente su piani del tutto diversi, ma con riferimento all'oggetto esse si presentano complementari, con norme tecniche al servizio delle norme giuridiche. I principi contabili hanno funzione integrativa, in tutti i casi in cui le norme di legge risultano insufficienti a definire la disciplina concreta della fattispecie.

I principi contabili nazionali, pur rappresentando un autorevole punto di riferimento per la redazione dei bilanci delle imprese, non possiedono però il carattere di “generale accettazione”. Tale lacuna è stata una delle cause che ha favorito la nascita dell'OIC. Il requisito della “generale accettazione” è infatti conseguibile solo se tutti i soggetti interessati alla materia del bilancio, e non solo la professione contabile, partecipano in maniera paritetica ed indipendente alla formazione dei predetti principi.

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) nasce, dunque, dall'esigenza - avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane - di costituire un organismo nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile¹⁰⁸. Esso ha lo scopo di predisporre i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, nonché dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. In tal senso, l'OIC ha curato la revisione dei principi contabili emanati a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori

¹⁰⁸ L'Organismo Italiano di Contabilità si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di Fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia. In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: per la professione contabile, l'Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri; per i *preparers*, l'Abi, l'Andaf, l'Ania, l'Assilea, l'Assonime, la Confagricoltura, la Confapi, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria e la Lega delle Cooperative; per gli *users*, l'Aiaf, l'Assogestioni e la Centrale Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana. I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, nonché le Autorità Regolamentari di Settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il loro favore all'iniziativa.

Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. Inoltre, in coordinamento con le attività degli altri *standard setters* europei, l'organismo in questione fornisce un supporto tecnico in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive comunitarie in materia contabile.

Fin dalla costituzione l'OIC ha svolto, da un lato, un'attività consultiva nei confronti di organismi contabili internazionali (tra cui lo IASB, relativamente all'applicazione dei principi IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico italiano), oltre che del legislatore nazionale, dall'altro lato, un'attività interpretativa di specifici provvedimenti legislativi.

3.2. I RIFERIMENTI AI “PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI” NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA ANTECEDENTE AGLI IAS/IFRS.

Già antecedentemente al Regolamento n. 1606/2002, nonché all'ammodernamento delle Direttive contabili, nell'ordinamento italiano erano intervenute alcune disposizioni legislative che, anticipando le citate normative comunitarie, richiamaivano l'applicazione dei principi contabili internazionali.

L'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della intermediazione finanziaria, cd. “TUIF”)¹⁰⁹, ad esempio, ha rappresentato il primo tentativo di fornire una risposta concreta alle esigenze di competitività delle multinazionali italiane, quotate in mercati diversi e caratterizzate da una crescente globalizzazione. In particolare, nella menzionata disposizione veniva prevista la possibilità, per gli emittenti strumenti finanziari quotati (sia in mercati regolamentati italiani e di altri Paesi dell'Unione Europea che in mercati

¹⁰⁹ Sul disposto dell'articolo 117 TUIF cfr. S. FORTUNATO, *op. cit.* (nt. 83), e P. PISCITELLO, *Commento sub articolo 117*, in G. CAMPOBASSO (a cura di), “D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Commentario al testo unico della finanza”, vol. 2, Torino, 2002, p. 966 ss.

extra comunitari) di redigere il bilancio consolidato secondo principi contabili diversi da quelli contenuti nelle disposizioni vigenti in materia¹¹⁰.

Tali principi, da individuarsi mediante regolamento del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovevano essere riconosciuti in ambito internazionale e risultare compatibili con le direttive contabili dell'Unione Europea.

La norma attribuiva, inoltre, alla CONSOB il potere di proporre i nuovi principi contabili, d'intesa con la Banca d'Italia (per le banche e gli istituti di credito e le società finanziarie) e l'ISVAP (per le imprese di assicurazione e riassicurazione).

Come evidenziato da alcuni¹¹¹, l'articolo 117 in questione ha indubbiamente avuto il merito di fornire una prima apertura alla possibilità di redigere il bilancio consolidato secondo principi contabili riconosciuti in ambito internazionale ma, tuttavia, non risulta aver mai avuto alcuna concreta applicazione. Agli interpreti si sono, infatti, presentate notevoli difficoltà in ordine all'individuazione del *corpus* di principi contabili internazionali cui il Legislatore intendeva fare riferimento. Come già evidenziato nel precedente paragrafo 2, nel 1998 – anno di entrata in vigore dell'articolo 117 del TUIF – il processo comunitario per l'individuazione dei principi contabili internazionali di riferimento (Ias/Ifrs o GAAP statunitensi) era stato appena avviato, venendosi a perfezionare solo in un momento successivo.

Ad oggi, sebbene l'articolo 117 in questione non sia stato esplicitamente abrogato, esso deve in ogni caso ritenersi venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento n. 1606/2002. Per tale motivo, devono ritenersi non più esercitabili i poteri attribuiti al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Economia e delle Finanze relativi all'individuazione con regolamento di principi contabili

¹¹⁰ Ci si riferisce alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 127/1991, n. 87/1992 e n. 173/1997, recanti rispettivamente disposizioni in materia di bilancio delle società industriali e commerciali, bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari e bilancio delle società di assicurazione e riassicurazione.

¹¹¹ Cfr. in tal senso lo Studio n. 8, Documento n. 22 del 26 settembre 2002, *L'impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria*, emanata dalla Fondazione Luca Pacioli.

riconosciuti in ambito internazionale. Lo stesso dicasi per il potere di “proposta” riconosciuto alla CONSOB, da esercitarsi congiuntamente con la Banca d’Italia ovvero con l’ISVAP.

In stretta connessione con il citato articolo 117 va, inoltre, richiamata la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 (legge delega per la riforma del diritto societario italiano). Il processo comunitario di riforma della disciplina dei bilanci si è, infatti, sviluppato in parallelo al processo italiano di riforma del diritto societario¹¹², con una naturale influenza del dibattito in corso a livello europeo sulle scelte operate dal Legislatore italiano.

Relativamente alla revisione della disciplina del bilancio d’esercizio, la citata legge richiedeva una riforma ispirata ad alcuni principi e criteri direttivi, tra cui quello di “(...) *prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente (...)*”.

Tuttavia, malgrado la riforma abbia apportato numerose modifiche alla disciplina del bilancio, esse sono state, prevalentemente, di natura formale, senza che venissero rivisti i principi fondamentali di redazione di tale documento¹¹³. L’influenza del processo europeo di armonizzazione e di progressiva adozione degli Ias/Ifrs sulla revisione della disciplina di bilancio ha avuto, in altri termini, un impatto più formale che sostanziale.

¹¹² La riforma del diritto societario, infatti, è stata prevista con la legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, e attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (nonché con i due decreti “correttivi” n. 37 e 310 del 2004). Per una panoramica delle problematiche sollevate dalla riforma sia sul piano giuridico, sia su quello tecnico contabile, si rinvia a N. ABRIANI e T. ONESTI (a cura di), *La riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto* (Atti del Convegno di Foggia, 12 e 13 giugno 2003), Milano, 2004. In generale, per un inquadramento del nuovo diritto societario risultante dalla riforma del 2003, M. RESCIGNO e A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative*, Milano, 2004; M. BUSSOLETTI e M. DE BIASI, Artt. 2423-2435, in G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, (a cura di), “*Commentario - Società di capitali*”, Napoli, 2004, 984 ss.

¹¹³ Sul punto v. G. E. COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in P. ABBADESSA e G. B. PORTALE (dir. da), “*Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*”, vol. III, Milano, 2007, 155.

Va infatti evidenziato, *in primis*, che i decreti delegati attuativi hanno trascurato l'individuazione dei soggetti per i quali prevedere la redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali. Allo stesso, nel confermare nuovamente il principio di prudenza e il correlato criterio del costo storico nella redazione del bilancio di esercizio, si è ignorato il ridimensionamento che tali regole subiscono all'interno del sistema Ias/Ifirs¹¹⁴.

La stessa modifica apportata all'articolo 2423-bis, comma 1, punto 1, del Codice Civile, relativa alla possibilità di tener conto, nella valutazione delle voci, della "(...) *funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (...)*" non è stata interpretata in maniera univoca dalla dottrina. Alcuni, infatti, hanno sostenuto che questa previsione avrebbe introdotto nell'ordinamento italiano il principio di prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), che costituisce uno dei principi caratterizzanti del sistema Ias/Ifirs¹¹⁵. Altri, invece, osservano che la valutazione della funzione economica è comunque subordinata al principio di prudenza. La regola principale resterebbe, pertanto, quella per cui la valutazione va effettuata secondo prudenza e, solo in via accessoria, è possibile tener conto della funzione economica dell'elemento considerato (senza, tuttavia, essere obbligati a trarne alcuna conseguenza).

La novità di maggior rilievo introdotta dalla riforma italiana nella disciplina del bilancio, dunque, resta l'eliminazione della possibilità di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in applicazione di norme tributarie, conseguenza, questa, dell'abrogazione dell'articolo 2426, comma 2, del Codice Civile, su cui si tornerà più oltre.

¹¹⁴ Sul punto v. M. CARATTOZZOLO, *Le innovazioni della riforma in tema di bilanci: il punto di vista dell'azionalista*, in N. ABRIANI e T. ONESTI (a cura di), *op. cit.*

¹¹⁵ In tema si veda I. VACCA, *Gli IAS/IFRS e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in Riv. Dir. trib., I, 2006, 757 e ss.

3.3. IL DECRETO 38/2005: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE.

Come evidenziato nel precedente paragrafo 2.2, il Regolamento n. 1606/2002 concedeva agli Stati membri un'opzione per introdurre – nei rispettivi ordinamenti – specifiche norme che imponessero o consentissero, alle società con titoli negoziati in un mercato regolamentato nonché alle altre società, la redazione del bilancio d'esercizio in base agli Ias/Ifrs.

Il Legislatore italiano si è avvalso delle facoltà concesse dal citato Regolamento mediante l'articolo 25 della legge n. 306 del 31 ottobre 2003, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (cd. "Legge comunitaria 2003"). In base a tale disposizione, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base di principi e criteri direttivi che prevedevano l'obbligo degli Ias/Ifrs per la redazione del bilancio d'esercizio, da parte delle società quotate, nonché per la redazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato da parte delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (art. 116 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e da parte delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Veniva, inoltre, prevista l'adozione obbligatoria degli Ias/Ifrs per la predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese assicurative, pur se l'obbligo relativo al bilancio d'esercizio era limitato al solo caso di società quotate non tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Alle società diverse da quelle menzionate (oltre che da quelle obbligate dal Regolamento n. 1606/2002) il Legislatore ha attribuito la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio e quello consolidato secondo i principi Ias/Ifrs, prevedendo la sola esclusione delle società rientranti nei parametri dimensionali di cui all'articolo 2435 *bis* del Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Successivamente, le disposizioni della Legge comunitaria sopra citata hanno trovato attuazione con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante – per

l'appunto – disposizioni per l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento n. 1606/2002.

Relativamente ai contenuti civilistici di tale decreto va evidenziato che lo stesso assolve a una duplice funzione: (a) una funzione di raccordo tra l'utilizzo degli Ias/Ifrs e le cosiddette funzioni "organizzative" del bilancio¹¹⁶ e (b) una funzione di esercizio delle opzioni consentite dal regolamento Ias/Ifrs.

Sotto il primo profilo, il decreto in esame è intervenuto con apposite disposizioni, finalizzate ad evitare che utili non realizzati potessero essere distribuiti o imputati a capitale sociale, o utilizzati per assorbire perdite di bilancio. Tale fenomeno è riconducibile all'adozione nel sistema Ias/Ifrs del criterio del *fair value* in luogo del costo storico, con conseguente possibile iscrizione in bilancio di utili non iscrivibili secondo i criteri codicistici tradizionali. Pertanto, attraverso una serie di regole - peraltro di non sempre facile applicazione - il Legislatore italiano ha tentato di preservare quella funzione organizzativa del bilancio, che consente di individuare la parte di reddito non affetta dal vincolo della indisponibilità tra i soci o l'ammontare delle riserve non eroso dalle perdite. Tale scelta è stata preferita rispetto alla strada, alternativa, di obbligare le imprese a redigere un "doppio bilancio" (un bilancio redatto secondo i criteri Ias/Ifrs ed un bilancio redatto secondo le regole ordinarie), evitando così appesantimenti amministrativi e relativi costi¹¹⁷.

¹¹⁶ Sul punto v. E. RUGGIERO – G. MELIS, *Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l'esperienza italiana*, in *Rassegna Tributaria* n. 6, 2008, p.1624, per i quali "(...) mediante la funzione organizzativa o regolatoria, l'informazione contabile diventa, nelle organizzazioni d'impresa più complesse, la spina dorsale di un sistema di imputazione di diritti ed obblighi, a regolazione degli interessi di carattere patrimoniale che attorno a tali organizzazioni convergono. Il diritto recepisce l'uso della contabilità come modalità organizzativa dell'impresa per dirimere e discernere, compiti, responsabilità e pretese che sul patrimonio aziendale si appuntano e si distribuiscono. È il caso delle società per azioni, il cui funzionamento si articola secondo un piano di responsabilità operative fondato primariamente sul patrimonio sociale misurato dalla contabilità (...)".

¹¹⁷ Tale scelta è stata, ad esempio, adottata in Germania (*Bilanzrechtsreformgesetz* del 4 dicembre 2004) e risulta aver dato luogo a reazioni piuttosto critiche o, comunque, non essere stata favorevolmente apprezzata dai destinatari della disciplina. All'estremo opposto si è invece posizionato l'ordinamento della Gran Bretagna che, nel consentire (e non nell'imporre) alle *companies* di optare nella redazione del bilancio d'esercizio fra gli UK GAAP e gli Ias/Ifrs non ha dettato alcuna regola particolare in merito alla disciplina degli utili realizzati e distribuibili. Sul punto v. S. FORTUNATO, *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in *Rivista delle Società*, 2007, 05, p. 941 ss.

La seconda delle funzioni del decreto n. 38/2005 è, invece, quella relativa alla individuazione della sfera soggettiva ed oggettiva di applicazione dei principi Ias/Ifrs.

In linea generale, l'esercizio dell'opzione prevista dal regolamento n. 1606/2002 è avvenuto con una notevole propensione all'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dei principi contabili internazionali; conseguentemente, l'atteggiamento assunto dall'Italia è stato da molti criticato. Infatti, considerate le differenze strutturali tra il bilancio d'esercizio tradizionale - veicolo di una informazione funzionale alla determinazione del risultato economico dell'esercizio - e il bilancio Ias/Ifrs - concepito come veicolo di un'informativa funzionale alle scelte degli investitori operanti nel mercato dei capitali e degli strumenti finanziari, sarebbe stato maggiormente opportuno, secondo tale corrente di pensiero, mantenere l'adozione dei principi contabili internazionali per la sola redazione del bilancio consolidato che, a far data dal decreto n. 127/1991, assolve nel nostro ordinamento ad una funzione genuinamente informativa e non ad una funzione organizzativa¹¹⁸.

Altri¹¹⁹, invece, hanno espresso apprezzamento per le scelte operate con il decreto n. 38/2005, in quanto coerenti con un ormai avviato processo di convergenza tra il bilancio Ias/Ifrs e quello redatto con criteri tradizionali, che coinvolge anche le imprese escluse dal novero dei soggetti Ias/Ifrs in virtù della modernizzazione delle direttive contabili realizzata mediante le direttive 2001/65 e 2003/51¹²⁰.

¹¹⁸ In proposito vedi COLOMBO-OLIVIERI, *Il bilancio consolidato*, nel *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, vol. 7/1, Torino, UTET, 1994, p. 956 ss. Peraltro, non sembra che la valutazione in merito alla funzione precipua del bilancio consolidato debba essere diversa nel caso in cui, avendo la società adottato il modello di amministrazione dualistico, è testualmente prevista l'approvazione del bilancio consolidato medesimo.

¹¹⁹ V. S. FORTUNATO, *op. cit.* (nt. 62).

¹²⁰ Sul punto si rimanda a quanto chiarito nel successivo paragrafo 3.5.

3.4. IL DECRETO 38/2005: PROFILI SOGGETTIVI E DISPOSIZIONI CONTABILI.

Il decreto n. 38/2005 individua i soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali, operando alcune distinzioni, sia con riferimento al bilancio consolidato, sia relativamente al bilancio d'esercizio. Come già anticipato in precedenza, il Legislatore italiano ha favorito la massima diffusione degli Ias/Ifrs, estendendo la loro applicazione anche ai bilanci individuali delle imprese, con conseguente necessità di adottare importanti scelte di fondo al fine di gestire le ricadute operative, sia sotto il profilo civilistico che tributario, di una tale scelta¹²¹.

In relazione al bilancio consolidato, l'articolo 3 del decreto n. 38 dispone l'obbligo di redazione di tale documento adottando gli Ias/Ifrs, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005, per i seguenti soggetti: (a) le società quotate, (b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 del d.lgs. n. 58/1998, le banche e le società ad esse assimilate in quanto intermediari finanziari (SIM, SGR, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, ecc.), le imprese di assicurazioni. Tale redazione, invece, è facoltativa – con la medesima decorrenza temporale – per le società rientranti nell'area di consolidamento - e perciò incluse nel bilancio consolidato di quelle in precedenza enumerate - ed alle società che sono tenute a redigere il bilancio consolidato.

Con riferimento, invece, al bilancio d'esercizio, l'articolo 4 prevede l'obbligo di redigere tale documento secondo i criteri Ias/Ifrs per le società quotate, le società con strumenti "diffusi" e le società bancarie ed assimilate, nonché per le imprese di assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato, tutte con decorrenza dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. Anche in tal caso, la redazione secondo i criteri Ias/Ifrs è facoltativa per le società incluse nel bilancio consolidato delle precedenti, le società tenute alla redazione del bilancio consolidato che hanno

¹²¹ Cfr. in tal senso E. GRANATA, *L'applicazione degli Ias/Ifrs alle banche*, (Atti del Convegno "IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006) in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n. 308, Milano, 2007.

optato per la sua redazione secondo gli Ias/Ifrs e le società incluse nel bilancio consolidato di queste ultime¹²².

Va osservato che nelle ipotesi facoltative, sia relativamente al bilancio consolidato che a quello d'esercizio, il decreto in discussione prevede la irrevocabilità della scelta di adottare gli Ias/Ifrs per la redazione di tali documenti, salvo il caso in cui ricorrano circostanze eccezionali, idonee a giustificare la delibera di revoca, le quali andranno adeguatamente illustrate nella nota integrativa, "(...) unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (...)" consolidato ovvero della singola società. Viene in ogni caso previsto che il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è stata deliberata la revoca della scelta venga redatto in conformità ai principi contabili internazionali¹²³.

Proseguendo nell'esame dei contenuti del decreto, l'articolo 5 reca la disciplina dei "casi eccezionali". In sostanza, qualora l'applicazione di una disposizione prevista dagli *standards* internazionali risulti incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la predetta disposizione non deve essere applicata (cd. *overriding rule*), salvo l'obbligo di iscrivere gli utili eventualmente derivanti dalla deroga nel bilancio d'esercizio in un'apposita riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato¹²⁴.

¹²² Sul punto v. anche A. PROVASOLI, *La modifica alla disciplina di bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 3, 2003.

¹²³ Al riguardo la Relazione illustrativa al decreto n. 38/2005 chiarisce che "(...) al fine di evitare comportamenti opportunistici, la scelta di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali. Un esempio di circostanze eccezionali può essere quella di cessione di una società da parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali ad un gruppo che adotta le disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. In tale situazione, il mantenimento da parte della società ceduta di un sistema informativo - contabile non compatibile con quello del gruppo acquirente imporrebbe costi amministrativi non ragionevoli (...)".

¹²⁴ Nell'interpretazione prevalente, gli utili in questione, oltre a non essere distribuibili, non possono essere direttamente usati per neutralizzare le perdite dell'esercizio; essi, peraltro, divenendo posta di patrimonio netto a tutti gli effetti, fronteggiano le perdite al pari di tutte le altre poste. Cfr. in tal senso M. BUSSOLETTI, *L'influenza degli Ias/Ifrs su determinazione degli utili e impiego delle riserve*, (Atti del Convegno "IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006) in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale* n. 308, Milano, 2007.

Al riguardo è stato correttamente precisato che tale disposizione costituisce “(...) la “*valvola di sicurezza*” di ogni sistema di diritto contabile, che vale ad immunizzarlo contro il rischio di applicazioni eccessivamente rigide di norme non sempre adeguate rispetto al caso nuovo, non previsto dalla norma e del tutto singolare (...)”¹²⁵.

Le disposizioni di natura prettamente contabile del decreto n. 38/2005, contenute negli articoli 6 e 7, trovano il loro fondamento nella funzione organizzativa del bilancio di cui si faceva cenno in precedenza¹²⁶. La scelta operata dal Legislatore italiano si è orientata verso l’assunzione di un risultato di bilancio determinato in conformità ai criteri Ias/Ifirs, quale unico valore espressivo della *performance* aziendale, ma, al fine di evitare che la distribuzione di utili non realizzati potesse ledere l’integrità del capitale sociale, si è reso necessario prevedere alcuni meccanismi che, a seguito della distribuzione medesima, consentissero la permanenza nei conti delle società di riserve disponibili di importo pari alla quota di dividendi corrispondente ai maggiori valori, rispetto al costo storico, evidenziati nel conto economico. In altri termini, le scelte operate con il decreto n. 38/2005 sono fondate su un principio di tendenziale neutralizzazione degli effetti incrementativi degli utili o del patrimonio netto, derivanti dall’applicazione del *fair value* rispetto alla tradizionale adozione del costo storico¹²⁷.

¹²⁵ Cfr. in tal senso G. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.* (nt. 50).

¹²⁶ La Relazione illustrativa al decreto n. 38/2005 si esprime sul punto affermando che “(...) *i principi contabili internazionali fanno largo uso del criterio di valutazione al fair value. Le rivalutazioni e le svalutazioni connesse all’uso di tale criterio sono spesso imputate a conto economico e contribuiscono, anche in misura rilevante, alla determinazione del risultato dell’esercizio. L’impostazione finora in vigore in Italia circa la distribuibilità degli utili e la determinazione della consistenza patrimoniale è fondata, con eccezioni anche rilevanti, sui proventi effettivamente conseguiti. Ovviamente le rivalutazioni da fair value non possono essere considerate tali, tra le eccezioni di rilievo attualmente vigenti si segnala la possibilità che hanno le banche italiane di imputare a conto economico le rivalutazioni e le svalutazioni al cd. trading book, che possono essere liberamente distribuite. Le disposizioni inserite nell’articolo 6 limitano, per ragioni di prudenza, la possibilità di distribuire utili e riserve derivanti dall’applicazione del criterio di valutazione al fair value. Analogamente a quanto accade con le attuali disposizioni di valutazione per le banche italiane, il limite non opera per le rivalutazioni riferibili all’operatività in strumenti finanziari di negoziazione, in cambi e coperture (...)*”.

¹²⁷ S. FORTUNATO, *op. cit.* (nt. 83) evidenzia che la soluzione prescelta dal Legislatore italiano con il decreto n. 38/2005 è alquanto complessa ma essa “(...) *trova il suo precedente nella stessa IV direttiva comunitaria nel già richiamato art. 33 che disciplina una riserva di rivalutazione*

A tale proposito, l'articolo 6 prevede un regime di indisponibilità degli utili formati mediante l'imputazione a conto economico dei plusvalori emersi dalla valutazione a *fair value* di elementi patrimoniali, ed introduce inoltre una specifica disciplina sulla disponibilità e sulla distribuibilità delle riserve costituite o movimentate a fronte dei plusvalori da *fair value* imputati direttamente a patrimonio netto ed emersi a seguito della valutazione a *fair value*, oppure di quella eseguita in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali (cd. *first-time adoption*)¹²⁸. In particolare, per quanto riguarda i plusvalori da *fair value* attribuiti a conto economico, l'articolo 6, primo comma, lettera a), vieta la distribuzione di “(...) *utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto (...)*”. Tale norma, peraltro, trova più completa specificazione nel successivo secondo comma dell'articolo, ove è prescritto che gli utili corrispondenti alle plusvalenze da *fair value* vengano imputati a una riserva indisponibile di patrimonio netto, la quale – nell'ipotesi di utili netti d'esercizio inferiori alle plusvalenze medesime – deve trovare comunque copertura mediante l'utilizzo di riserve di utili disponibili o, in caso di insufficienza di queste ultime, vincolando a tal fine utili degli esercizi successivi¹²⁹.

Il vincolo di distribuibilità degli utili attribuiti alla riserva descritta è, tuttavia, destinato a cadere per effetto (e nella misura) del realizzo effettivo delle plusvalenze imputate alla riserva stessa, il quale può avvenire – come espressamente affermato dalla norma – anche per il tramite dell'ammortamento delle attività cui tali

indistribuibile in caso di applicazione dei metodi alternativi di valutazione rispetto al costo storico (...)”.

¹²⁸ Sull'argomento v. G. STRAMPELLI, *Le riserve da fair value: profili di disciplina e riflessi sulla configurazione e la natura del patrimonio netto*, in *Rivista delle Società*, 2006.

¹²⁹ Sul punto v. anche A. QUAGLI, *Le “riserve IAS” nel d.lgs. n. 38/2005 e il riflesso sulla politica dei dividendi: una proposta per l'informativa sugli utili distribuibili*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2006, 04, 745.

plusvalenze si riferiscono, oppure della svalutazione del valore di bilancio delle medesime. L'ultimo comma dell'articolo 6, dispone, inoltre, il divieto di distribuzione di utili finché la riserva in esame risulti inferiore alle plusvalenze da *fair value* direttamente imputate a conto economico, esistenti alla data cui si riferisce il bilancio.

Analogo regime di indisponibilità viene, peraltro, dettato con riferimento alle riserve formate o movimentate direttamente (quindi, senza alcuna preventiva imputazione a conto economico) da plusvalori da valutazione a *fair value* di strumenti finanziari e attività¹³⁰.

Tale regime di indisponibilità per entrambe le categorie di riserve, poi, è confermato dal quarto comma dell'articolo, anche ai fini della imputazione a capitale, nonché delle operazioni relative alla distribuzione di dividendi ai possessori di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale di un determinato settore (art. 2350, terzo comma, del Codice Civile), all'acquisto delle azioni proprie (art. 2357, primo comma, del Codice Civile) o della controllante (art. 2359 *bis*, del Codice Civile) oppure ad altre operazioni sulle proprie azioni (art. 2358, terzo comma, del Codice Civile), alla partecipazione agli utili di promotori, soci fondatori e amministratori (art. 2432 del Codice Civile) e alla distribuzione degli utili nelle società a responsabilità limitata (art. 2478 *bis*, quarto comma, del Codice Civile)¹³¹.

A fronte di tali limitazioni alla distribuzione e alla disponibilità delle differenze da *fair value*, il quinto comma dell'articolo 6 prevede una eccezione, in base alla quale la riserva di utili, formata tramite diretta imputazione a conto economico, può essere impiegata per coprire le perdite d'esercizio, dopo aver previamente utilizzato, a tal fine, le riserve di utili disponibili e la riserva legale. Nell'ipotesi richiamata,

¹³⁰ Si veda anche L. MIELE, *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in *Corriere Tributario* n. 1, 2005.

¹³¹ Vedasi M. CARATOZZOLO, *I principali problemi giuridici posti dall'introduzione dei principi Ias/Ifrs*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 1, 2005.

tuttavia, è prevista una misura di cautela analoga a quella sopra evidenziata in merito alla costituzione della medesima riserva da *fair value*, consistente nell'obbligo di reintegro della stessa mediante gli utili degli esercizi successivi.

Da ultimo, va fatto un cenno alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto n. 38/2005, il quale affronta la problematica delle variazioni di patrimonio netto rilevate in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, tramite una disciplina coerente con le disposizioni dettate dall'articolo 6, sopra esaminate. Infatti, in analogia con quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera b), le riserve da *fair value* relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al *fair value* sono assoggettate al regime previsto dalla norma da ultimo menzionata, mentre, coerentemente con quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, il saldo delle differenze positive e negative di valore, relative agli strumenti finanziari di negoziazione, nonché all'operatività in cambi e di copertura, è attribuito a riserve disponibili e liberamente distribuibili.

Successivamente, mediante il quarto e il quinto comma dell'articolo 7, viene disciplinato il trattamento degli incrementi patrimoniali conseguenti al ripristino del costo storico di attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti, ma non assoggettabili ad ammortamento secondo i principi Ias/Ifrs, nonché quello degli incrementi di valore riconducibili all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri imputati a conto economico, prevedendo che gli stessi debbano essere imputati a riserve disponibili.

Il sesto comma dell'articolo in esame ha, invece, ad oggetto il trattamento degli incrementi patrimoniali conseguenti al ricorso alla facoltà, prevista dall'Ifrs 1, di sostituire il costo storico delle attività materiali con il relativo *fair value*, così procedendo – sulla base di quest'ultimo – alla nuova determinazione degli ammortamenti e delle svalutazioni. Tale disposizione prescrive, dunque, un particolare regime che, pur non precludendo del tutto la possibilità di disporre dei suddetti incrementi di valore, risulta particolarmente restrittivo. La norma in esame,

infatti, dispone che gli incrementi di valore emersi siano discrezionalmente attribuiti a capitale sociale¹³² oppure a riserva, con la precisazione che in tale ultimo caso la riserva così formata può essere ridotta solamente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2445, secondo e terzo comma, del Codice Civile in materia di riduzione del capitale sociale¹³³. La riserva in oggetto, poi, è utilizzabile ai fini della copertura delle perdite ma, similmente a quanto rilevato con riguardo alle disposizioni dell'articolo 6 sopra descritte, sussiste un limite alla distribuzione degli utili degli esercizi successivi, finché la riserva non risulti reintegrata oppure ridotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria¹³⁴.

Infine, è da rilevare come l'articolo 7 del decreto n. 38/2005 preveda una categoria residuale di differenze di valore ulteriore rispetto a quelle espressamente disciplinate ai commi precedenti, disponendo che le stesse siano imputate, se di importo complessivo positivo, ad una specifica riserva indisponibile di patrimonio netto, la quale si libera negli esercizi successivi per la parte che eccede le differenze positive esistenti alla data di riferimento del bilancio.

¹³² Al riguardo, non possono non sollevarsi perplessità circa la formulazione della norma, in particolare per quanto riguarda l'imputazione diretta a capitale sociale degli incrementi di valore in oggetto, la quale contrasterebbe palesemente con la disciplina civilistica relativa all'aumento di capitale a titolo gratuito nonché con le disposizioni inerenti le competenze degli organi sociali. Sull'argomento, cfr. G. STRAMPELLI, *op. cit.* (nt. 128).

¹³³ In particolare, il secondo e il terzo comma dell'articolo 2445 del Codice Civile dispongono che *"(...) l'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (...)".*

¹³⁴ Si veda al riguardo anche la Guida Operativa n. 4 pubblicata dall'OIC sulla disciplina della distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, reperibile sul sito internet www.fondazioneoic.it.

3.5. IL PROCESSO DI CONVERGENZA DELLA DISCIPLINA DI BILANCIO CIVILISTICA VERSO IL SISTEMA IAS/IFRS.

La coesistenza in un medesimo mercato di società, magari in concorrenza reciproca, i cui risultati vengono quantificati in base a criteri contabili diversi non sarebbe stata, per una molteplicità di ragioni, accettabile né sostenibile nel lungo periodo. Per tale motivo, quando l'OIC istituì una Commissione di studio (poi trasformata subito, *ratione materiae*, in due Commissioni o Sottocommissioni, rispettivamente civilistica e fiscale) per la preparazione di una bozza di articolato di attuazione della delega dell'articolo 25 della Legge comunitaria 2003, ci si convinse ben presto che non sarebbe bastato redigere norme che attuassero *sic et simpliciter* quella delega, che cioè si limitassero – da un lato – a stabilire con precisione quali società dovevano e quali potevano redigere i loro bilanci (consolidati e/o d'esercizio) in base ai criteri Ias/Ifrs e – dall'altro – che salvaguardassero il principio della conservazione dell'integrità del capitale in presenza di utili e plusvalenze non realizzati. Occorreva, infatti, tentare di ridurre le differenze di disciplina tra bilanci redatti in base agli Ias/Ifrs e bilanci redatti secondo il Codice Civile.

Il progetto iniziale era quello di prolungare di un anno la durata della delega contenuta nella citata legge comunitaria, al fine di unificare i momenti di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 1606/2002 con quello di predisposizione delle modifiche alla disciplina di bilancio contenuta nel Codice Civile. Tuttavia, il prolungamento della delega non ebbe luogo e fu, pertanto, necessario stralciare dal “progetto unitario” le regole finalizzate ad assicurare, in presenza di bilanci redatti al *fair value*, la conservazione del capitale.

Lo strumento nelle mani del Legislatore italiano per realizzare la convergenza della disciplina codicistica verso i principi Ias/Ifrs era rappresentato dal recepimento delle Direttive di “modernizzazione contabile” n. 2001/65 e n. 2003/51¹³⁵.

¹³⁵ Sul punto si fa rimando a quanto illustrato nel precedente paragrafo 2.3.

La Direttiva 27 settembre 2001, n. 65, recante la sostituzione del modello del costo storico con quello del *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari, è stata recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394 “(...) *con modalità estremamente conservatrici: non è stato previsto né l’obbligo né la facoltà di valutare gli strumenti finanziari al fair value nei prospetti contabili del bilancio, e ci si è sostanzialmente limitati (...) ad introdurre nel c.c. l’art. 2427-bis, che impone di includere in nota integrativa informazioni sul fair value degli strumenti finanziari (...)*”¹³⁶. In sostanza, il legislatore ha optato per l’introduzione del criterio del *fair value* nei bilanci delle società solo a fini informativi (articolo 2427 *bis* del Codice Civile).

La Direttiva 18 giugno 2003, n. 51, la quale consente agli Stati membri di adottare schemi di stato patrimoniale basati sulla distinzione tra voci di carattere corrente e non corrente e, soprattutto, la valutazione al *fair value* di determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari, è stata anch’essa recepita in modo parziale mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. Il citato decreto ha, infatti, recepito la sola parte obbligatoria della Direttiva, intervenendo essenzialmente sulle disposizioni codicistiche relative alla relazione di gestione (articolo 2428 del Codice Civile) e alla relazione del revisore (articolo 2409 *ter* del Codice Civile)¹³⁷.

Tali provvedimenti hanno segnato un primo, seppur parziale, avvicinamento agli Ias/Ifrs delle disposizioni nazionali in materia di bilancio dei soggetti che, per scelta o per divieto, non applicano tali principi. Tuttavia, vi è stato un atteggiamento molto prudentiale in sede di recepimento dei citati provvedimenti comunitari.

¹³⁶ Cfr. in tal senso G. E. COLOMBO, *Relazione introduttiva*, (Atti del Convegno “IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006) in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n. 308, Milano, 2007.

¹³⁷ Per un primo commento di tale decreto si fa rimando a C. SOTTORIVA, *L’attuazione della direttiva 2003/51/CE con il D. L.gs. n. 32/2007*, in Società, 2007, 657 ss. L’autore evidenzia che il contenuto del decreto si basa, in larga parte, sui pareri elaborati dall’OIC nel dicembre 2006.

La legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007) ha previsto che il Governo provveda ad emanare, entro diciotto mesi, dei decreti con i quali recepire la parte facoltativa delle due Direttive, finora rimasta inattuata¹³⁸. La medesima legge comunitaria, inoltre, estende l'adozione degli Ias/Ifrs ai bilanci di esercizio delle assicurazioni, completando le disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2005. Il recepimento integrale avrebbe dovuto essere completato entro il 2009 ma, alla data in cui si scrive, non vi è ancora stato un intervento legislativo in tal senso.

Dal punto di vista contenutistico, la delega recepisce il contenuto delle Direttive, innanzitutto con riferimento al numero e alla composizione degli schemi di bilancio. A tal fine, viene prevista l'adozione di due documenti aggiuntivi del bilancio: il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e il rendiconto finanziario (per quest'ultimo, se sarà recepito il suggerimento dell'OIC¹³⁹, l'obbligo riguarderà solo le società di maggiori dimensioni), nonché l'adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere "corrente" e voci di carattere "non corrente"¹⁴⁰. Allo stesso tempo, si prevede una semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico, compensata dalla richiesta di maggiore dettaglio nelle informazioni da fornire in nota integrativa.

¹³⁸ La legge 25 febbraio 2008, n. 34, in realtà, delega il Governo a recepire anche altre due Direttive di interesse per la materia contabile. La prima è la Direttiva CE n. 46/2006 (da recepire entro il 5 novembre 2008), che innalza di oltre il 20% i limiti che consentono di redigere il bilancio in forma abbreviata e quelli che esonerano dalla redazione del consolidato, prevedendo, allo stesso tempo, che questi parametri siano utilizzati anche per l'individuazione delle società medio-piccole e modifica il contenuto della nota integrativa con riferimento alle operazioni con parti correlate e ad alcune operazioni "fuori bilancio", che consistono in impegni e accordi non iscritti in bilancio. La seconda è la Direttiva CE n. 43/2006 (da recepire entro il 29 giugno 2008), riguardante la revisione legale dei conti annuali e consolidati (la Direttiva, in particolare, introduce importanti novità in materia di responsabilità civile dei revisori e di controllo sull'attività di revisione).

¹³⁹ Si vedano in proposito anche le osservazioni di Confindustria (1° agosto 2008), di Assilea (30 luglio 2008), di Assonime (31 luglio 2008) e dell'ABI (31 luglio 2008) relative alla consultazione pubblica sulla proposta OIC relativa al completamento dell'attuazione delle direttive "fair value" e "modernizzazione" (2001/65/CE e 2003/51/CE).

¹⁴⁰ La legge comunitaria specifica che per "corrente" si deve intendere tutto ciò che si estingue entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, oppure entro il normale ciclo operativo dell'impresa (il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide), se maggiore dei dodici mesi.

Le novità più rilevanti, tuttavia, riguardano i criteri di valutazione: finalmente, infatti, si prefigura il completo recepimento della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, che, come evidenziato, è attualmente obbligatoria solo come informazione aggiuntiva da inserire in nota integrativa. La valutazione al *fair value*, invece, sarà opzionale solo per alcune attività finanziarie, immobilizzazioni e investimenti immobiliari¹⁴¹.

In linea generale, l'avvicinamento della normativa contabile nazionale ai principi contabili internazionali appare opportuno e condivisibile; esso dovrebbe, infatti, consentire un sensibile miglioramento dell'informazione contabile prodotta dalle imprese, sia per l'intrinseca qualità dei principi oggetto di recepimento, che per l'estensione con la quale tale avvicinamento è stato attuato. L'opportunità di effettuare una revisione del quadro normativo contabile muove anche dall'esigenza di rendere il più possibile comparabili i bilanci delle imprese. Attualmente, all'interno dello stesso settore di produzione può riscontrarsi la presenza di imprese o gruppi omogenei sotto il profilo dimensionale e delle attività svolte, che redigono i propri bilanci alternativamente secondo le disposizioni normative nazionali o secondo gli Ias/Ifrs, con conseguenti difficoltà di comparare utilmente i dati forniti.

È chiaro che un avvicinamento delle regole civilistiche agli Ias/Ifrs produce, come conseguenza, che anche soggetti che non optino per tali principi, o che non siano abilitati a farlo, possano comunque redigere bilanci tendenzialmente confrontabili. Né va trascurato che, in tal modo, i soggetti *Ias/Ifrs adopter* e quelli che, per opzione o per divieto, non li adottano, avranno trattamenti contabili meno distanti, anche in relazione agli effetti che queste rappresentazioni contabili producono nella vita dell'impresa.

Va, inoltre, osservato che l'adeguamento della disciplina codicistica agli Ias/Ifrs avverrà mediante meccanismi opzionali. Ciò, se da una parte pregiudica parzialmente

¹⁴¹ Per una critica all'applicazione dei principi Ias/Ifrs a tutte le imprese si veda S. LATORRACA, G. ODETTO, R. RANALLI, *Relazione sulla gestione: novità del d.lgs. n. 32/2007*, in *Il Fisco* n. 33, 2008, p. 6025 ss. e A. QUAGLI, *La proposta OIC di riforma del bilancio di esercizio e la strategia italiana ai bilanci*, in *Pratica contabile* n. 5, 2009, p. 20 ss.

il raggiungimento dell'obiettivo di una piena comparabilità, dall'altra soddisfa un interesse di rilievo, almeno in questa fase "iniziale": quello di consentire un avvicinamento graduale ai nuovi principi, affidandolo ad una valutazione delle singole imprese in ragione della loro situazione complessiva.

Da un altro punto di vista, va altresì rilevato che i principi contabili internazionali cambiano ad un ritmo vertiginoso. Peraltro, tali cambiamenti sono destinati ad aumentare maggiormente in un prossimo futuro, quando inizierà a mutare il *Framework* e quindi, a cascata, tutti gli altri *standard*, in risposta al progetto di convergenza con gli US GAAP. Pertanto, al fine di mantenere la normativa civilistica aderente agli Ias/Ifrs, si dovrà procedere con l'emanazione di nuove Direttive Europee destinate a modificare quelle già esistenti, con successivi recepimenti e modifiche del Codice Civile. Questa tendenza imporrebbe quindi un forte strappo con la nostra cultura giuridica, in cui i mutamenti dell'ordinamento richiedono lunghi tempi prima di essere formalmente approvati e, quindi, "digeriti" dalla pratica.

In linea generale, dalle osservazioni presentate dai vari enti interpellati con riguardo al progetto di avvicinamento delle disposizioni del Codice Civile al sistema degli Ias/Ifrs, alcuni timori sono emersi con riferimento all'introduzione esplicita del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, cardine dell'impianto su cui poggiano i principi contabili in discussione. Sono stati, inoltre, sollevati dei timori circa i costi amministrativi derivanti dal cambiamento e la scarsa comparabilità, sopra ricordati¹⁴².

Sta di fatto che, a seguito dell'introduzione degli Ias/Ifrs nel sistema legislativo italiano e delle scelte operate con il decreto n. 38/2005, si è venuta a creare una segmentazione dei sistemi contabili, con relative situazioni di disparità di informativa contabile. In conseguenza di quanto precedentemente illustrato, strutture produttive

¹⁴² Cfr. A. TESSITORE, *Il bilancio d'esercizio verso un sistema duale*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 2, 2006, p. 225 ss.

simili o comunque equivalenti potranno produrre risultati d'esercizio differenti, o comunque non omogenei, in virtù dell'applicazione di un diverso sistema di rilevazione dei fatti di gestione. Di riflesso, vi sarà una diversa determinazione dell'utile o della perdita, con conseguente diversa determinazione delle prerogative dei soci, nonché una diversa misurazione dell'integrità del capitale a tutela dei soci e dei creditori, diversità – queste ultime – non giustificabili in base ad una diversità della sottostante fattispecie rappresentata.

Da quanto sopra illustrato può comprendersi che il punto cruciale è la diversità d'impostazione, e di funzione, tra il bilancio civilistico tradizionale, veicolo di una informativa necessaria per la determinazione del risultato economico dell'esercizio, e perciò dell'utile distribuibile, ed il bilancio Ias/Ifrs, concepito come veicolo di un'informazione funzionale alle scelte degli investitori operanti nel mercato dei capitali e degli strumenti finanziari.

Se le scelte del legislatore nazionale avessero previsto l'adozione degli Ias/Ifrs esclusivamente per la redazione del bilancio consolidato, avente una funzione esclusivamente informativa e non organizzativa¹⁴³, non sarebbero sorta la necessità di mediare tra le esigenze di tutela dell'integrità del capitale e quelle di informativa per gli investitori.

Tuttavia, va osservato che redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi nazionali e poi, successivamente, redigere il bilancio consolidato in conformità agli Ias/Ifrs avrebbe ugualmente comportato pesanti complicazioni per le imprese, che sarebbero state costrette - in sostanza - a rielaborare secondo gli Ias/Ifrs i bilanci d'esercizio delle società appartenenti all'area di consolidamento, al fine di renderli idonei a confluire nel consolidato¹⁴⁴. In tal senso, il legislatore ha operato una scelta logicamente corretta.

¹⁴³ Sul vedi L. RINALDI, *L'applicazione degli IAS/IFRS*, Il Sole 24 Ore, 2009.

¹⁴⁴ Cfr. in tal senso G. E. COLOMBO, *op. cit.* (nt. 136).

Inoltre, sotto il profilo della comparabilità dei documenti di bilancio, non può non evidenziarsi che la disciplina contabile dei singoli Stati membri, adottata in attuazione della Quarta e della Settima Direttiva, non sempre ha garantito informazioni omogenee. Da un lato, infatti, si trattava di Direttive, e dunque di provvedimenti potenzialmente diversi nelle modalità di recepimento e di attuazione; dall'altro, la non piena omogeneità delle discipline nazionali di attuazione era una conseguenza dell'ampio ricorso alla tecnica delle opzioni di regolamentazione da parte di quelle stesse Direttive¹⁴⁵.

D'altra parte, era stato lo stesso Regolamento n. 1606/2002 ad affermare che gli obblighi informativi stabiliti da tali Direttive “(...) *non possono garantire l'elevato livello di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziari (...)*”.

L'ordinamento legislativo italiano, optando per una diffusa applicazione dei principi contabili internazionali anche al bilancio d'esercizio, ha trovato una soluzione di compromesso, cercando “(...) *la quadratura del cerchio e mettendo in salvo il principio di realizzazione dell'utile, perlomeno sul piano della funzione organizzativa del bilancio (...)*”¹⁴⁶. Tale soluzione ben si presta a recepire, in modo flessibile, un processo di armonizzazione contabile che non si è ancora concluso ma è in continuo divenire e, allo stesso tempo, mostra una (apprezzabile) volontà del legislatore italiano di non escludere l'Italia da un progressivo avvicinamento dell'intera Europa verso sistemi contabili evoluti, quali sono quelli fondati sugli Ias/Ifrs.

Di certo, tali scelte hanno procurato alcuni stravolgimenti, sia a livello civilistico che – come si vedrà – in campo tributario, ma la strenua difesa dello *status quo ante* avrebbe potuto far perdere l'occasione di un miglioramento.

Pertanto, pur condividendo le perplessità che - visti anche gli effetti giuridici prodotti - molti hanno sollevato in merito alle modalità e, soprattutto, ai tempi di

¹⁴⁵ Si pensi solo alla presenza di ben due modelli di stato patrimoniale e quattro modelli di conto economico, tutti ugualmente e legittimamente adottabili da parte degli Stati membri.

¹⁴⁶ S. FORTUNATO, *op. cit.* (nt. 117).

estensione, anche obbligatoria, di questo nuovo sistema di regole ai bilanci individuali delle imprese, si ritiene assolutamente preferibile un approccio critico, ma costruttivo, alle nuove regole, piuttosto che un atteggiamento di aprioristico rifiuto di un sistema che, visti anche i recenti intereventi del legislatore comunitario sulle Direttive contabili, non può essere disatteso, e che proprio perché non condiviso a priori dal punto di vista concettuale, viene troppo spesso, forse per semplice paura del nuovo, criticato nei suoi aspetti generali, senza approfondire la conoscenza delle regole specifiche contenute negli *standards* che, peraltro e come si è avuto modo di dire in precedenza, non sembrano negare in assoluto il principio di prudenza.

Semmai, i principi Ias/Ifirs segnano una trasformazione del principio della prudenza e, anche se forse ne riducono la portata quale principio generale di redazione del bilancio, certamente ne rafforzano l'applicazione dal punto di vista sostanziale, attraverso un idoneo sistema di regole tecniche di dettaglio contenute nei singoli *standards*.

E anche per ciò che concerne l'applicazione del *fair value*, che per molti rappresenta la principale causa di limitazione del principio di prudenza, va ribadito che essa, in fin dei conti, è limitata e circoscritta ad alcune specifiche aree di operatività.

CAPITOLO SECONDO

CENNI SULLA DERIVAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DAL REDDITO DI BILANCIO

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La tassazione del risultato di bilancio: una rapida analisi storica – 3. Il sistema delle variazioni in aumento e in diminuzione – 4. La previa imputazione a conto economico: la cd. “dipendenza rovesciata” – 5. L’appendice fiscale del conto economico – 6. Il disinquinamento del bilancio – 7. Le indicazioni della “Commissione Biasco” relative alle deduzioni extracontabili – 8. L’abrogazione del quadro EC ad opera della legge Finanziaria per il 2008 e le modifiche all’Irap verso un sistema di derivazione diretta.

1. INTRODUZIONE.

Il presente capitolo si propone di affrontare l’esame del principio cardine del reddito d’impresa, il principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, al fine di fornire un inquadramento generale dello stesso, mediante un’analisi storico – evolutiva e l’illustrazione delle principali problematiche di volta in volta emerse. La trattazione delle peculiarità di tale principio relativamente ai soggetti *Ias/Ifrs adopter* è, invece, rimandata al successivo capitolo 3.

Il reddito derivante dall’esercizio di attività d’impresa costituisce, indubbiamente, una delle categorie reddituali di maggiore importanza, non soltanto per la rilevanza del gettito tributario, ma anche per la frequente utilizzazione di tale strumento impositivo per il perseguimento di fini extrafiscali, specie di indirizzo politico-economico¹.

¹ Nell’ambito delle opere dedicate all’imposizione sul reddito, ampio spazio allo studio del reddito d’impresa è stato dedicato da A. BERLIRI, *Corso istituzionale di diritto tributario*, II, Milano, 1978, p. 135 e ss; P. M. TABELLINI, *L’imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, p. 345 e ss.; A. CICOGNANI, *L’imposizione del reddito d’impresa*, Padova, 1980; A. FANTOZZI, *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell’IVA*, Milano, 1982; R. NAPOLITANO, *Il possesso delle attività produttive di reddito fiscale d’impresa*, Milano, 1982.

Prima di addentrarsi nell'esame della normativa concernente la determinazione del reddito d'impresa², va ricordato che – nel sistema del Testo Unico n. 645 del 29 gennaio 1958 – la determinazione del reddito d'impresa era disciplinata nell'ambito del capo III, congiuntamente ai redditi di categoria C/1, ed articolata in quattro sezioni, relative alle “disposizioni comuni” (artt. 91 – 95), ai “redditi delle imprese commerciali” (artt. 96- 104), ai “redditi dei soggetti tassabili in base a bilancio” (artt. 105 – 113) e alle “disposizioni varie” (artt. 114 – 116)³. Tale struttura normativa, derivante dalla sistematizzazione delle riforme dei primi anni cinquanta, risultava non del tutto coordinata da un punto di vista giuridico con altri settori dell'ordinamento, ma costituiva certamente una rilevante evoluzione rispetto al sistema di cui al Testo Unico del 1877⁴.

² Esula, invece, dalle finalità del presente lavoro la trattazione delle regole di individuazione dei redditi d'impresa.

³ In particolare, nel sistema previgente alla riforma tributaria del 1971, la classificazione dei redditi soggetti a tributo mobiliare era funzionale alla realizzazione di una discriminazione qualitativa dell'imposizione a favore della componente lavoro intervenuta nella produzione dei singoli redditi imponibili. Infatti, l'articolo 85 del Testo Unico n. 645/1958 agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile distingueva quattro categorie di redditi: categoria A (redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse), categoria B (redditi alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro, come quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ovvero da attività commerciali, ai sensi dell'articolo 2195 del Codice Civile, o da operazioni speculative anche isolate), categoria C/1 (redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia) e categoria C/2 (redditi di lavoro subordinato, come stipendi, salari, indennità, assegni ed ogni altro emolumento, nonché redditi alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, come pensioni, vitalizi, sussidi e simili). La discriminazione qualitativa dell'imposizione era ottenuta graduando l'aliquota d'imposta a seconda delle categorie reddituali (articolo 90 del Testo Unico n. 645/1958); il legislatore, cioè, perseguiva un fondamentale criterio di perequazione tributaria intervenendo direttamente sul carico fiscale relativo ad ogni categoria reddituale, strutturando l'aliquota d'imposta in relazione alla quota di partecipazione del lavoro alla formazione del reddito imponibile. Oltre alla funzione di modulazione del prelievo, la classificazione dei redditi era finalizzata alla distinzione dei criteri di determinazione ed accertamento dei singoli redditi in relazione alle caratteristiche giuridiche della fonte produttiva. Cfr. G. TINELLI, *Redditi d'impresa*, Enc. Giur., Roma, vol. XXV, 1991.

⁴ Nel Testo Unico n. 645/1958, frutto della riforma Vanoni, le regole di determinazione del reddito delle imprese commerciali trovano una collocazione giuridica nell'ambito delle norme sostanziali previste dal Capo III. In tale corpo normativo, alla nozione di reddito netto (articolo 91) si aggiungono una serie di disposizioni particolari analiticamente disciplinanti i più rilevanti componenti economici concorrenti alla formazione del reddito delle imprese commerciali, disposizioni che costituivano, pertanto, il consolidamento in termini normativi della rilevanza fiscale di spese e passività già ammessa in sede amministrativa o giurisdizionale. Cfr. sul punto AA.VV., *Il reddito d'impresa* (Incontri con il Banco di Roma), Roma, 1974.

Nei lavori preparatori della riforma tributaria degli anni settanta furono mosse numerose critiche non tanto alla legislazione vigente, quanto piuttosto alla prassi amministrativa, che si era formata svalutando i principi enunciati in sede legislativa, con una eccessiva dilatazione delle aree di discrezionalità in sede accertativa.

Si sentì, pertanto, l'esigenza di creare un corpo normativo per la determinazione del reddito d'impresa tendenzialmente autosufficiente e analitico, al punto da escludere ogni integrazione non prevista in sede legislativa.

Nella legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825)⁵, la classificazione dei redditi perse l'originaria funzione di strumento diretto di discriminazione qualitativa dell'imposizione (cfr. nota 3), assumendo nel sistema dell'IRPEF una funzione di individuazione di regole proprie di determinazione, accertamento e riscossione in relazione alle diverse categorie concorrenti alla formazione della base imponibile.

Infatti, l'articolo 2, n. 14, di cui alla citata legge, stabiliva, come linea direttiva al legislatore delegato, la “(...) *classificazione di redditi in categorie ai soli fini della determinazione e dell'accertamento delle rispettive componenti del reddito complessivo con regole proprie a ciascuna categoria ed eventualmente ai fini della riscossione (...)*”⁶.

Nel sistema impositivo originato dalla legge delega del 1971 la classificazione dei redditi assume, pertanto, solo una funzione sistematica di differenziazione dei criteri giuridici di determinazione del presupposto imponibile in relazione alle caratteristiche specifiche della fonte da cui promana il reddito. La classificazione dei redditi perde, dunque, ogni collegamento con la quantificazione del carico fiscale, in quanto l'aliquota IRPEF viene calcolata sul reddito complessivo netto.

⁵ Anche nota come riforma Cosciani-Visentini.

⁶ La funzione perequativa della classificazione dei redditi riemergeva nell'ambito dei principi fondamentali disciplinanti l'ILOR, l'imposta reale dipendente nella disciplina giuridica dall'imposta personale e finalizzata alla realizzazione della diversificazione dell'imposizione a seconda della fonte produttiva di reddito (articolo 4, n. 1, delle legge n. 825/1971).

La tendenza ad individuare un “sistema autonomo” per la regolamentazione del reddito d’impresa è ravvisabile in modo evidente nel sistema determinato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, in cui la determinazione di tale categoria di reddito era rimessa alla combinazione di una serie di norme generali e di una pluralità di norme speciali disciplinanti gli aspetti particolari dei singoli componenti del reddito d’impresa.

Le norme aventi carattere generale, previste dagli articoli 52, 74 e 75, costituivano l’intelaiatura fondamentale della determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini tributari, disciplinando i procedimenti tecnici necessari per la quantificazione dell’utile netto, le regole per la qualificazione fiscale di fatti economici già rilevanti agli effetti civilistici o extragiuridici, nonché i principi in tema di valutazione di componenti patrimoniali concorrenti alla formazione del risultato reddituale.

Le norme speciali, invece, erano dedicate alla specifica regolamentazione di componenti reddituali, relativamente ai quali era imposta una peculiare disciplina, per esigenze di cautela fiscale o di indirizzo politico-economico della norma tributaria.

Tale impostazione è stata recepita anche nel sistema del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in cui – come nel Testo Unico n. 645/1958 e nel Testo Unico n. 597/1973 – il legislatore ha cercato di risolvere in via normativa ogni dubbio interpretativo in ordine alla quantificazione del reddito d’impresa, in modo da limitare al massimo ogni discrezionalità nella valutazione del risultato reddituale attribuibile alla specifica categoria reddituale⁷.

Le norme generali sulla determinazione del reddito d’impresa rappresentano una serie di principi generali suscettibili di essere applicati nella fissazione della

⁷ In sostanza, il legislatore ha voluto giuridicizzare ogni aspetto del procedimento estimativo del reddito d’impresa, ponendo una serie di norme di carattere sostanziale, generanti posizioni soggettive giuridicamente protette, relative all’accezione fiscale da riservare a determinati aspetti economici della gestione dell’impresa, operando parallelamente sulla tutela della legittimità dell’attività amministrativa di applicazione della norma tributaria. Cfr. A. BERLIRI, *Corso istituzionale di diritto tributario*, II, Milano, 1978, p. 135 ss.

disciplina concreta del reddito d'impresa, tramite qualificazione giuridica dei suoi componenti elementari. Il legislatore, quindi, articola la normativa sulla determinazione del reddito d'impresa mediante una gerarchia strutturale di norme dello stesso livello, attribuendo ad alcune di esse una portata generale e statuendo così l'applicazione delle stesse in tutte le ipotesi ove la medesima fattispecie non risulti già disciplinata da una norma speciale.

La concreta disciplina giuridica del reddito d'impresa si desume così dalla combinazione delle norme generali con quelle speciali, dedicate normalmente alla specifica regolamentazione dei componenti elementari della gestione economica dell'impresa⁸.

Vale la pena ricordare che, a seguito della riforma tributaria avutasi nel 2003 con il decreto n. 344/2003, la disciplina di base riguardante il calcolo del reddito d'impresa, prima racchiusa all'interno dell'IRPEF (nel capo VI, dedicato ai redditi d'impresa), è stata trasferita all'interno delle norme che disciplinano l'IRES (e precisamente nel capo II relativo alla determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali). Pertanto, ad oggi, la disciplina del reddito d'impresa è rinvenibile nel capo II del Testo Unico delle imposte sui redditi relativo all'IRES, e precisamente all'articolo 83, con alcune norme speciali pensate per le persone fisiche per le società di persone, presenti nel titolo I (capo VI)⁹.

⁸ Il tema dei rapporti tra le norme generali e le norme speciali sulla determinazione del reddito d'impresa comporta l'individuazione del criterio ermeneutico applicabile nel caso di concorso di disciplina della medesima fattispecie da parte di una norma generale e di una norma speciale. Tale ipotesi è tutt'altro che peregrina, avendo il legislatore in più occasioni disciplinato aspetti particolari, già disciplinati dalle norme generali, in relazione a specifici componenti reddituali. In linea di massima, criterio conduttore nell'individuazione della norma applicabile, deve considerarsi il principio di specialità, per cui la disposizione speciale deroga a quella generale, secondo un criterio di logica giuridica pacificamente accolto. Cfr. in tal senso A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto*, in Scialoja A. e Branca G. (a cura di) "Commentario del Codice civile", Bologna – Roma, 1977, p. 109 ss.; F. MODUGNO, *Norma (teoria generale)*, Enc. Dir., vol. XXVIII, Milano, p. 354 ss.

⁹ Sulle difficoltà interpretative provocate dalla ricollocazione nell'IRES della normativa di base sulla determinazione del reddito d'impresa cfr. M. BASILAVECCHIA, *Verso il codice, passi indietro: spunti critici sulla tecnica legislativa nel decreto delegato sull'Ires*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2004, I, p. 83 e ss.

Va tuttavia osservato che, con la riscrittura del 2003, il Testo Unico ha scomposto la norma sulla determinazione del reddito d'impresa in due disposizioni distinte. L'articolo 83 (in precedenza, articolo 52) riproduce, in modo quasi integrale, la formulazione della norma del 1986, onde adattare la disposizione al nuovo sistema, che - superato lo schema unitario dell'imposizione del reddito - ha riferito la norma al reddito complessivo delle società e degli enti commerciali; a sua volta, la disposizione dell'articolo 56, relativa alle persone fisiche e agli enti non commerciali, contiene una definizione di reddito di impresa più debole rispetto a quella di reddito complessivo, di cui all'articolo 83.

Indipendentemente dalla ricostruzione dualistica del reddito d'impresa, come conseguenza del nuovo sistema di soggettività tributaria, e - conseguentemente - dei relativi assetti impositivi, rimane fermo il principio di derivazione del reddito imponibile dai risultati del conto economico, con l'apporto delle variazioni derivanti dalle leggi fiscali, riportate nella dichiarazione dei redditi.

2. LA TASSAZIONE DEL RISULTATO DI BILANCIO: UNA RAPIDA ANALISI STORICA.

Il principio generale che governa il reddito d'impresa è quello comunemente definito di dipendenza (o derivazione), in base al quale il reddito imponibile è determinato apportando al risultato netto del conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni del Testo Unico.

Tale regola costituisce il primo e più importante principio generale della disciplina della determinazione del reddito d'impresa fiscalmente rilevante, ponendo

il concetto di utile netto risultante dal bilancio alla base di tutto il sistema dell'imposizione diretta sulle imprese¹⁰.

L'affermazione di tale principio e l'attribuzione di valenza giuridica alla regolamentazione della determinazione del reddito d'impresa rappresentano il risultato di una lunga evoluzione normativa, la quale – muovendo da una visione meramente economica di tale fenomeno, con conseguente rinvio a regole non giuridiche – è giunta nel tempo ad affermare la regola generale dell'integrale giuridicizzazione della disciplina della determinazione del reddito d'impresa, lasciando il rinvio a regole non giuridiche ad ipotesi meramente residuali.

Il legislatore non si è limitato a normativizzare regole empiriche derivanti da scienze economiche o aziendalistiche, ma ha fatto proprie risultanze estimative derivanti da regolamentazioni contenute in altri ambiti normativi, mediante un richiamo espresso a tali norme, che sono quindi entrate a far parte del diritto tributario, pur trovando la loro origine in esigenze diverse di regolamentazione. In particolare, il richiamo al conto economico e, quindi, alla disciplina del bilancio rappresenta il punto di arrivo di una lenta evoluzione normativa, che vale la pena

¹⁰ Sul principio della tassazione dell'utile netto nel sistema della riforma tributaria v. G. FALSITTA, *Il problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di diritto tributario nella disciplina del conto profitti e perdite delle società per azioni*, in *Impresa, ambiente e pubblica amministrazione*, 1977, p. 218 e ss.; S. LA ROSA, *Le norme "generali" sui rapporti tra bilancio e dichiarazione (art. 75, commi 3°, 4°, 6° e 76, comma 6°)*, in AA. VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Milano, p. 581 e ss.; E. NUZZO, *Modalità di documentazione delle divergenze esistenti tra utile di bilancio e reddito tassabile*, in *Rivista di Diritto e Scienza delle Finanze*, 1982, I, p. 596; G. FALSITTA, *Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio fiscale"*, in *Rassegna Tributaria*, 1984, I, p. 137 e ss.; G. NANULA, *Principi di bilancio e deroghe fiscali*, in *Rassegna Tributaria*, 1989, I, p. 359 e ss.; E. POTITO, *I rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo unico delle imposte sui redditi*, in *Rivista di Diritto e Scienza delle Finanze*, 1989, I, p. 28 e ss.; R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rassegna Tributaria*, 1990, I, p. 699 e ss.; F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Commentario al Testo Unico delle imposte sui redditi e altri scritti*, Roma - Milano, 1990, p. 217 e ss.; O. NOCERINO, *Ricostruzione dei rapporti tra bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 1994, I, p. 267; G. ZIZZO, *Stato e prospettive dei rapporti tra bilancio e dichiarazione* in *Corriere Tributario*, 2007, p. 931 e ss.; A. FANTOZZI – M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Rassegna Tributaria*, 1984, I, p. 117 e ss.; E. NUZZO, *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1985, I, p. 810 e ss.

ripercorrere sinteticamente con una rapida analisi storica sulla genesi del sistema della tassazione in base al bilancio.

Nel sistema dell'imposta di ricchezza mobile, disciplinata dal Testo Unico 24 agosto 1877, n. 4021¹¹, non esisteva una normativa specifica relativa alla determinazione dei redditi d'impresa¹², limitandosi la legge ad ammettere in deduzione dalle entrate lorde specifici componenti economici e confinando la determinazione dei componenti positivi nell'ambito della valutazione estimativa, insindacabile in sede giurisdizionale¹³. All'interno di tale disciplina che, come si può facilmente immaginare, lasciava notevoli margini di incertezza ai contribuenti ed un'ampia discrezionalità valutativa all'amministrazione finanziaria, venne ad enuclearsi – nell'interpretazione giurisprudenziale – la categoria dei cd. soggetti tassati in base a bilancio, in connessione con l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio che il Codice del Commercio del 1882 prevedeva per le società commerciali. Per tali soggetti, la valutazione del reddito risultante dal bilancio d'esercizio poteva formare oggetto di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria soltanto a seguito della positiva dimostrazione della mancata o irregolare contabilizzazione di componenti economici.

¹¹ Sul punto si veda GRIZIOTTI, *I concetti giuridici dogmatici di reddito di ricchezza mobile e di capacità contributiva*, in Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze, 1940, p. 13 e ss.; LANZA – ZAPPALÀ – MARONETTI, *L'imposta sui redditi di ricchezza mobile*, Napoli, 1957, p. 338 e ss.; SCANDALE – GIANNETTA – SESSA, *L'imposta di ricchezza mobile*, Torino, 1934, p. 552

¹² In tale contesto normativo era convinzione diffusa tra gli studiosi e gli operatori del diritto, compresa la giurisprudenza, che il fisco non potesse imporre criteri propri ai fini della redazione del bilancio. La normativa tributaria, priva di autonome regole di valutazione, veniva perciò rimessa alla disciplina civilistica del bilancio, peraltro assai scarna, ed in definitiva quindi al prudente apprezzamento degli amministratori, ai quali incombeva in ogni caso la responsabilità di attenersi alle norme che, "(...) comunque non codificate, costituiscono regole comuni di condotta, alle quali si uniformano quasi tutte le società commerciali bene ordinate nella valutazione dei vari componenti del patrimonio sociale (...)". Cfr. sul punto SAMPIERI – MANGANO, *L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni*, Milano, 1934 – 1936, I, p. 78 e ss.

¹³ In particolare, l'articolo 32 del Testo Unico del 1877 disponeva "(...) per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operati, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili (...)".

L'assenza di criteri legali di rilevazione del reddito, sia civilistici che fiscali, costituiva una grave lacuna del sistema ed i successivi provvedimenti di natura fiscale si sforzarono di colmare tale vuoto, dettando una prima, sia pur elementare, disciplina tributaria dei componenti positivi e negativi di reddito.

La riforma Vanoni, che introdusse – tra l'altro – l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione dei redditi, portò all'approvazione del Testo Unico 29 gennaio 1958, n. 645, nell'ambito del quale la determinazione del reddito d'impresa continuava a prescindere dal bilancio. Tuttavia, le varie voci a rilevanza reddituale (costi e ricavi) venivano indicate direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza cioè partire dal risultato del bilancio, il quale veniva in rilievo – unitamente ai libri e alle scritture contabili – solo come “mezzo di prova”. Ai fini dell'accertamento, infatti, se il contribuente fosse stato in grado di esibire bilancio e scritture contabili atti a supportare quanto emergeva dalla dichiarazione, la verifica del reddito dichiarato sarebbe stata analitica (cioè, sui contenuti delle singole poste contabili). Diversamente, nel caso in cui fossero state riscontrate gravi e ripetute violazioni, formali o sostanziali, dell'obbligo di ordinata tenuta della contabilità, l'amministrazione finanziaria sarebbe stata legittimata a procedere ad una determinazione del reddito “(...) *in base alla situazione economica (...)*” complessiva dell'impresa¹⁴.

La riforma vanoniana, che pure si era proposta di commisurare il prelievo al reddito effettivo, non ebbe però successo e ciò per molte ragioni, imputabili in parte anche ad una giurisprudenza sovente non in linea con lo spirito che aveva animato tale riforma¹⁵.

¹⁴ Ovviamente, accertamenti di questo tipo risultavano decisamente arbitrari, tanto che in questa fase il bilancio, unitamente ad una scrupolosa tenuta delle scritture contabili, veniva ad ergersi quale baluardo di fronte al pericolo di accertamenti del reddito fortemente discrezionali. Cfr. sul punto R. LUPI, *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Milano, 1988, p. 95 e ss.

¹⁵ Per una visione sintetica di questi aspetti si veda A. FANTOZZI, *Accertamento*, in Enc. Giur. It., Roma, 1988, p. 15 e ss.

La legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 si mosse in modo più deciso e, ritenendo la tassazione in base a bilancio lo strumento migliore per assicurare il bilanciamento delle esigenze di gettito con quelle di tutela del contribuente, ha elevato a regola generale della determinazione del reddito d'impresa il principio della dipendenza dell'imponibile fiscale dalle risultanze del conto economico redatto in adempimento dell'obbligo di redazione del bilancio¹⁶.

All'articolo 2, n. 16, della citata legge veniva, infatti, stabilito che il reddito d'impresa si sarebbe dovuto determinare sulla base di “(...) *criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo (...)*”¹⁷.

In sostanza, la legislatore delegante per la riforma tributaria degli anni settanta chiedeva: (a) una regolamentazione del reddito d'impresa fondata su criteri di adeguamento ai principi di competenza economica e (b) l'attribuzione di rilevanza, nel disciplinare il reddito d'impresa, alle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione degli apparati produttivi delle imprese¹⁸.

Con riferimento al primo di tali aspetti (*sub a*) è evidente che il legislatore aveva inteso riferirsi ai principi che rientrano nella sfera di competenza della ragioneria e dell'economia aziendale (in sostanza, i principi contabili). Pertanto, ai fini della quantificazione del reddito imponibile, veniva prevista l'utilizzazione di un

¹⁶ Con la riforma degli anni settanta venne inoltre garantito il rispetto del principio di dipendenza del reddito imponibile dal reddito di bilancio anche nella fase di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, come non era in effetti avvenuto nel sistema del Testo Unico del 1958. Sul punto si vedano le interessanti considerazioni dell'Assonime nella circolare del 15 gennaio 1972, n. 7, vol. II, 2, n. 1.

¹⁷ La scelta dell'espressione “adeguamento”, in luogo della più forte “identificazione”, denota chiaramente come il legislatore fosse perfettamente consapevole dell'opportunità (se non della necessità) di comparare e contemperare l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio di capacità contributiva con altri interessi, e di natura squisitamente fiscale e di natura extrafiscale. Cfr. G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Padova, 2008, p. 253.

¹⁸ L'intento del legislatore era duplice: da un lato intendeva realizzare l'auspicato adeguamento tra il reddito imponibile e il risultato civilistico; dall'altro doveva rispondere ad improrogabili esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano. Cfr. in tal senso GUELFU – LIBURDI, *Il principio di competenza fiscale: precisazioni ministeriali*, in *Corriere Tributario*, 1999, p. 1231 e ss.

documento base, il bilancio d'esercizio per l'appunto, redatto per l'accertamento dell'utile civilistico conseguito per effetto della gestione d'impresa.

Del secondo criterio direttivo (*sub b*) costituiscono attuazione: 1) le disposizioni sul cd. "ammortamento anticipato"; 2) la norma che sottraeva temporaneamente a tassazione le plusvalenze realizzate e successivamente reinvestite in beni ammortizzabili; 3) la disposizione che rinviava la tassazione delle sopravvenienze attive non costituenti ricavi (contributi in conto impianti dello Stato e di altre enti pubblici erogati a norma di legge), se accantonate in apposito fondo del passivo del bilancio di esercizio dell'impresa beneficiaria; 4) la norma che consentiva l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili in aggiunta all'ammortamento ordinario; 5) la norma che agevolava ai fini ILOR, per le aziende di credito, la quota di utile mandata a riserva in eccedenza del ventesimo dell'utile di bilancio.

Mediante tutte queste misure, il legislatore si limitava – in pratica – ad anticipare la deduzione di certi costi o a postergare la tassazione di talune componenti positive di reddito aventi carattere straordinario. Si trattava, in sostanza, di misure di politica economica, rappresentate da incentivi all'autofinanziamento e dal rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese.

Le previsioni della legge delega sopra citata furono trasfuse nell'articolo 52 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, il quale disponeva – al primo comma – quanto segue: "*(...) il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo (...)*"¹⁹. L'articolo 52 normativizzava, dunque, il principio della tassazione in base a bilancio, ponendo al centro della determinazione del reddito d'impresa il

¹⁹ Dal punto di vista terminologico il concetto di "utile netto" appare analogo a quello di "reddito netto" di cui all'articolo 91 del Testo Unico n. 645/1958. Tuttavia, la definizione giuridica che allo stesso viene data dal legislatore della riforma appare sensibilmente diversa da quella adottata nel citato Testo Unico.

principio della dipendenza civilistica dell'imponibile fiscale, trasferendo così nella disciplina sostanziale una regola nata nella disciplina dell'accertamento²⁰.

In tale contesto va evidenziato come l'utile netto non fosse più la “(...) *differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti la produzione di tale reddito (...)*”, bensì la risultante attiva o passiva di una rilevazione contabile redatta ai fini civilistici, filtrata attraverso una serie di variazioni puramente fiscali, necessarie per trasformare in imponibile fiscale il saldo del conto dei profitti e delle perdite di cui al secondo comma dell'articolo 2217 del Codice Civile.

Lo sviluppo della normativa tributaria sul reddito d'impresa avutosi negli anni settanta deve essere contestualizzato nel clima di graduale cambiamento di prospettiva in ordine alla funzione del bilancio e all'emersione del profilo della misurazione del risultato d'esercizio (si veda al riguardo quanto esposto al paragrafo 3.1 del capitolo 1). Come puntualizzato da autorevole dottrina, “(...) *una volta accertato che la funzione legale del bilancio d'esercizio (o meglio del conto economico) è quella di rappresentare nel modo più obiettivo e preciso il risultato dell'esercizio, le regole che presiedono alla sua formazione ben possono essere (come in effetti sono) mutate dal diritto tributario, manifestandosi strumentali alla realizzazione dell'interesse ad una tassazione raccordata all'effettiva capacità contributiva del soggetto (...)*”²¹.

La ragione del rinvio al calcolo del risultato d'esercizio è da ravvisare nella circostanza che – avendo lo stesso legislatore assegnato al bilancio il compito di rappresentare “con evidenza e verità” (articolo 2217, comma 2, del Codice Civile), ovvero “in modo veritiero e corretto” (art. 2423, comma 2, del Codice Civile), tanto la situazione patrimoniale, quanto gli utili conseguiti o le perdite sofferte

²⁰ Cfr. A. FEDELE, *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, p. 781 e ss.

²¹ Cfr. in tal senso G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario* diretta da F. TESAURO, Torino, 1994, vol. II, p. 469 e ss.

dall'impresa – detto risultato costituisce il dato che, più di ogni altro, dovrebbe rispecchiare l'incremento di ricchezza conseguente all'esercizio di un'attività imprenditoriale e, pertanto, indicare la capacità contributiva attribuibile a tale attività.

Va precisato che corollario della regola della derivazione è il principio di “non tassatività”, in forza del quale devono ritenersi deducibili, ai fini fiscali, e in assenza di norme tributarie che dispongano diversamente, i componenti negativi imputati come costi nel bilancio. In altri termini, la considerazione degli elementi negativi del reddito d'impresa non è esaustiva e, pertanto, la mancata considerazione di una tipologia di costo in tali norme non comporta, di per sé, l'indeducibilità del costo stesso. Al contrario, il costo, proprio perché qualificabile come tale in bilancio, dovrà essere considerato deducibile se imputato contabilmente, purchè risponda alle regole generali (competenza, inerenza, ecc.). Lo stesso dicasi per gli elementi positivi di reddito: l'eventuale omessa menzione nel Testo Unico delle imposte sui redditi non ne sancisce certo l'intassabilità²².

Sotto un profilo temporale, va inoltre osservato che l'articolo 52 dispone che, ove le norme tributarie non adottino criteri temporali di imputazione diversi da quelli desumibili dalle disposizioni civilistiche, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa si assumerà il momento temporale di imputazione del componente in base al bilancio, individuato secondo le ordinarie regole di competenza economica.

L'impostazione sopra sinteticamente descritta è stata, peraltro, conservata anche in sede di formazione del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e risulta tuttora vigente all'articolo 83 del citato decreto.

²² Dal nesso di dipendenza del reddito imponibile dal bilancio si ricava la regola che le norme civilistiche si interpongono nella determinazione del reddito imponibile ogni qualvolta quelle tributarie non dispongano in senso specifico (nel senso che quanto una fattispecie non sia contemplata da alcuna norma tributaria la regola da applicare, anche ai fini della dichiarazione fiscale, è quella rinvenibile nelle disposizioni civilistiche sul bilancio) cfr. in tal senso A. FANTOZZI – M. ALDERIGHI, *Il bilancio e la normativa tributaria*, in *Il Fisco*, 1984, p. 2755 e ss.

3. IL SISTEMA DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE.

In linea generale, le soluzioni astrattamente possibili per la determinazione del reddito in presenza di un documento (il bilancio) in grado di rappresentare fedelmente la situazione economica e patrimoniale dell'impresa sono le seguenti: (a) la totale coincidenza tra reddito fiscale e risultato di bilancio (sistema del monobinario integrale); (b) la totale autonomia dell'imponibile (o perdita) fiscale dal risultato di bilancio (sistema del doppio binario); (c) la coincidenza parziale tra reddito fiscale e risultato di bilancio (sistema del monobinario corretto)²³.

Come si è già anticipato, alla quantificazione del reddito d'impresa tassabile si procede apportando, al risultato emergente dal bilancio, le variazioni, in aumento e in diminuzione, imposte dalla normativa tributaria relativa a tale categoria di reddito. In sostanza, il bilancio viene assunto come elemento costitutivo della fattispecie imponibile²⁴.

Pertanto, il sistema italiano risulta orientato verso un sistema di "monobinario corretto".

Nel disegno del legislatore delegato, il reddito d'impresa, sotto l'aspetto quantitativo, avrebbe dovuto coincidere, salve alcune deroghe di natura squisitamente fiscale, con l'utile risultante dal bilancio, al fine di evitare una duplice valutazione degli stessi componenti patrimoniali ed economici e di garantire, da un lato, l'amministrazione finanziaria, nel senso che la valutazione delle poste civilistiche non risultasse diversa rispetto a quella delle stesse poste ai fini fiscali, e – dall'altro – lo stesso imprenditore, affinché il prelievo tributario fosse concretamente commisurato all'incremento di ricchezza derivante dall'attività d'impresa.

Le variazioni imposte dalla normativa fiscale risultano finalizzate, in linea generale, ad eliminare dubbi interpretativi su aspetti particolari inerenti la

²³ Si veda anche F. TESAURO, *Esegesi delle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in Commentario al testo unico delle imposte sui redditi e altri scritti, in *Il Fisco*, 1990, p. 217 e ss.

²⁴ In tal senso. F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, III ed., Torino, 1994, vol. 2, p. 74 e ss.

quantificazione del reddito, nonché a limitare gli ambiti di discrezionalità riconosciuti dalla disciplina civilistica sulla formazione del bilancio e del relativo conto dei profitti e delle perdite. Esse sono, in altri termini, volte a produrre effetti esclusivamente nell'ambito del procedimento di determinazione del reddito d'impresa, e dunque effetti esclusivamente di carattere fiscale²⁵.

Il nesso di dipendenza del reddito imponibile dal risultato di bilancio non è, tuttavia, di tipo assoluto.

Infatti, il reddito da assoggettare a tassazione non collima perfettamente con il reddito risultante da bilancio, dando luogo ad una "dipendenza parziale"²⁶.

Le norme sul reddito d'impresa non mirano a sostituirsi al bilancio, ma hanno – più semplicemente – lo scopo di determinare le variazioni da apportare al risultato d'esercizio nella dichiarazione dei redditi: quelle dettate in relazione ai componenti positivi di reddito servirebbero a determinare esclusivamente le modalità di tassazione (e non ad istituire la loro tassabilità), quelle sui componenti negativi avrebbero, invece, la funzione di fissare – all'interno di regole generali di deducibilità – le particolari condizioni, i tempi, le modalità per la loro deduzione²⁷.

L'utile (o la perdita) di bilancio funge, infatti, da mera base di partenza per il calcolo del reddito d'impresa, disegnando la normativa tributaria una trama di regole talvolta obbliganti, talaltra soltanto facoltizzanti, ad operare in sede di redazione

²⁵ Ciò risulta con chiarezza anche dalla Relazione ministeriale all'articolo 52 della bozza di Testo Unico, laddove si precisa che le singole norme di quantificazione del reddito d'impresa "(...) non sono intese a disciplinare la formazione del conto profitti e perdite e le relative valutazioni, invadendo la sfera di competenza della legge civile e dei principi contabili, bensì a disciplinarne la lettura ai fini della determinazione del reddito imponibile, e cioè a stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti, minimi o massimi, i componenti dell'utile di esercizio presi in considerazione giuocano il ruolo di componenti del reddito d'impresa imponibile (...)".

²⁶ In proposito G. TABET, *Il reddito d'impresa*, volume I, Saggi, Padova, 1997, p. 65 e ss. suggerisce l'uso di un'immagine per illustrare il concetto affermando che "(...) il legislatore fiscale assume il risultato imponibile alla stregua non di un prodotto finito, già idoneo all'uso, ma di un prodotto grezzo, che deve subire un ulteriore processo di lavorazione prima di poter essere utilizzato come base del prelievo (...)".

²⁷ Sul punto si veda M. MICCINESI, *I componenti positivi del reddito d'impresa. Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze, dividendi e interessi*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. TESAURO, Torino, 1994, vol. II, p. 620 e ss.

della dichiarazione dei redditi alcuni aggiustamenti e alcune rettifiche di segno positivo o di segno negativo al dato civilistico.

E in effetti, la tecnica normativa utilizzata dal legislatore per realizzare, tramite lo strumento fiscale, le finalità poste dalla legge delega n. 825 evidenziate in precedenza, fu quella di inserire le disposizioni di politica economica nella ordinaria disciplina sulla tassazione del reddito d'impresa, anziché quella di adottare provvedimenti di natura straordinaria²⁸, con ciò mescolando le esigenze di elaborare una tassazione rispettosa del principio di capacità contributiva e la tutela di interessi di natura extrafiscale.

Le variazioni incrementative o diminutive del reddito di bilancio assumono rilievo, innanzitutto, sotto il profilo della certezza del rapporto tributario, la quale risponde tanto ad un interesse dei contribuenti a non restare esposti all'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria, quanto ad un interesse della collettività all'agevole e puntuale riscossione dei tributi.

Se da un lato, quindi, il dato di partenza è rappresentato dal risultato contabile, dall'altro, va osservato che non tutti i valori che concorrono in positivo o in negativo alla formazione del reddito d'impresa sono determinabili in modo certo²⁹.

La normativa sul bilancio è, infatti, guidata da logiche diverse rispetto alla normativa tributaria: la prima riconosce al redattore di tale documento il potere di individuare quei valori che meglio consentono di fornire una immagine veritiera e corretta dell'impresa, la seconda – per le citate esigenze di certezza del rapporto tributario – mira a predeterminare dei valori, talora massimi, talaltra minimi, destinati a delimitare la sfera entro cui i processi di valutazione tipici del bilancio devono rimanere. Ciò avrebbe scongiurato il pericolo di conflitti tra amministrazione

²⁸ Il legislatore delegato cioè, anziché seguire la via dell'incentivo fiscale esterno alla disciplina della determinazione del reddito d'impresa, ha preferito strutturare tale disciplina onde consentire in via ordinaria l'agevolazione fiscale di scelte imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'attività reddituale.

²⁹ Si pensi agli ammortamenti, agli accantonamenti, alle rimanenze che sono frutto di giudizi dotati di un margine più o meno ampio di opinabilità.

finanziaria e contribuenti relativamente a questioni di “correttezza contabile”, di non facile soluzione.

Da quanto sopra esposto emerge che il legislatore italiano ha rifiutato un sistema di “doppio binario” puro³⁰.

Ma il sistema delle variazioni in aumento o in diminuzione risponde anche ad altre esigenze, aventi matrice fiscale, quali quelle di contrasto di comportamenti elusivi o evasivi. La tutela di tale interesse si risolve mediante l’inserimento nell’ordinamento di norme che vietano, in tutto o in parte, la deduzione di taluni componenti negativi di reddito³¹, o di norme che prescrivono la riconduzione a valore normale di taluni componenti (positivi o negativi) di reddito³².

Inoltre, alle esigenze di natura fiscale si affianca, talvolta, la necessità di tutelare ulteriori obiettivi di matrice extrafiscale, in nome delle “(...) esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo (...)” prospettate dalla legge delega del 1971. Si tratta, in sostanza, di norme recanti incentivi o disincentivi le quali, al fine di assolvere alla loro funzione, possono subordinare l’applicazione del trattamento fiscale (di favore o di sfavore) al compimento di un determinato atto (ad esempio, la predisposizione del bilancio d’esercizio in un determinato modo). Ci si riferisce a misure agevolative, la cui fruizione è sottoposta all’inderogabile condizione dell’iscrizione nel bilancio delle relative poste contabili.

³⁰ Con l’espressione “doppio binario” si indica quella possibile scelta del legislatore tributario che, nell’ambito del reddito d’impresa, sancisce la totale autonomia delle regole di determinazione del reddito fiscale rispetto a quelle civilistiche che governano la redazione del bilancio d’esercizio. Regole, perciò, distinte, separate e parallele come, per l’appunto, un “doppio binario”. Si veda sul punto anche G. NANULA, *L’equivoco del cosiddetto bilancio fiscale*, in Bollettino tributario, 1979, p. 781 e ss.

³¹ Si pensi alle spese di rappresentanza o alle spese derivanti da operazioni con imprese domiciliate nei cd. “paradisi fiscali”.

³² Si pensi agli elementi reddituali derivanti da operazioni infragruppo realizzate con società residenti all’estero o alle sopravvenienze attive generate dalla cessione dei contratti di *leasing*.

4. LA PREVIA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO: LA CD. “DIPENDENZA ROVESCIATA”.

È evidente che la subordinazione di talune agevolazioni fiscali all’iscrizione in bilancio di poste aventi pura natura tributaria avrebbe potuto determinare l’inquinamento di tale documento, trattandosi di voci “spurie”, estranee alla funzione eminentemente cognitiva e informativa di tale documento. Quello appena descritto è il fenomeno della cd. “dipendenza rovesciata”, in virtù del quale il reddito tassabile deriva dal reddito di bilancio ma, al contempo, quest’ultimo risulta condizionato dall’appostazione di voci aventi rilevanza esclusivamente tributaria³³.

Da un punto di vista normativo, il fenomeno sopra citato trova la sua fonte nell’articolo 74 del Testo Unico del 1973³⁴ (articolo 75 del Testo Unico del 1986 e articolo 109 nel Testo Unico dopo la riforma del 2003).

Tale disposizione, di incerto e assai discusso inquadramento sistematico (ricondata ad una funzione ora probatoria, ora “sanzionatoria”³⁵, oppure alla necessità di non distribuire utili non tassati, oppure ancora alla necessità di assicurare un fondamento “economico” dei costi stimati, ecc.), richiedeva la previa imputazione al conto economico³⁶ dei costi e degli oneri, quale condizione per la deducibilità degli stessi.

³³ Nel fenomeno della “dipendenza rovesciata” si verifica “(...) un ribaltamento dell’ordinario rapporto di dipendenza del reddito d’impresa dal risultato del conto economico, che è l’effetto di norme tributarie che legittimano (e non obbligano) il soggetto a tenere nella redazione del bilancio una condotta non prevista dalla normativa civilistica (...)”. Cfr. in tal senso G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, V ed., Padova, 2008.

³⁴ Il terzo comma dell’articolo 74 del d.p.r. n. 597/1973 così statuiva: “(...) i costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione (...)”. Non molto dissimile suona la formulazione del principio di previa imputazione nella disposizione dell’articolo 75 del d.p.r. n. 917/1986, secondo cui “(...) le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite (...)” e nell’articolo 109 del citato d.p.r. riformato nel 2003, secondo cui “(...) le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza (...)”.

³⁵ Si veda sul punto R. LUPI, *Sulla legittimità costituzionale del co. 2 e 3 dell’art. 74 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597*, in *Rivista di diritto finanziario e di scienza delle finanze*, 1983, I, 99.

³⁶ Ai fini della corretta accezione del concetto di “imputazione”, giova richiamare la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 2, comma 6 bis, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha previsto che la imputazione ricorre ove i componenti negativi siano stati annotati nelle

Conseguenza di tale disposizione era il rischio di “inquinamento fiscale” del bilancio, in quanto vi era la possibilità di imputare in conto economico costi e oneri giustificati solo in un’ottica fiscale, ma non coerenti con la disciplina dettata dal Codice Civile. Peraltro, non sempre tale scelta imprenditoriale, motivata il più delle volte da fini puramente fiscali, risultava corretta sotto l’aspetto civilistico³⁷.

Secondo alcuni³⁸, la regola in discussione ha reso il sistema del reddito d’impresa incoerente: la disposizione dell’articolo 52, comma 1, e quella dell’articolo 75, comma 4 sembrerebbero non collimare, in quanto la seconda va a smentire il sistema disegnato dalla prima, negando quell’autonomia del piano civilistico rispetto a quello tributario che il meccanismo delle variazioni in aumento o in diminuzione avrebbe potuto assicurare.

In tal modo non vi sarebbe più dipendenza della dichiarazione dei redditi dal bilancio, come si desumerebbe dall’articolo 52, ma, al contrario, del bilancio dalla dichiarazione, se è vero che per ottenere il riconoscimento della deduzione di un componente negativo occorre che quel componente figuri come già imputato al conto economico dell’esercizio cui la dichiarazione fiscale si riferisce e che, dunque, sia il bilancio a “piegarsi” alle regole tributarie di determinazione del reddito d’impresa³⁹.

Il fenomeno si verifica ogniqualvolta il componente di costo che deve essere imputato a conto economico ai fini della deduzione fiscale non abbia fondamento secondo le regole di redazione del bilancio; ciò accade, normalmente, in presenza di norme tributarie sovvenzionali, ma non può escludersi a priori neppure per le norme

scritture contabili ed abbiano così concorso alla determinazione del risultato netto del conto economico, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento.

³⁷ V. sul punto le considerazioni di G. E. COLOMBO, *Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?*, in *Rivista delle Società*, 1980, p. 1171.

³⁸ G. TABET, *op. cit.* (nt. 21).

³⁹ La stessa dottrina si era spinta anche ad affermare che, tenuto conto delle rigidità delle norme fiscali e della flessibilità di quelle civilistiche, la dipendenza rovesciata è da intendersi “(...) come trasformazione in prescrizioni vincolanti o inderogabili, ad opera del diritto tributario, di soluzioni civilisticamente opzionali (...)”. Cfr. G. Falsitta, *Il bilancio d’esercizio delle imprese: interrelazione tra diritto civile e tributario*, Milano, 1985.

di salvaguardia o per quelle recanti criteri rigidi e/o standardizzati di quantificazione del reddito⁴⁰.

Per lungo tempo, comunque, i redattori del bilancio si sono trovati di fronte all'alternativa: inquinare il bilancio accogliendo in esso, come richiesto dall'articolo 75, le poste di derivazione fiscale, comprese quelle civilisticamente non giustificabili, per non perdere possibili benefici in termini di risparmio d'imposta, oppure salvaguardare, in stretta osservanza delle disposizioni dettate in tema di redazione del bilancio, la purezza dell'informativa contabile, perdendo però i benefici concessi dalle norme tributarie essenzialmente di carattere sovvenzionale⁴¹.

Prima della riforma della disciplina del bilancio d'esercizio, l'ordinamento italiano non offriva soluzioni adeguate a risolvere il conflitto sopra descritto. Nella pratica, dato il forte interesse degli amministratori di società a minimizzare il carico fiscale, la scelta ricadeva sistematicamente sull'ottenimento del risparmio d'imposta, a scapito della corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Peraltro, tale atteggiamento aveva suscitato alcune reazioni nella giurisprudenza, al cui vaglio più volte fu sottoposta la questione della presunta illegittimità del bilancio inquinato da norme fiscali⁴².

⁴⁰ Si veda anche D. STEVANATO, *Rinvio degli ammortamenti imputati a bilancio tra aperture e preconcezioni*, in *Corriere Tributario* n. 28, 2005, p. 2203 e ss.

⁴¹ Sul punto si veda anche G. FALSITTA, *La dichiarazione tributaria e il bilancio d'esercizio*, in *Trattato di diritto tributario*, volume III, Padova, p. 53 e ss.

⁴² Particolarmente sensibile si rivelò il Tribunale di Milano che, in alcune celebri sentenze (Trib. Milano, 4 settembre 1978, in vol. II, 2, n. 7, nonché Trib. Milano, 10 settembre 1981, *ivi*, n. 8), assunse una posizione assai rigorosa, ritenendo l'illiceità del fenomeno dell'inquinamento dei bilanci per effetto dell'applicazione di norme tributarie e pronunciando la nullità dei bilanci che fossero stati influenzati da poste esclusivamente tributarie. Successivamente, la giurisprudenza mutò orientamento, sotto l'influenza di alcune decisioni della Corte di Cassazione. Secondo la Suprema Corte, il bilancio avrebbe potuto ritenersi conforme ai dettami della verità, chiarezza e precisione richiesti dalla legge anche quando una o più informazioni necessarie, pur non risultando dai dati contabili formanti il bilancio vero e proprio, fossero state comunque fornite all'assemblea dei soci, nella relazione degli amministratori o anche oralmente, nell'ambito dell'assemblea di approvazione del bilancio, purchè l'informazione risultasse almeno dal verbale della delibera (per tutte v. Cass. 28 luglio 1977, n. 3373, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1978, II, p. 33, con nota di P. G. JAEGER). Sulla scorta di tale pronunce, la giurisprudenza successiva riconobbe la non intrinseca legittimità dell'affluenza al conto economico di poste aventi giustificazione esclusivamente tributaria (si vedano Trib. Milano 12 gennaio 1984 e Trib. Milano 29 ottobre 1984, in vol. II, 2, nn. 10 e 11).

5. L'APPENDICE FISCALE DEL CONTO ECONOMICO.

Muovendo da tale realtà il legislatore ha tentato, a più riprese, di isolare il fenomeno dell'inquinamento fiscale del bilancio.

Esso venne affrontato dalla Quarta Direttiva la quale, pur non occupandosi del "bilancio fiscale" né di diritto tributario, prese posizione riguardo alla legittimità dei conti annuali redatti nell'osservanza delle norme tributarie di natura sovvenzionale che, come detto, rischiavano di inquinare i risultati palesati dai conti stessi.

A tale proposito, gli estensori della Direttiva avrebbero potuto scegliere due soluzioni: 1) vietare, puramente e semplicemente, l'applicazione delle norme tributarie "sovvenzionali", dichiarando illegittimi i conti annuali redatti in conformità alle prescrizioni previste da tali disposizioni in quanto derogatorie delle disposizioni sul bilancio; 2) prendere atto dell'esistenza del fenomeno, al fine di disciplinarlo e soddisfare così il principio di rappresentazione veritiera e corretta.

Il legislatore comunitario si è orientato verso la seconda delle possibili soluzioni sopra prospettate, guardandosi bene dal mostrare una preferenza per il principio della "dipendenza rovesciata" e per le legislazioni fiscali sovvenzionali, che subordinano la concessione di vantaggi tributari ad adempimenti ed oneri di vario tipo da osservare previamente in sede di formazione dei conti annuali.

Lasciando libertà ai legislatori fiscali dei singoli Paesi membri, la Quarta direttiva ha previsto l'inserimento delle voci n. 24 e 25 nello schema di conto economico, destinate – rispettivamente – ad accogliere le rettifiche e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie⁴³ (cd. appendice fiscale).

⁴³ La riforma tollerava dunque espressamente l'ingresso in bilancio di poste di natura solo fiscale, conseguenti all'applicazione del principio tributario di previa imputazione dei costi a conto economico, principio che l'amministrazione finanziaria si era – del resto – dimostrata restia a modificare; relegava però tali poste in un'apposita area del conto economico, situata in calce allo stesso, in modo che le componenti solo fiscali non andassero ad influenzare gli altri valori esposti in bilancio e che il risultato di esercizio civilisticamente corretto fosse comunque immediatamente conoscibile. Cfr. in tal senso G. E. COLOMBO, *Relazione di sintesi*, in Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE, a cura di A. Jorio, Milano, 1988, p. 157 e ss.

Tale soluzione è stata, però, dopo poco abbandonata⁴⁴. Infatti, la legge n. 503 del 1994 abolì – a breve tempo di distanza dalla data di introduzione – le citate voci di conto economico⁴⁵, introducendo il comma 2 nell’articolo 2426 del Codice Civile, relativo alla liceità dell’innesto nel conto economico di poste di matrice fiscale⁴⁶, e il numero 14 nell’articolo 2427, in risposta all’esigenza di quantificare gli effetti distorsivi dell’innesto di poste aventi esclusiva rilevanza fiscale, segnalandole nella nota integrativa⁴⁷ ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta⁴⁸.

Si pervenne, così, alla scelta di abrogare l’appendice fiscale; scelta che risulta meritevole di apprezzamento, in quanto al bilancio spetta una funzione che nulla ha a che fare con la funzione perseguita dalla legislazione fiscale promozionale. Sembra, dunque, corretto restituire a tale documento la sua autonomia, recidendo ogni commistione tra funzione informativa del documento e legislazione fiscale.

⁴⁴ Con l’appendice fiscale venne, in pratica, decretata la legittimità civilistica delle rettifiche e degli accantonamenti di natura esclusivamente tributaria, ponendo come condizione il “confinamento” delle poste fiscali in alcune ben individuate voci di conto economico. Tuttavia, la soluzione della c.d. appendice fiscale non ha di fatto prodotto i risultati sperati per le difficoltà applicative notevoli ad essa connesse. I dubbi riguardavano essenzialmente la tipologia di rettifiche che era possibile transitassero nell’appendice fiscale. In particolare, la tesi più accreditata in dottrina evidenziava come a dover essere imputati fossero solo i componenti di reddito derivanti da “norme sovvenzionali”. Ciò nel presupposto che, permettendo al contribuente di effettuare ogni tipo di rettifica per il tramite dell’appendice fiscale, si rendeva di fatto ordinaria una normativa che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto avere carattere eccezionale con un conseguente totale, incondizionato venir meno dei criteri civilistici a fronte di quelli fiscali. Cfr. G. ZIZZO, *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, Torino, 1994, p. 525 e ss sarebbe rimasto del tutto inalterato, cambiando unicamente il modo di rappresentare contabilmente un identico fenomeno. Cfr. la circolare Assonime n. 139 del 10 novembre 1994.

⁴⁵ Secondo la dottrina maggioritaria, la soppressione dell’appendice fiscale fu solo una modifica formale e non di sostanza, giacché l’assetto dei rapporti tra norme civili e norme fiscali in punto di bilancio sarebbe rimasto del tutto inalterato, cambiando unicamente il modo di rappresentare contabilmente un identico fenomeno. Cfr. la circolare Assonime n. 139 del 10 novembre 1994.

⁴⁶ In particolare, il nuovo comma dell’articolo 2426 disponeva che “(...) è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (...)”.

⁴⁷ Il numero 14 dell’articolo 2427 del Codice Civile statuiva l’obbligo di indicare in nota integrativa “(...) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico (...)”. Sul punto si veda anche G. E. COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, in Trattato delle società per azioni, a cura di Colombo e Portale, vol. 7, Torino, 1994, p. 216 e ss.

⁴⁸ Nella pratica, il n. 14) dell’art. 2427 del Codice Civile è rimasta una norma sostanzialmente inapplicata. Come anticipato, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, gli estensori del bilancio segnalavano in nota integrativa l’assenza di sostanziali discrasie tra le valutazioni compiute in bilancio e le norme fiscali di riferimento.

Di fatto, il combinato disposto dell'articolo 2426, comma 2, del Codice Civile e dell'articolo 75, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi permetteva agli operatori di svolgere in bilancio delle valutazioni esclusivamente fiscali prive, però, di sostanza economica, completando il passaggio da un sistema incentrato sulla parziale dipendenza della normativa fiscale da quella civilistica a un sistema di piena "dipendenza rovesciata".

6. IL DISINQUINAMENTO DEL BILANCIO.

Il comportamento appena descritto determinava delle conseguenze inevitabili, oltre che in ordine alla legittimità dei bilanci d'esercizio, anche sulla capacità dello stesso documento contabile di essere un adeguato strumento informativo in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale.

In effetti, non può non osservarsi come il bilancio sia, prima di ogni altra cosa, uno strumento informativo. Scopo essenziale del bilancio è, infatti, quello di rendere la realtà aziendale, di per se stessa estremamente articolata e complessa, meglio conoscibile all'esterno da parte dei vari *stakeholders*.

Da tale punto di vista, prima della riforma tributaria del 2004, la "qualità" dei bilanci delle società italiane era particolarmente bassa, in quanto norme valutative "fisiologicamente"⁴⁹ diverse coesistevano all'interno dello stesso documento e ne minavano fortemente la coerenza sistematica oltre che la significatività.

In questo senso, le recenti riforme del diritto societario⁵⁰ e tributario⁵¹ hanno preso atto che l'inquinamento del bilancio non era giustificato da apprezzabili

⁴⁹ A parlare di norme fisiologicamente differenti è R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rassegna tributaria* n. 10, 1990, I, p. 69 e ss.

⁵⁰ L'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge delega per la riforma del diritto societario (legge n. 366/2001) affidava, infatti, al Governo il compito di "(...) *eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina (...)*". La relazione della Commissione Mirone, alla quale si deve la progettazione della riforma, configurava a tal fine un'azione su due fronti: quello civilistico, con l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile e quello tributario, con riformulazione

esigenze di cautela fiscale e hanno, pertanto, previsto il superamento dei suddetti condizionamenti fiscali sul bilancio d'esercizio⁵².

L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 del Codice Civile ad opera della riforma del diritto societario non consente più di imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente per motivi fiscali. La relazione al D. Lgs. n. 6/2003 conferma che, attraverso l'eliminazione di qualsiasi riferimento alle norme tributarie, il bilancio sarà redatto in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile, uniche disposizioni previste in materia.

La riforma IRES non muta la regola base secondo cui il reddito complessivo è determinato apportando al risultato di conto economico le variazioni conseguenti all'applicazione delle regole per la determinazione dell'imponibile delle società (art. 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi), ma elimina la causa dell'interferenza non condizionando la deducibilità del costo alla sua imputazione a conto economico: “(...) *Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi (...)*” (cd. quadro EC)⁵³.

dell'articolo 75, comma 4 (ora articolo 109, comma 4) del Testo Unico delle imposte sui redditi, che dispensasse dalla previa imputazione a conto economico i componenti negativi misurati dalla normativa sul reddito d'impresa in modo forfetario. Su questa delega cfr. F. GALLO, *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, I, p. 3 e ss.; T. DI TANNO, *Brevi note a favore del “doppio binario” nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, I, p. 407 e ss.; G. ZIZZO, *Riflessioni in tema di “disinquinamento” del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, I, p. 497 e ss.

⁵¹ Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 80/2003) il tema è ripreso dall'articolo 4, comma 1, lettera i), laddove si prevede la “(...) *deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile (...)*”.

⁵² Si veda in proposito C. NOCERA - R. PATIMO, *Riforma diritto societario e principi contabili: quadro di sintesi*, in *Il Fisco* n. 45, 2004, fascicolo n. 1, p. 7580 e ss.

⁵³ Sul punto G. FERRANTI, *Il rispetto del vincolo patrimoniale connesso al disinquinamento del bilancio*, in *Corriere Tributario* n. 29, 2005, p. 2279 e ss. e P. PISONI - F. BAVA - D. BUSSO, *Disinquinamento fiscale, nuovo strumento di politiche di bilancio*, in *Il Fisco* n. 12, 2004, p. 4046 e ss.

In altri termini, gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti di carattere meramente tributario, eccedenti la quota civilistica, non devono più transitare per il conto economico e sono deducibili se indicati in un apposito prospetto.

Tale scelta, per certi versi totalmente condivisibile, richiede un maggior grado di svincolo del reddito fiscale d'impresa dai valori di bilancio, mantenendo pur fermo il principio della dipendenza iniziale - poiché esso costituisce una solida e attendibile base di calcolo, comune a pressoché tutte le legislazioni fiscali più evolute - ma modificando il cosiddetto principio di connessione necessaria (o, se si preferisce, di "dipendenza rovesciata").

In base alla normativa introdotta dalla riforma del 2004, la deducibilità fiscale dei costi aventi esclusiva rilevanza fiscale era, dunque, subordinata alla sussistenza di due tipi di condizioni: la prima, di tipo formale, consisteva nella indicazione di tali elementi negativi nel prospetto EC; la seconda imponeva che, a fronte di essi, fosse vincolato un corrispondente ammontare di riserve di patrimonio netto, al fine di evitare la distribuzione di utili non assoggettati a tassazione⁵⁴. In relazione a tale ultimo aspetto, infatti, il medesimo comma 4, lettera b), terzo periodo del nuovo articolo 109 prevedeva che, *"(...) in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dai restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti (...)"*.

⁵⁴ Sul punto v P. PETRANGELI, *Disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali*, in AA.VV., *La tassazione delle società nella riforma fiscale*, Milano, 2004, p. 237 e ss. e R. VALACCA, *Sui costi il Fisco apre uno spiraglio*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 maggio 2005.

Al fine di evitare legami fra bilancio e disciplina tributaria, la sospensione d'imposta fu realizzata per masse, cioè senza richiedere l'individuazione in bilancio di riserve in sospensione d'imposta, e operava anche per gli utili conseguiti in esercizi successivi a quelli in cui erano state effettuate deduzioni ai soli fini fiscali. Anche se la società fosse stata priva di riserve, avrebbe potuto effettuare deduzioni extracontabili e vincolare utili futuri allo scopo di evitare la correlata tassazione in caso di distribuzione⁵⁵.

La disposizione in commento prevedeva, inoltre, che le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio distribuiti concorressero a formare il reddito per la differenza (ove positiva) fra: (i) rettifiche di valore e accantonamenti dedotti extracontabilmente, al netto delle imposte differite, e (ii) ammontare delle riserve di patrimonio netto, che residuano post distribuzione e che risultano (omogeneamente) ridotte per effetto della contabilizzazione delle imposte differite⁵⁶.

È evidente che, a seguito delle scelte operate dal legislatore nel senso sopra sinteticamente delineato, il sistema si sia mosso verso una divaricazione tra il risultato economico di bilancio ed il reddito imponibile, avvicinando al sistema al modello del "doppio binario"⁵⁷.

Inoltre, e al fine di evitare possibili duplicazioni d'imposta, il medesimo periodo del comma 4 disponeva che *"(...) L' ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d' esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito*

⁵⁵ Sul punto v. M. MARTINELLI, *Disinquinamento fiscale dei bilanci ed eliminazione delle poste patrimoniali registrate in passato a fronte di costi deducibili solo ai fini fiscali*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2004, pagg. 1490 e ss.

⁵⁶ In relazione a tale profilo la relazione al decreto IRES precisò che tale scelta era motivata *"(...) dalla esigenza di condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante (...)"*.

⁵⁷ In proposito si veda L. SALVINI, *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, (Atti del Convegno "IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia. Roma 23-24 novembre 2006) in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale* n. 308, Milano, 2007.

(...)"'. In altri termini, era previsto che l'eccedenza delle deduzioni fiscali rispetto a quelle civilistiche, la quale determina, sotto il profilo quantitativo, l'entità delle riserve e degli utili che si presumono non tassati, si sarebbe dovuta ridurre per effetto della ripresa a tassazione degli ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti effettuati in origine in misura superiore a quella ammessa civilisticamente, nonché in seguito alla tassazione operata in caso di distruzione di riserve e di utili⁵⁸. È chiaro, infatti, che in presenza di questi eventi non esistono più quelle esigenze di cautela che impongono di confrontare le deduzioni extracontabili con la massa delle riserve distribuibili e gli eventuali utili portati a nuovo: l'effettuazione del prelievo ripristina l'equilibrio tra risultato civilistico ed imponibile fiscale⁵⁹.

Va osservato, inoltre, che il disinquinamento era stato previsto in via obbligatoria sotto il profilo civilistico, prevedendosi la neutralità di tale operazione ai fini tributari⁶⁰. Le interferenze da eliminare erano quelle dichiarate come tali nei bilanci di precedenti esercizio e il disinquinamento richiesto era totale, cioè riguardava sia lo stato patrimoniale, sia il conto economico⁶¹.

Infine e sotto il profilo temporale, si ricorda che l'articolo 9 del D. Lgs. n. 6/2003 inserì nelle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile l'articolo 223 *undecies* secondo il quale: "(...) *I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1°*

⁵⁸ V. L. SABOT, *Le riserve create con accantonamenti fiscalmente dedotti possono considerarsi "in sospensione d' imposta"?*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2005, p. 69 e ss.

⁵⁹ V. anche D. STEVANATO, *La deducibilità dei costi senza previa imputazione a conto economico nella bozza del TUIR*, in *AA.VV.*, Milano, 2004.

⁶⁰ V. anche R. LUPI, *Per disinquinare occorre un inquinamento di segno opposto?*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2004, p. 1513 e ss. e T. DI TANNO - M. TOGNONI, *Rappresentazione in bilancio degli effetti dell' eliminazione delle interferenze fiscali*, in *Bollettino tributario*, 2004, p. 1531 e ss. Relativamente all'eliminazione del vincolo contabile e alla neutralità di effetti sul piano tributario va ricordata anche la circolare 31 maggio 2005, n. 27/E emanata dall'Agenzia delle Entrate, con la quale fu precisato che "(...) *i soggetti che erano obbligati a fornire in nota integrativa le informazioni di cui al n. 14) dell'art. 2427 c.c., ai fini del disinquinamento di cui sopra, faranno riferimento alle risultanze della predetta nota. Ciò in quanto detti soggetti avevano l'obbligo di indicare nella nota integrativa le rettifiche di valore e gli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (...)*". A commento della citata circolare si veda L. SORGATO, *Il momento del recupero delle deduzioni dei costi "solo fiscali": distribuzione degli utili o dichiarazione dei redditi*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2005, p. 1247 e ss.

⁶¹ V. anche CORRADI - LEOTTA, *IRES - Eliminazione delle interferenze fiscali*, in *Rassegna Tributaria* n. 3, 2004, p. 1021 e ss.

gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni (...)”.

7. LE INDICAZIONI DELLA “COMMISSIONE BIASCO” RELATIVE ALLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI.

Al fine di “(...) effettuare approfondimenti sulla imposizione fiscale sulle società, anche attraverso audizioni di esperti e di associazioni di categoria, individuando i problemi aperti, anche a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, e prospettando ipotesi di modifica della vigente normativa (...)” fu istituita, con decreto ministeriale del 27 giugno 2006⁶², la Commissione di studio sulla tassazione delle imprese, presieduta dal professor Salvatore Biasco.

In tema di reddito di impresa, la Commissione ha ripercorso le tappe di una delle novità di particolare rilievo recate dalla riforma del 2003, concernente – per l’appunto – la deduzione extracontabile di taluni componenti negativi di natura estimativa (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti).

In proposito, è stata evidenziata la coerenza di tale innovazione con la scelta, operata nell’ambito della riforma del diritto societario, di eliminare il fenomeno del cosiddetto “inquinamento fiscale del bilancio” causato dalla possibilità, in precedenza assentita dal Codice Civile e da legislazioni speciali, di far concorrere al risultato d’esercizio rettifiche di valori o accantonamenti per rischi ed oneri operati per fini esclusivamente fiscali ma privi, parzialmente o totalmente, di giustificazione secondo i corretti principi contabili.

⁶² I lavori di tale Commissione sono stati conclusi in data 3 luglio 2007.

Nella relazione viene osservato come le scelte operate con il decreto legislativo n. 344 del 2003 abbiano mantenuto le stesse opportunità fiscali precedentemente utilizzabili (senza distinguere tra norme di tipo sovvenzionale e norme che autorizzano l'adozione di criteri forfetari per la determinazione di limiti massimi di deducibilità di componenti di natura estimativa), subordinando la deducibilità di tali poste negative non imputate a conto economico alla apposizione di un vincolo di sospensione di imposta su un corrispondente ammontare del patrimonio netto. Inoltre, viene evidenziato che la normativa prevedeva il mantenimento di riserve di utili e capitali in azienda in misura pari all'ammontare complessivo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti extracontabilmente, al netto delle imposte differite correlata alla deduzione anticipata di tali componenti, non essendo richiesta, come in precedenza, la creazione di specifiche riserve in sospensione di imposta. Rispetto al previgente sistema, che limitava l'appostazione di riserve solo per il riconoscimento di componenti negativi indotti da finalità agevolative, gli interventi hanno determinato una uniformità del meccanismo applicativo che, ciò nonostante, ha dato luogo a molteplici problemi.

È stato, infatti, osservato come l'ampliamento del vincolo fiscale sugli utili in questione e la conseguente necessità di mantenerli presso l'impresa che li ha realizzati, abbia rappresentato un ostacolo alla ottimale riallocazione delle risorse, in funzione delle esigenze di efficienza e competitività, soprattutto nel contesto di gruppi societari.

Sotto il profilo gestionale, unanime è stata la critica alla complessità del meccanismo che ne è scaturito e che richiede un complesso monitoraggio dei disallineamenti tra i valori civilistici e quelli fiscali degli elementi patrimoniali oggetto di deduzione extracontabile.

Ciò sia per il possibile verificarsi di disallineamenti differenziati, nel caso di deduzioni rilevanti solo per le imposte sui redditi, ma non per l'IRAP, sia per le difficoltà operative connesse al riallineamento dei valori (che le istruzioni

amministrative finora fornite prevedono debba attuarsi per tutti i beni e fondi per i quali sussista il disallineamento e in misura proporzionale al disallineamento esistente); complessità, questa, acuita dalla necessità di raccordo con l'adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Pur essendo evidente la funzione dell'indicata clausola di salvaguardia, che mira a mantenere nell'economia dell'impresa il beneficio derivante dalla deduzione extracontabile, evitandone il trasferimento ai soci tramite la distribuzione di utili o riserve, la Commissione ha ritenuto che la diffusa richiesta di abrogazione di tale clausola potesse considerarsi, dunque, meritevole di accoglimento.

La Commissione ha poi osservato che la legge delega non poneva a riguardo condizioni stringenti (articolo 4, comma 1, lettera i) della legge n. 80 del 2003), sicché si sarebbe potuta privilegiare una semplificazione del sistema, considerando che, in definitiva, il beneficio in questione consiste pur sempre in un differimento temporale dell'imposizione, destinato a riassorbirsi all'atto del completamento del processo di ammortamento dei beni o del loro realizzo; verrebbe inoltre eliminata ogni discriminazione che possa emergere tra le imprese a seconda del regime di contabilità adottato (risultando inoperante il vincolo per i soggetti a contabilità semplificata).

A tal proposito può assumere rilievo, pur valutandola in relazione alla prima applicazione effettuatane, la considerazione dell'entità del gettito ritraibile; le audizioni presso la Commissione hanno, infatti, sottolineato lo scarso utilizzo dell'istituto, sia per le indicate complessità applicative, sia per l'entità dei valori in gioco, il cui recupero potrebbe ritenersi sufficientemente tutelato dalla appostazione delle imposte differite che diminuiscono l'utile distribuibile.

8. L'ABROGAZIONE DEL QUADRO EC AD OPERA DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 E LE MODIFICHE ALL'IRAP VERSO UN SISTEMA DI DERIVAZIONE DIRETTA.

Pur apprezzando l'operato del legislatore sopra sinteticamente descritto, non può sottacersi che la possibilità di dedurre costi ed oneri in via extracontabile era apparsa una misura adottata in netta controtendenza rispetto ai tentativi in precedenza effettuati di adeguare la normativa tributaria del reddito d'impresa alle disposizioni normative contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di conti annuali delle società.

Questa volontà era già stata espressa, lo si ricorda, nell'articolo 2, comma 16, della ormai risalente legge n. 825/1971⁶³. In particolare, relativamente alla disciplina dell'IRPEF, il Governo si sarebbe dovuto attenere ai principi e criteri in base ai quali la determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali avrebbe dovuto ispirarsi a “(...) criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo (...)”⁶⁴.

L'intento del legislatore era duplice: da un lato, realizzare l'auspicato adeguamento tra il reddito imponibile e il risultato civilistico, dall'altro, rispondere ad improrogabili esigenze di politica economica. Secondo il legislatore tributario, il prelievo fiscale non doveva, in definitiva, costituire un ingiustificato ostacolo allo sviluppo della moderna impresa. Ne deriva che la base imponibile deve essere il più possibile aderente al risultato di bilancio.

L'avvicinamento dei due “risultati” comporta, necessariamente, una più rigorosa applicazione del principio della competenza economica ed una migliore ridefinizione dei criteri fiscali per la determinazione della base imponibile. E detto obiettivo

⁶³ Cfr. S. LA ROSA, *Prime osservazioni sui rapporti tra bilancio e dichiarazioni negli artt. 75 e 76 del nuovo t.u.*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1987, p. 947 e ss.

⁶⁴ Si veda sul punto M. PROCOPPIO, *Le imposte differite e gli ammortamenti anticipati nell'ordinamento tributario italiano*, in *Le Società* n. 6, 2000.

poteva essere vanificato, almeno in parte, dalla deduzione extracontabile dei predetti oneri.

Peraltro, il fenomeno delle deduzioni extracontabili “(...) aveva raggiunto dimensioni non più compatibili con la funzione che tale istituto avrebbe dovuto assolver (...)”⁶⁵.

Inoltre, la deduzione dei cennati componenti reddituali negativi in via extracontabile aveva indotto un’ apprezzata dottrina ad affermare che con l’ istituzione del quadro EC le piccole e medie imprese si sarebbero trovate a sostenere spese aggiuntive “(...) difficilmente gestibili per la tenuta della contabilità, per la predisposizione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, tanto che, è ragionevole ritenere che tali imprese, prima di sostenere detti costi addizionali, preferiscano, ove possibile, aggirare tacitamente le norme sull’ eliminazione delle interferenze fiscali, trovando una qualsiasi ragione economica per l’ iscrizione in bilancio dei valori fiscali (...)”⁶⁶.

In linea generale e per quanto la posizione sopra riportata possa non essere condivisa⁶⁷, deve darsi atto che il sistema delle deduzioni extracontabili presentava numerosi profili di complessità, determinando un allontanamento dei valori civilistici da quelli fiscali e la conseguente necessità di monitorare costantemente tali grandezze.

⁶⁵ Cfr. in tal senso la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge sulla Finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), la quale precisava – in aggiunta – che l’ importo delle deduzioni extracontabili aveva raggiunto cifre superiori ai 10 miliardi di euro (con tendenza a crescere).

⁶⁶ M. MICCINESI, *L’ impatto degli IAS nell’ ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in *Giurisprudenza delle imposte*, 2004, p. 1438 e ss. L’ autore giunge perfino ad asserire che il rischio potrebbe essere quello di avere bilanci ancora inquinati dalle interferenze fiscali e privi di quelle necessarie informazioni e chiarimenti attualmente richiesti dalla nota integrativa; bilanci, tra l’ altro impugnabili, poiché non più legittimi a seguito dell’ abrogazione del secondo ed ultimo comma dell’ articolo 2426 del Codice Civile.

⁶⁷ Sul punto è di avviso contrario M. PROCOPPIO, *L’ inerzia nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009, p. 78 e ss. per il quale non si comprendono “(...) quali sarebbero le presunte spese difficilmente gestibili (...) considerato che i moderni sistemi informatici per la tenuta delle scritture contabili – i cui programmi sono disponibili a costi ormai irrisori – consentono di gestire in automatico le redazioni sia del bilancio di esercizio che della dichiarazione dei redditi (...)”.

Il quadro normativo sopra descritto ha subito, pertanto, una ulteriore e recente evoluzione per effetto della legge n. 244/2007, la quale – nell’ottica di allargare la base imponibile per consentire, a parità di gettito, una riduzione dell’aliquota IRES (dal 33% al 27,5%) – ha eliminato la possibilità di effettuare le deduzioni extracontabili nell’apposito quadro EC, con ciò restituendo al principio di “previa imputazione” nelle scritture contabili la sua dimensione originaria e introducendo, nuovamente, il rischio di un ritorno all’inquinamento del bilancio che le regole introdotte a partire dal 1991 avevano inteso in qualche modo fronteggiare.

In sostanza, vi è stato un ritorno al passato operando una scelta di subordinazione della deducibilità dei costi all’imputazione a conto economico⁶⁸.

L’intervento legislativo avvenuto con la citata legge ha altresì perseguito, anche sulla scia delle indicazioni fornite dalla Commissione di studio sulla riforma dell’IRES presieduta dal prof. Salvatore Biasco, l’ulteriore obiettivo della trasparenza del prelievo sulle società e dalla neutralità di talune scelte adottate dagli operatori economici.

In proposito va, infatti, ribadito che uno dei principali difetti del sistema tributario italiano risiede nella “cronica” divergenza tra il risultato di bilancio e l’imponibile fiscale, dovuta alle numerose variazioni da apportare all’utile di bilancio per pervenire alla base imponibile IRES – IRAP, generando il ben noto fenomeno del doppio binario.

Tale complessità ha generato, da un lato, maggiori costi di procedure e adempimenti per le imprese e, dall’altra, maggiori difficoltà in sede di accertamento per gli organi di controllo dell’amministrazione finanziaria.

A fronte di ciò, il legislatore della legge Finanziaria per il 2008 ha ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione di tale sistema, lasciando allo strumento dei crediti d’imposta il perseguimento di obiettivi di politica economica

⁶⁸ Si veda anche C. ATTARDI, *Abrogazione delle deduzioni extracontabili e riallineamento dei valori civili e fiscali*, in *Il Fisco* n. 20, 2008, fascicolo n. 1, p. 3624 e ss.

tramite incentivi alle imprese e, in ogni caso, non interferendo con le regole di determinazione del reddito d'impresa.

In sostanza, un ritorno verso il “principio di derivazione corretta”, in luogo del doppio binario verso cui il sistema del reddito d'impresa si stava muovendo.

In questo senso vanno lette anche le modifiche apportate al tributo regionale sulle attività produttive (IRAP)⁶⁹. In proposito, va ricordato che – nel sistema preesistente alla legge Finanziaria per il 2008 – la base imponibile dell'IRAP veniva determinata applicando il noto principio del “parallelismo” fiscale intercorrente tra tale tributo e l'IRES, come una sorta di “fotocopia” di quest'ultima.

In linea con la nuova tendenza del legislatore tributario, la determinazione della base imponibile IRAP viene calcolata – a decorrere dal 1° gennaio 2008 – in modo strettamente dipendente dai valori indicati nel bilancio d'esercizio, così divenendo il primo esempio di imposta la cui base imponibile deriva direttamente dai dati di bilancio.

Tale opera di sganciamento dell'IRAP dall'IRES, oltre a semplificare le procedure di autoliquidazione e di accertamento del tributo, avrà anche l'effetto, non secondario, di eliminare dai bilanci la rilevazione delle imposte differite rilevanti ai fini IRAP. Inoltre, la revisione di tale imposta va inquadrata in un generale processo di progressiva trasformazione dell'imposta da tributo di natura erariale⁷⁰ a tributo proprio delle regioni e delle province autonome.

⁶⁹ Per un commento a caldo sulle novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) in materia di IRAP, cfr. BERARDO – DULCAMARE, *Ridisegnata l'IRAP per imprese commerciali e lavoratori autonomi*, in *Corriere Tributario* n. 42, 2007, p. 3395 e ss.; DAMIANI, *La rilevanza fiscale delle scritture contabili e del bilancio*, ivi n. 46, 2007, p. 325 e ss.; BAVA - BUSSO, *Finanziaria 2008: le novità in materia di IRAP*, in *Il Fisco*, 2008, p. 767 e ss.; PETRANGELI, *L'IRAP all'esame del bilancio*, in *Corriere Tributario* n. 6, 2008, p. 441 e ss.; Id., *La nuova IRAP trova i primi chiarimenti*, ivi n. 9, 2008, p. 678 e ss.; PISONI – BAVA - BUSSO, *Finanziaria 2008: IRAP ridotta al 3,90% e calcolata sui dati di bilancio*, in *Il Fisco* n. 46, 2007, p. 6635 e ss.

⁷⁰ Tale natura è stata sancita dalla Corte costituzionale con sentenza 26 settembre 2003, n. 296, in cui si è precisato che, nonostante la sua denominazione – che farebbe propendere per la natura regionale del tributo – l'imposta ha natura erariale; ininfluente, ha aggiunto la Corte, appare la circostanza che il gettito del tributo sia destinato alle regioni.

La modifica adottata relativamente all'IRAP ha rappresentato una vera rivoluzione che, in sostanza, concretizza l'adozione del binario unico.

Tuttavia, a fronte di tale semplificazione, c'è il rischio che il rafforzamento della derivazione della base imponibile IRAP dal risultato del conto economico possa comportare effetti indesiderati sul versante degli accertamenti. Infatti, l'amministrazione finanziaria non potrà più avvalersi – in fase accertativa – delle norme sul Testo Unico delle imposte sui redditi, in osservanza delle quali la base imponibile IRAP doveva essere calcolata secondo il citato parallelismo con l'IRES, ma dovrà necessariamente rifarsi ai principi che informano la redazione del bilancio. Con ogni probabilità, dunque, si porranno notevoli problemi in relazione ai controlli fiscali, sia quanto alle metodologie che quanto ai contenuti sostanziali, in termini di facoltà dei verificatori di contestare i criteri di redazione del bilancio.

In proposito va ricordato che l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997 (decreto IRAP), nel testo novellato dalla Finanziaria 2008, prevede che i componenti positivi e negativi del valore della produzione vengano accertati, quanto alla loro collocazione e imputazione temporale, in base a regole stabilite dai principi contabili adottati dall'impresa⁷¹ ed indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico⁷².

⁷¹ In merito alla locuzione “principi contabili adottati dall'impresa” non sembra potersi condividere l'opinione espressa da M. PROCOPIO, *Il reddito d'impresa e la sua progressiva armonizzazione col principio di dipendenza*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2007, I, p. 1229 e ss., per cui i principi contabili ai quali fare riferimento non sono quelli emanati dalla professione contabile (ed ora dall'OIC) ma quelli astrattamente idonei ad informare una corretta redazione del bilancio. A parte l'ambigua valenza di quest'ultimo concetto, che non chiarisce quali dovrebbero essere allora i caratteri propri dei principi contabili per essere idonei allo scopo di redigere correttamente il bilancio, è da osservare che nella prassi corrente, pressoché generalizzata, gli unici principi contabili nazionali generalmente riconosciuti ed accettati sono proprio quelli emanati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e poi aggiornati dall'OIC. Non risultano infatti emanati principi contabili da parte di associazioni di imprese o da parte di similari soggetti. Dopo la costituzione dell'OIC, per altro, tutti gli attori interessati alla corretta formazione e utilizzazione dei bilanci hanno aderito a tale Organismo che ora funge da *standard setter* nazionale. Si vedano in proposito anche le considerazioni esposte al paragrafo 3.1 del capitolo 1.

⁷² Sul punto si veda anche F. BAVA – P. PISONI, *Determinazione della base imponibile IRAP dal bilancio e casi controversi*, in *Il Fisco* n. 7, 2010, p. 943 ss. e S. POGGI LONGOSTREVI, *IRAP: la determinazione della base imponibile e l'effetto sugli accantonamenti e utilizzi di fondi*, in *Azienda & Fisco* n. 2, 2009, p. 19 e ss.

In pratica, per poter contrastare eventuale illeciti fiscali, gli uffici impositori avranno il potere/dovere di verificare, innanzitutto, l'effettività delle operazioni sottostanti le scritture contabili e potranno quindi contestare la dissimulazione di elementi negativi e/o l'occultamento di quelli positivi.

Secondo quanto chiarito dalla relazione al disegno di legge Finanziaria 2008, il controllo dei dati IRAP dovrà indirizzarsi “(...) *non più verso una corretta applicazione delle disposizioni fiscali, bensì verso la correttezza delle valutazioni di bilancio formulate secondo criteri civilistici (...)*”.

Tali valutazioni sono, per loro stessa natura, decisamente più ampie rispetto ai rigidi canoni di matrice fiscale. Sarebbero, pertanto, notevoli le difficoltà per l'Amministrazione finanziaria di sindacare l'appostazione e la valutazione delle singole voci di bilancio⁷³.

Sul punto giova osservare che l'Agenzia delle Entrate ha emanato due circolari⁷⁴, con le quali si è inteso affrontare il problema della possibilità del sindacato dell'amministrazione finanziaria sull'inerenza, ai fini IRAP, dei componenti negativi iscritti nel conto economico.

Alla preliminare affermazione per cui, in linea di principio, deve essere riconosciuta alle componenti negative “correttamente” imputate al conto economico, in applicazione dei principi civilistici, la connotazione del requisito dell'inerenza IRAP, ha fatto seguito in primo luogo la riaffermazione del già menzionato potere di sindacabilità del Fisco, in sede di attività di controllo, circa l'inerenza così come

⁷³ Si pensi a oneri solo stimati, in quanto tali indeducibili ai fini dell'IRES, che la società abbia iscritto tra i costi della produzione (ad esempio, nella voce B 14) Oneri diversi di gestione), facendoli concorrere alla formazione della base imponibile IRAP. Spetterà all'amministrazione finanziaria stabilire se questa imputazione è corretta secondo i principi contabili applicati dal contribuente, senza più la possibilità di neutralizzare, sotto il profilo fiscale, i valori civilistici attraverso il sistema delle variazioni previsto dalla disciplina in materia di determinazione del reddito d'impresa. Gli stessi problemi di valutazione si presentano, inoltre, per la corretta classificazione delle plusvalenze e minusvalenze nel bilancio d'esercizio. Oltre alla corretta classificazione in bilancio, l'Amministrazione finanziaria sarà anche chiamata a verificare la corretta imputazione a periodo delle componenti reddituali rilevanti ai fini IRAP ma, a tal fine, non potrà più avvalersi delle regole fissate dall'articolo 109 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ma dovrà applicare i generali principi di bilancio, rifacendosi ai principi contabili adottati dall'impresa.

⁷⁴ Si tratta delle circolari 16 luglio 2009, n. 36/E, e 22 luglio 2009, n. 39/E.

applicata dal contribuente ed, inoltre, l'ammissione che tale inerenza può ritenersi sussistente anche ai fini IRAP ove siano “(...) *dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito (...)*”.

Il conclusivo richiamo agli artt. 102, comma 9, 108, comma 2 e 164, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, introdotto per ammettere anche ai fini IRAP la deducibilità delle componenti negative deducibili ai fini IRES, nelle misure limitate previste da quelle disposizioni, “(...) *salvo diversa prova analitica dell'inerenza fornita dal contribuente (...)*”, ha indotto alcuni commentatori a concludere che fosse stata affermata la prevalenza delle norme fiscali sui principi di rilevazione del bilancio ai fini IRAP.

L'incerta lettura della prima circolare è stata opportunamente eliminata con la precisazione contenuta nella seconda circolare n. 39/E, de 22 luglio 2009, con la quale l'Agenzia delle entrate ha sottolineato come non si intendesse derogare al principio di derivazione dell'imponibile IRAP dal valore della produzione, desunto dal conto economico e determinato con i criteri civilistici, ed ha confermato che il principio di inerenza da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'IRAP, fosse quello desumibile dalla normativa civilistica, e quindi dalla corretta applicazione dei principi contabili⁷⁵.

Con le istruzioni impartite agli Uffici, l'Agenzia intendeva individuare, ai fini IRAP, una sorta di area di “sicurezza” per i contribuenti, costituita dal livello forfetario di deducibilità, permessa per talune spese dalla disciplina IRES (es. l'articolo 164 del Testo Unico delle imposte sui redditi per le auto), riconoscendo che queste disposizioni non hanno valore di presunzioni ai fini IRAP e non possono perciò essere utilizzate per accertare la non inerenza di tali costi⁷⁶.

⁷⁵ In proposito si veda il contributo di D. LIBURDI – G. VALCARENGHI, *Le questioni aperte sull'applicazione dell'IRAP dopo la circolare dell'Agenzia delle Entrate*, in *Il Fisco* n. 27, 2009, p. 4385 e ss.

⁷⁶ Sul punto si veda anche P. FORMICA, *“Ruolo fiscale” del bilancio d'esercizio e rischi di nuovi fenomeni di “inquinamento fiscale”*, in *Il Fisco* n. 19, 2009, p. 3043 e ss.

In concreto, quindi, se l'Ufficio finanziario intendesse contestare la corretta applicazione del principio di inerenza dei costi in esame al valore della produzione, ai fini IRAP, gli sarebbe impedito, secondo le circolari citate, di procedere a rettifiche qualora si tratti dei componenti negativi di reddito per i quali è consentita la deduzione forfetizzata prevista in materia di IRES, trattandosi di una presunzione che non può essere ammessa per un'imposta e disattesa per l'altra. Per questi componenti, come per gli altri, rimane ovviamente intatto il diritto dei contribuenti di deduzione per intero, ove ne sussistano le condizioni previste dalla disciplina civilistica del bilancio, e gli Uffici non possono utilizzare per l'IRAP le presunzioni previste per essi dal d.p.r. n. 917/1986 in termini di forfetizzazione⁷⁷.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria in questa vicenda non sembra però possano esaurire le rilevanti problematiche che, al di là dell'applicazione del principio di inerenza, possono presentarsi in materia di imponibile IRAP per effetto di discrasie tra reddito civilistico e talune regole fiscali sul reddito d'impresa che sono insensibili all'imputazione in bilancio, che esulano dall'inerenza e che meriteranno un'attenta disamina per le distorsioni, anche rilevanti, che possono produrre proprio in tema di tassazione IRAP.

Sulla base di quanto sopra illustrato, ammettere un sindacato del Fisco sulle scelte imprenditoriali è lecito se la contestazione della deducibilità di un costo, regolarmente imputato in contabilità, per difetto di inerenza, sia avvalorata dalla prova, anche presuntiva, dell'inesistenza della passività dichiarata, secondo la previsione contenuta nel primo comma, lett. d), dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Viceversa, ricollocare il concetto di inerenza IRAP, seppur esclusivamente con riferimento agli oneri, solo ed esclusivamente nell'ambito di una norma che chiude la serie di disposizioni legislative in tema di reddito d'impresa, significherebbe

⁷⁷ Cfr. M. DAMIANI, *Base imponibile IRAP e corretta applicazione dei principi contabili*, in *Corriere Tributario* n. 20, 2008, p. 1593 e ss.

rimettere in gioco tutte le valutazioni prioritariamente effettuate in ambito civilistico e, nella sostanza, affermare l'esistenza di un autonomo bilancio fiscale; soluzione, questa, che appare incoerente rispetto al vigente ordinamento tributario.

Sul punto, proprio con riferimento all'IRAP, si era già espressa l'Assonime⁷⁸, secondo la quale prevedere, nella determinazione della base imponibile, le limitazioni di deducibilità contemplate dal Testo Unico delle imposte sui redditi "(...) significherebbe sostanzialmente riproporre ai fini IRAP la normativa del T.U.I.R., aderendo ad una impostazione esattamente contraria a quella espressa dal legislatore che ha introdotto il nuovo regime dell'IRAP (...)".

A sostegno di questa posizione l'Assonime argomenta che il dettato normativo fa espresso riferimento ai costi e ai ricavi che vengono iscritti in bilancio secondo corretti principi contabili e, in base a tali principi, il concetto di riferibilità dei costi all'esercizio d'impresa risulta profondamente diverso rispetto a quello assunto nel T.U.I.R. Viene fatto l'esempio delle sanzioni antitrust che vengono iscritte tra i componenti negativi di carattere ordinario e che incidono, quindi, sul risultato della gestione caratteristica dell'impresa (e come tali assumerebbero rilevanza nel valore della produzione IRAP), ma che, ai fini fiscali, secondo la prassi e la giurisprudenza, difetterebbero del principio di inerenza.

Allo stesso modo l'Assonime ritiene che per le liberalità "di uso corrente", imputate a conto economico tra gli oneri diversi di gestione, non si debba, ai fini IRAP, fare riferimento alle norme del testo Unico delle imposte sui redditi, altrimenti la medesima problematica si porrebbe per tutte quelle spese per le quali, nel reddito d'impresa, sono previsti criteri di deduzione forfetaria (ad esempio le spese di rappresentanza)⁷⁹.

⁷⁸ Trattasi della circolare Assonime n. 26/2009.

⁷⁹ Indubbiamente meritevoli di approfondimento sono gli aspetti di imponibilità IRAP di alcuni elementi reddituali positivi che concorrono in misura limitata a formare il reddito IRES (ad esempio, i dividendi e le plusvalenze in regime di *participation exemption*, rilevanti per il 5%) rispetto al concorso, in misura diversa (il 50%), alla formazione dell'imponibile IRAP ovvero di altri, assunti al valore normale o in base al *transfer pricing* per l'IRES ed al valore di bilancio per l'IRAP.

Tornando alla revisione dei rapporti tra Fisco e bilancio, va aggiunto che il legislatore della Finanziaria 2008, consapevole dei rischi di inquinamento del bilancio, ha pensato ad una norma antielusiva di tipo specifico, individuando una corresponsabilità più stringente dei revisori nella redazione dei bilanci d'esercizio. All'articolo 1, comma 34, della legge in questione, infatti, è stato previsto che, a seguito dell'eliminazione del quadro EC, “(...) *gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico (...) possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi (...)*”. Resta, peraltro, “(...) *salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili (...)*”.

La *ratio* della disposizione è chiara: essa vuole evitare quelle manovre contabili realizzate per uniformare le valutazioni di bilancio alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi e per godere, quindi, di vantaggi fiscali altrimenti non fruibili⁸⁰.

In secundis, i commi da 92 a 94 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008, recano disposizioni sanzionatorie per i soggetti incaricati del controllo contabile che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP. Nello specifico, il comma 92 sostituisce il comma 5 dell'articolo 9 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nella novellata versione del comma da ultimo citato, viene prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico dei soggetti che sottoscrivono la dichiarazione e compilano la relazione di revisione di cui all'art. 2409 *ter* del Codice Civile. Nello specifico la nuova formulazione della norma citata prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti incaricati del

⁸⁰ Si pensi, ad esempio, alle variazioni dei piani di ammortamento poste in essere al solo scopo di aumentare le quote di ammortamento e portarle a livello dei coefficienti del D.M. 31 dicembre 1988. Tuttavia, alcuni dubbi rimangono. In particolare, non è semplice, nel caso dei beni acquistati dal 2008 in poi, valutare la coerenza rispetto a comportamenti contabili tenuti in precedenti esercizi. Come fare in tali casi a valutare la coerenza dei comportamenti contabili adottati? Inoltre, vi saranno problemi applicativi ulteriori per le società neo costituite. In tali casi, appare difficile valutare la coerenza dei comportamenti tenuti rispetto al passato, con la conseguenza che contribuenti poco accorti potranno far passare per corrette civilisticamente, valutazioni prettamente fiscali.

controllo contabile: (a) se non indicano nella loro relazione le motivazioni che li hanno indotti ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio; e (b) se da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP. L'ammontare della sanzione è pari al 30% del compenso contrattuale spettante e, comunque, non può essere superiore all'imposta effettivamente accertata in capo al contribuente⁸¹.

Alla luce di quanto sopra illustrato, risulta evidente che, per effetto delle modifiche normative avvenute alla fine del 2007, di fatto si è determinata una enfaticizzazione del ruolo del bilancio ai fini fiscali, con un orientamento del sistema verso un rafforzamento del principio di derivazione diretta del reddito imponibile dalle risultanze contabili.

La riforma operata appare, tuttavia, “parziale”⁸².

Manca, infatti, un completo coordinamento tra i nuovi principi che ispirano la Finanziaria 2008 e le disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Un utile intervento normativo avrebbe potuto consistere nell'abrogazione dell'articolo 109 di tale legge nella parte in cui vengono stabilite regole peculiari per individuare la competenza fiscale dei componenti negativi di reddito. In sostanza, si tratterebbe di dare rilievo, anche in ambito fiscale, al concetto di competenza economica.

Il Fisco, quindi, dovrebbe esclusivamente dettare disposizioni di carattere derogatorio rispetto alle regole fissate dalle discipline economico-aziendali (come, peraltro, accade già oggi nel caso dei compensi corrisposti agli amministratori, come noto, deducibili per cassa).

Una innovazione normativa di siffatto tenore appare quasi fisiologica se solo si pensa che per i soggetti *Ias/Ifrs adopter*, come si avrà modo di dire nel successivo

⁸¹ Il comma 93 della stessa Finanziaria 2008 prevede che “(...) le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (...)”.

⁸² Cfr. F. ROSCINI VITALI, *Lo stop al doppio binario apre alla semplificazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 ottobre 2007.

capitolo, la competenza bilancistica ha pieno riconoscimento anche dal punto di vista fiscale.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti si determina una sempre maggiore sovrapposibilità tra le risultanze contabili e il valore della base imponibile da sottoporre a tassazione tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP.

Tuttavia, non ci si può non chiedere se questa scelta sia in grado di semplificare realmente la vita ai contribuenti. I dubbi nascono dal fatto che le scelte compiute in bilancio sono, per la loro stessa natura, stime. Come tali esse appaiono sempre e comunque censurabili *ex post*⁸³.

Agganciare *tout court* la base imponibile al bilancio è quantomeno un rischio; non è possibile escludere, infatti, che successivamente – in sede di controllo della correttezza della dichiarazione – si determinino delle incertezze applicative non di poco conto. In effetti, adottare – come ha fatto la legge Finanziaria per il 2008 per l'IRAP – una sorta di “binario unico” significa trasferire *ex lege*, anche in ambito tributario, tutte le incertezze di tipo valutativo - contabile⁸⁴.

Il *quantum* delle imposte dovute (seppure con alcune limitazioni) dipenderà dalle scelte contabili dell'estensore del bilancio e dalle valutazioni dallo stesso, compiute in sede di predisposizione dell'anzidetto documento contabile. Valutazioni che, come tali, saranno sempre opinabili da parte dei verificatori⁸⁵.

In generale, il rischio che si intravede è che le attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria siano influenzate dal tentativo degli organi di controllo di applicare le regole proprie dei principi contabili con la medesima filosofia di interpretazione pro-fisco, tradizionale nel nostro Paese, e quindi a

⁸³ Cfr. F. TESAURO, *Conseguenze sostanziali delle irregolarità contabili*, in Rassegna tributaria, 1987.

⁸⁴ Si veda anche P. PETRANGELI, *La problematica applicazione all'IRAP dei principi di competenza e inerenza*, in Corriere Tributario n. 27, 2009, p. 2163 e ss.

⁸⁵ Cfr., in tal senso, R. LUPI, *Società, diritto e tributi*, Milano, 2005, p. 175 e ss., secondo cui la difficoltà ad individuare frodi od omissioni, a ricercare “(...) *ciò che è nascosto* (...)”, induce spesso i verificatori ad effettuare “(...) *rettifiche giuridico – interpretative* (...)”, fondate su questioni di diritto, “(...) *indirizzando la discrezionalità interpretativa verso argomenti idonei a sostenere un trattamento fiscale più gravoso di quello dichiarato* (...)”.

trasferire tale approccio, finora adottato per la normativa tributaria in materia di reddito d'impresa, ai principi contabili⁸⁶.

In particolare, si teme che con tale attività di controllo i verificatori fiscali saranno tentati di valutare la correttezza dell'applicazione dei principi contabili facendo ricorso agli strumenti interpretativi utilizzati per la normativa tributaria, con autonome e soggettive chiavi di lettura ed interpretazione dei principi, o anche ispirandosi alle posizioni che l'amministrazione potrà ritenere di assumere sul contenuto dei principi stessi, reinterprelandoli, appunto, con la propria ottica fiscalistica e culturalmente settoriale⁸⁷.

In proposito, non si può tralasciare di considerare che le norme contabili ammettono – per loro natura – una pluralità di soluzioni valutative tutte astrattamente legittime.

In effetti, le norme valutative fiscali e le norme valutative civilistiche sono, come si è già avuto modo di precisare, “fisiologicamente” diverse. Infatti, le prime hanno la precipua funzione di definire – il più possibile puntualmente – ciò che è consentito al contribuente e ciò che non lo è; le seconde intendono essere degli strumenti più ampi e per ciò stesso idonei a permettere una rappresentazione il più possibile aderente al vero della realtà aziendale.

In definitiva, adottare le norme valutative di bilancio come fiscalmente corrette significa correre un doppio rischio: (a) trasferire anche nel settore tributario le incertezze di matrice civilistica (con delle evidenti e inevitabili ricadute in termini di contenzioso); ma anche (b) aprire la strada a nuovi fenomeni di inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio, dato che il contribuente è indotto a compiere scelte contabili tese, in qualche misura, a massimizzare il proprio vantaggio fiscale.

⁸⁶ Sul tema *de quo* si veda C. ATTARDI, *Il potere del fisco di sindacare le valutazioni di bilancio*, in *Il Fisco* n. 17, 2009, fascicolo n. 1, p. 2685.

⁸⁷ Il problema che investe il grado di cultura, in materia di bilanci, da parte degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria viene acutamente rilevato da MOBILI – PADULA, *Più semplificazione ma la lite è dietro l'angolo*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 dicembre 2007.

Peraltro, la riproposizione di fenomeni di inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio avrà evidentemente alcune ricadute anche sulla capacità informativa di tale documento.

Come osservato in dottrina⁸⁸, l'effettuazione in bilancio di valutazioni di tipo squisitamente fiscale (e prive di sostanza economica) produce sia un effetto sul reddito che sul patrimonio. Il primo si sostanzia, generalmente, in una riduzione del reddito nel bilancio in cui l'interferenza è compiuta e in un incremento del reddito nel bilancio in cui l'interferenza fiscale risulta riassorbita. In buona sostanza, l'effetto sul reddito consiste in un "trasferimento in avanti" di quote di reddito dall'esercizio di competenza a un esercizio successivo.

In ogni caso, i vari fenomeni di inquinamento fiscale interagiranno tra loro e nel tempo, con evidente limitazione della capacità informativa del bilancio d'esercizio, il quale non metterà il lettore nelle condizioni di comprendere il reale risultato economico conseguito e/o il valore effettivo del patrimonio aziendale.

Ad oggi non è dato sapere quale sarà l'effetto complessivo delle modifiche recate dalla legge Finanziaria per il 2008: se, cioè, si determinerà una rilevante semplificazione per i contribuenti e se questa causerà una esplosione del contenzioso (in relazione alle valutazioni civilistiche che diventano anche fiscalmente ammesse).

È certo, però, che la capacità informativa dei bilanci d'esercizio appare, per alcuni aspetti, "a rischio", così come "a rischio" appare la correttezza di tutte le analisi che sui bilanci poggiano e che si pongono alla base delle scelte di un potenziale investitore e/o creditore.

Un sindacato dell'Amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione dei principi contabili nella redazione del bilancio si potrà, allora, considerare legittimo solo se diretto a contrastare tentativi di elusione o di evasione fiscale. D'altro canto, la stessa Finanziaria 2008, nell'attribuire all'Amministrazione finanziaria il potere di

⁸⁸ Cfr. U. SOSTERO, *Gli effetti delle interferenze fiscali sull'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico*, in *Studium economiae: economia dell'azienda e diritto dell'impresa*, 2000.

disconoscere la deducibilità di ammortamenti, rettifiche e accantonamenti “(...) *se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi (...)*”, ha dato al contribuente la possibilità “(...) *di dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti in base ai corretti principi contabili (...)*”, con ciò implicitamente ammettendo che ci possa essere una diversa e altrettanto ragionevole soluzione rispetto a quella emersa dalla verifica.

E allora, piuttosto che continuare sulla strada fino ad oggi percorsa dall’Amministrazione finanziaria, di rettifiche basate su questioni puramente interpretative, sarebbe più opportuno limitare le possibilità di sindacato del Fisco alle sole ipotesi di palese incompatibilità della soluzione adottata con i principi contabili, i quali esprimono regole di *best practice* contabile e costituiscono indicazioni di principio, suscettibili spesso di lasciare margini di discrezionalità tra le diverse soluzioni possibili enunciate. Così che la scelta tra le possibili alternative, lungi dal configurare soluzioni bloccate e assiomatiche, dovrà essere vagliata criticamente alla stregua del criterio amministrativistico della “mancanza di vizi logico-giuridici”⁸⁹, che esprime un concetto generale di estremo interesse, perché consente di ritenere viziate e quindi non corrette solo quelle applicazioni dei principi contabili chiaramente irrazionali o comunque prive di ragionevolezza.

Nella pluralità delle interpretazioni o applicazioni possibili dei principi contabili non si deve quindi cogliere un fattore di negatività o irrazionalità. La possibilità di scelta rimessa al corretto apprezzamento degli operatori, quando ovviamente è ammessa (talora infatti si parla, nei principi contabili, dei comportamenti “ammessi” e di quelli “consentiti”), si coglie dallo stesso sistema, improntato al relativismo delle qualificazioni, valutazioni contabili e imputazione a periodo di cui sono causa gli stessi principi contabili stessi e la molteplicità delle situazioni aziendali.

⁸⁹ Cfr. in tal senso R. LUPI, *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in *Corriere Tributario* n. 14, 2008, p. 1099 e ss.

Sono invece da escludere e quindi, se praticate, da rettificare in sede di verifica, quelle applicazioni dei principi che sono da considerare “non corrette” in quanto al di fuori di un perimetro di ragionevolezza che non dovrebbe essere di volta in volta difficile da individuare. E, pertanto, ogni interpretazione o applicazione dei comportamenti concretamente tenuti dalle imprese che non risulti oggettivamente non incompatibile con i principi contabili dovrà risolversi in un giudizio di correttezza relativa all’applicazione dei principi stessi.

Concentrare le energie e le intelligenze profuse nelle verifiche fiscali ai veri fenomeni di evasione e di elusione, che configurano sottrazione permanente di materia imponibile, invece di disperderle in defatiganti diatribe sull’applicazione dei principi contabili, che riguardano l’iscrizione di componenti reddituali dichiarate, e quindi agevolmente verificabili, potrebbe permettere di fare un concreto salto di qualità nel contrastare le pratiche di illegalità tributaria sostanziale e di apprezzare gli effettivi risultati dell’azione di contrasto a tali comportamenti⁹⁰.

In sostanza, e come si avrà modo di ribadire anche nel successivo capitolo relativamente ai soggetti obbligati all’adozione degli Ias/Ifrs, la redazione del bilancio è una funzione di cui gli amministratori della società sono investiti, con una serie di margini di valutazione al cui interno nessuna soluzione è civilisticamente censurabile. Non ci sarebbe quindi più un’unica soluzione corretta, con automatica emanazione di atti di accertamento fiscale in caso di difformità del comportamento tenuto dal contribuente.

Ci sarebbero, invece, una serie di soluzioni che, come si avrà modo di dire anche nel capitolo successivo una volta esaminate le peculiarità del principio di derivazione per i soggetti che adottano i principi Ias/Ifrs, sarebbero tutte compatibili con i

⁹⁰ Per valutare l’efficacia delle azioni di verifica fiscale occorre allora disporre non solo dei dati complessivi relativi ai recuperi di materia imponibile per i vari tributi ma anche di quelli disaggregati, idonei ad esprimere la “qualità” dei recuperi, distinguendo quelli relativi a materia imponibile occultata o dissimulata che viene fatta emergere (ricavi omessi e non dichiarati e costi fittizi dichiarati) da quella derivante da spostamenti di periodi d’imposta o da costi effettivamente sostenuti ma ritenuti non deducibili. La pericolosità dei relativi comportamenti è ben diversa e chiunque comprende che meriterebbe un diverso trattamento quanto meno ai fini sanzionatori.

principi contabili, al cui interno la società avrebbe libertà di scelta e nelle quali il sindacato dell'amministrazione finanziaria non dovrebbe spingersi.

CAPITOLO TERZO

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER I SOGGETTI IAS/IFRS

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Considerazioni preliminari – 3. Le scelte operate in ambito tributario con il decreto n. 38/2005: la neutralità fiscale – 3.1. Profili generali – 3.2. I componenti direttamente imputati a patrimonio netto in sede di FTA – 3.3. La disciplina di alcune tematiche specifiche – 3.4. Norme transitorie – 3.5. Osservazioni conclusive – 4. Le indicazioni della Commissione Biasco relativamente agli Ias/Ifirs – 5. Le disposizioni della legge Finanziaria 2008: verso la “derivazione rafforzata” – 5.1. Finalità dell’intervento – 5.2. Le modifiche all’articolo 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi – 5.3. La prevalenza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione – 5.4. Rapporti tra soggetti Ias/Ifirs e soggetti non Ias/Ifirs – 5.5. Le novità del D.M. n. 48/2009 – 6. Considerazioni sull’accertamento del reddito imponibile per i soggetti Ias/Ifirs.

1. INTRODUZIONE.

Sulla base di quanto illustrato nei precedenti capitoli, è intuitivo comprendere la enorme portata, in ambito tributario, dell’adozione di un sistema di principi contabili aventi forza di legge nell’ordinamento e caratterizzati da profonde differenze di logiche economico – aziendali rispetto al sistema del codice civile e dei, più noti, principi contabili nazionali.

Se infatti, e pur con le modifiche di volta in volta avutesi e descritte in precedenza, il sistema tributario italiano è orientato, relativamente alla determinazione del reddito d’impresa, ad una logica di derivazione del risultato imponibile dal risultato di bilancio, ben può comprendersi come – modificandosi i criteri di redazione di tale documento in virtù di un nuovo approccio contabile – vi siano state rilevanti ricadute in ambito tributario, cui è stato necessario dare delle risposte; risposte che, nel tempo, si sono atteggiare in modo diverso, in funzione di una progressiva presa di coscienza delle problematiche poste dal sistema Ias/Ifirs.

Come si avrà, infatti, modo di approfondire nel prosieguo, il legislatore si è, inizialmente, indirizzato verso una scelta di completa neutralizzazione degli effetti tributari connessi alle modifiche contabili poste dagli Ias/Ifrs (decreto n. 38/2005), sterilizzando ai fini fiscali le modifiche di bilancio previste dai principi contabili nazionali, fino a pervenire ad una scelta diametralmente opposta, avutasi con la legge Finanziaria per il 2008, con la quale è stato previsto un principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle risultanze del bilancio Ias/Ifrs.

2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.

L'adozione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs ha indubbiamente determinato un impatto sul calcolo del reddito imponibile societario. La loro adozione nell'ordinamento italiano ha inciso, come era naturale che fosse, sul collegamento fra reddito imponibile e risultanze civilistiche, divenendo - per tale ragione - una questione prioritaria da risolvere, in termini sia logici sia pratici, senza la quale i contribuenti rischiavano di restare in balia di una situazione più o meno marcata di incertezza.

Per comprendere esattamente i termini del problema, occorre suddividere le radici dello stesso in tre questioni fondamentali.

Innanzitutto, va ricordato che, nell'esercizio delle opzioni concesse dal decreto n. 38/2005, il legislatore italiano ha scelto di estendere obbligatoriamente gli Ias/Ifrs anche ai bilanci individuali di numerosi soggetti¹, in alternativa alla possibilità di lasciare tale obbligo solo per la redazione del bilancio consolidato. Si noti che tale scelta ha trova riscontro in pochi altri paesi dell'Unione Europea².

¹ Sul punto si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.4 del capitolo 1.

² Secondo quanto accertato dalla Commissione europea, al 16 maggio 2006, solo Malta e Cipro prevedono una applicazione obbligatoria degli Ias/Ifrs ai bilanci individuali più estesa di quella italiana; altri due paesi (Estonia e Lituania) hanno adottato un'impostazione analoga a quella italiana, imponendo l'uso dei principi internazionali per i conti annuali degli operatori finanziari (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/docs/ias-use-of-options_en.pdf).

In secondo luogo, vi è la regola della dipendenza dell'imponibile dal risultato di bilancio ("binario unico" con gli aggiustamenti previsti dalla normativa tributaria), che assume schemi e valutazioni contabili come punto di partenza del reddito fiscale. Infine, vi è la differenza di scopo (e quindi di metodo) tra principi contabili e regole tributarie. L'adozione dei primi comporta il passaggio da un sistema (quello nazionale) incentrato sulla rilevazione del risultato realizzato ad uno (quello internazionale) teso all'individuazione del risultato maturato; da un sistema (quello nazionale) legato alle forme giuridiche ad uno (quello internazionale) attento alla sostanza economica.

In questo nuovo scenario, il nesso di dipendenza solleva, evidentemente, un problema di disparità di trattamento: soggetti versanti in situazioni economiche omogenee potrebbero subire un prelievo fiscale differente, unicamente in ragione del sistema contabile utilizzato (spesso non per scelta). E, di riflesso, un problema di interferenza del fattore fiscale nella scelta dell'impianto contabile, ove si versi nella possibilità di optare per l'uno o l'altro sistema. Infatti, quei soggetti che potrebbero scegliere tra principi nazionali e principi internazionali possono essere influenzati in tale scelta dalle sue conseguenze sul piano del prelievo tributario.

Inoltre, i nuovi *standards* sollevano un problema di adattamento di una rete di regole tributarie tessuta con riferimento a risultati d'esercizio ottenuti applicando un certo sistema contabile a risultati ottenuti con un altro e differente sistema contabile³.

Peraltro, poiché con l'attuazione della direttiva CE n. 51/2003, di modernizzazione delle legislazioni in tema di bilanci delle società di capitali, le regole contabili nazionali dovrebbero essere sottoposte ad una revisione radicale per avvicinarle a quelle internazionali, i primi problemi indicati manifestano una natura fondamentalmente transitoria. Infatti, in virtù della citata modernizzazione,

³ Cfr. VIERI CERIANI, *Problemi attuali dell'imposizione sulle società*, in *Rassegna tributaria* n. 5, 2006, p. 1605 e ss.

la coesistenza di due categorie di soggetti (soggetti Ias/Ifrs e soggetti non Ias/Ifrs) andrà, progressivamente, ad attenuarsi, fino ad un presumibile annullamento totale. Diversamente, in relazione alla problematica dell'adattamento delle regole tributarie, è stata necessario (e, con ogni probabilità, lo sarà ancora) rivedere profondamente le regole del Testo Unico delle imposte sui redditi, alla luce dei molteplici interessi da soddisfare: riparto secondo capacità contributiva, da un lato, semplificazione, certezza, neutralità, assenza di salti d'imposta o di doppie imposizioni, contrasto all'elusione o all'evasione, ecc, dall'altro.

3. LE SCELTE OPERATE IN AMBITO TRIBUTARIO CON IL DECRETO N. 38/2005: LA NEUTRALITÀ FISCALE.

3.1. PROFILI GENERALI.

In conseguenza dell'estensione dell'adozione dei principi Ias/Ifrs non solo per il bilancio consolidato ma anche per la redazione del bilancio d'esercizio di talune categorie di soggetti, il legislatore aveva la possibilità di seguire – essenzialmente – due strade: (a) optare per un profonda revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa, recependo l'impostazione sostanziale degli Ias/Ifrs (cd. "derivazione integrale"), oppure (b) scegliere un sistema di "doppio binario" puro, in cui il risultato d'esercizio determinato secondo i criteri degli Ias/Ifrs sarebbe stato del tutto svincolato dal reddito imponibile, il quale sarebbe stato determinato in piena autonomia rispetto al dato contabile, sulla base delle specifiche regole tributarie⁴.

Nel 2005 fu adottata, invece, una soluzione di compromesso tra le due possibili scelte di fondo sopra prospettate.

⁴ Si veda anche G. ZIZZO, *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d'esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in *Rivista di diritto tributario*, 2005, I, p. 1165 e ss.

Al riguardo va osservato che la legge Comunitaria 2003 aveva lasciato una certa libertà di agire al legislatore delegato. L'articolo 25, comma 1, lettera g), della citata legge Comunitaria 2003 aveva, infatti, delegato il Governo, nell'ambito del processo di recepimento degli obblighi Ias/Ifrs, a prendere misure per una “(...) *eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali (...)*”.

Come rilevato dalla stessa relazione alla bozza di decreto, “(...) *la considerazione della circostanza che alcuni contribuenti IRES applicheranno (in via obbligatoria o facoltativa) i principi contabili internazionali ed altri, invece, continueranno ad applicare (obbligatoriamente o in via facoltativa) i principi contabili nazionali (...)*” aveva indotto il legislatore a mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato del conto economico, apportando alla normativa solo quelle modifiche strettamente necessarie a consentirne l'applicazione ai soggetti che avrebbero utilizzato i principi contabili internazionali, salvaguardando – nei limiti del possibile – la neutralità dell'imposizione, rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio d'esercizio.

In sostanza e al fine di scongiurare il rischio di provocare profonde differenziazioni e disparità di trattamento tra i soggetti Ias/Ifrs e i soggetti non Ias/Ifrs, il legislatore mantenne la scelta di fondo della derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, preservando però la neutralità dell'imposizione, al fine di assicurare un equo trattamento delle imprese, indipendentemente dai principi di redazione di bilancio adottati.

Per i motivi sopra esposti, l'intervento del decreto n. 38/2005 fu definito “minimalista”, a causa delle limitate modifiche apportate alla normativa fiscale rispetto all'assetto altamente innovativo degli Ias/Ifrs⁵.

⁵ Per una disamina più ampia si rinvia a M. T. BIANCHI – M. DI SIENA, *Il coordinamento tra Ias e disciplina del reddito d'impresa: il principio di derivazione è giunto al capolinea?*, in Dialoghi

E, a ben vedere, gli effetti generati in ambito tributario dal citato decreto non hanno presentato, nel loro complesso, conseguenze disastrose per i soggetti tenuti all'adozione degli Ias/Ifrs⁶, ciò proprio perché le finalità delle disposizioni legislative del 2005 erano esclusivamente quelle di introdurre gradualmente gli effetti tributari che derivavano dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali e il loro dichiarato obiettivo era quello di garantire che l'adozione di tali nuove regole contabili non generasse discrasie fiscali, da un lato, e assicurasse, dall'altro, la neutralità del prelievo fiscale⁷.

Ad una prima analisi delle disposizioni emanate sulla scorta di tale delega si nota come il legislatore abbia disposto alcune limitate modifiche alla disciplina fiscale del reddito d'impresa per armonizzarla con l'entrata in vigore degli Ias/Ifrs, attenendosi ai seguenti principi: (a) conferma del principio di derivazione, cioè mantenimento del sistema di tassazione basato sull'utile/perdita dell'esercizio risultante dal conto economico, peraltro aumentato/diminuito dei componenti che, per effetto degli Ias/Ifrs, sono imputati direttamente a patrimonio, anche in fase di prima applicazione di detti principi⁸; (b) limitazione degli interventi di modifica delle disposizioni tributarie strettamente indispensabile a disciplinare operazioni che hanno subito rilevanti cambiamenti sotto il profilo contabile e di bilancio; (c) salvaguardia del principio di neutralità dell'imposizione, inteso come tentativo di

di diritto tributario n. 1, 2005, p. 139 e 141, con nota di R. LUPI, ove si afferma che, con il decreto n. 38/2005, non vi è stato né un rifiuto del tradizionale meccanismo di derivazione della base imponibile dal risultato di bilancio, né una riscrittura della disciplina giuridica del reddito d'impresa, finalizzata a conformarla alla differente configurazione della grandezza "reddito" desumibile dagli Ias/Ifrs.

⁶ Vedi, in tal senso, G. GAFFURI, *I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale*, in Rassegna tributaria n. 3, 2004, per il quale "(...) Nonostante i timori diffusi, frutto di suggestioni incontrollate, gli effetti generati dall'introduzione dei principi internazionali nel sistema fiscale non saranno affatto devastanti (...)".

⁷ Del medesimo parere si è mostrato L. MIELE, *I principi contabili internazionali alimentano il "doppio binario"*, in Corriere tributario, 2005, p. 1067.

⁸ Veniva mantenuta, anche con riferimento a questi ultimi componenti, la successiva applicazione delle disposizioni fiscali in materia di reddito d'impresa per stabilirne la deducibilità/tassabilità. Di conseguenza, era stata disposta la deducibilità anche dei componenti negativi imputati a patrimonio, superando la precedente condizione, che ne subordinava la deducibilità stessa all'imputazione a conto economico.

evitare discriminazioni di ordine fiscale in relazione all'adozione o meno degli Ias/Ifrs⁹.

Più in particolare, il decreto n. 38/2005 è intervenuto sul punto con gli articoli 11 e 13 i quali, rispettivamente, modificavano strutturalmente alcune disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi e prevedevano alcune disposizioni transitorie, al fine di disciplinare gli effetti dell'introduzione dei principi Ias/Ifrs nel primo periodo di applicazione.

Relativamente alle disposizioni "di sistema", rilevano innanzitutto le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 38/2005 che, per prime, hanno contemplato la categoria dei "componenti imputati direttamente a patrimonio" e ne hanno disciplinato il trattamento.

L'art. 11, comma 1, lettera a), in particolare, modificò l'articolo 83, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, nel senso che la determinazione del reddito imponibile dovesse essere effettuata apportando le variazioni in aumento o diminuzione previste dalle disposizioni vigenti "(...) *all'utile o alla perdita risultante dal conto economico aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio (...)*"¹⁰.

La successiva lettera d) della medesima disposizione introdusse nell'articolo 109, comma 4, del citato Testo Unico, una norma, in cui si stabiliva che dovevano considerarsi imputati a conto economico "(...) *i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali (...)*".

⁹ A questo proposito, è nelle intenzioni del decreto non creare disomogeneità evidenti tra soggetti che adottano i principi contabili internazionali e quelli che non li adottano; l'estensione degli Ias/Ifrs al bilancio di esercizio non deve tradursi né in un vantaggio né in uno svantaggio competitivo sia relativamente alle imprese estere residenti negli Stati che non prevedono la stessa espansione che in riferimento alle imprese nazionali che non li adottano.

¹⁰ Come rilevato anche dalla relazione al decreto, "(...) *le due modifiche tengono conto della previsione secondo la quale taluni fatti gestionali – per effetto dell'adozione degli IAS – non possono essere imputati a conto economico, ma devono essere direttamente imputati a patrimonio. È il caso, ad esempio, delle spese per aumenti di capitale, della rilevazione degli effetti pregressi dei cambiamenti di principi contabili e di errori e della rilevazione degli effetti della vendita di azioni proprie (...)*".

Partendo da una prevalente finalità di neutralizzazione degli Ias/Ifrs nel processo di determinazione del reddito, il legislatore del decreto n. 38 ha inteso quindi mantenere, per i soggetti tenuti all'applicazione di tali principi, la derivazione dell'imponibile da un parametro economico omogeneo, in termini di natura dei suoi componenti, con quello che sarebbe scaturito secondo i principi contabili nazionali¹¹. Con la successiva previsione di equiparazione dell'imputazione a patrimonio all'imputazione a conto economico introdotta nel comma 4 dell'art. 109, ha inoltre escluso ogni dubbio in merito alla deducibilità dei componenti imputati direttamente a patrimonio, se negativi.

Considerato che la diretta imputazione al patrimonio netto si sarebbe verificata anche in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in cui era previsto l'allineamento a questi ultimi dei dati patrimoniali, al fine di costituire il punto di partenza per l'applicazione "a regime" dei principi stessi, il comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 38/2005 prevede l'efficacia delle predette modifiche anche in fase di prima applicazione di tali principi¹².

Con riferimento all'IRAP, l'articolo 12, comma 2, del decreto in esame modificò l'articolo 11-*bis* del D. Lgs. n. 446/1997, stabilendo che i componenti positivi e negativi concorrenti alla determinazione del valore della produzione dovessero essere "(...) *aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio (...)*", con una coerente riproposizione in ambito IRAP del medesimo criterio introdotto ai fini delle imposte sul reddito¹³. Tuttavia, tale disposizione non è stata riprodotta in

¹¹ Per una completa disamina dei profili operativi del decreto n. 38 del 2005 si veda F. BAVA – D. BUSSO – A. DEVALLE – P. PISONI, *Società con bilancio IAS/IFRS: l'applicazione operativa del D. Lgs. n. 38/2005*, in *Il Fisco* n. 25, 2007, p. 3638.

¹² Infatti, in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, le poste che a tale data non rappresentano attività devono essere rilevate come tali e le poste che non erano rilevate come passività secondo i principi nazionali, ma che, invece, sono da considerarsi tali in base a quanto disposto dai principi contabili internazionali, devono essere rilevate (e viceversa).

¹³ Con riguardo a tale integrazione l'ABI, nella circolare n. 3, 2006, aveva rilevato che "(...) *si rende particolarmente opportuna, poiché consente di assumere piena rilevanza anche ai fini Irap, secondo le regole proprie del reddito d'impresa, delle componenti che per effetto degli IAS non trovano collocazione nel conto economico ma direttamente a patrimonio (...)*".

occasione della riformulazione dell'articolo 11-*bis*, recata dal D. Lgs. n. 247 del 18 novembre 2005 (decreto correttivo IRES), dando luogo a ciò che l'ABI aveva definito "evidente errore di coordinamento legislativo" (cfr. circ. n. 3/2006). La citata Associazione concludeva, comunque, che sarebbe stato auspicabile – nelle more di un auspicato ripristino della formulazione previgente – un ritorno a "*(...) quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 38 del 2005 (...) tenuto anche conto che la rilevanza dei componenti imputati a patrimonio trova la sua giustificazione nel meccanismo applicativo dei nuovi principi contabili, cui il legislatore fiscale ha manifestato pieno riconoscimento e, inoltre, nel rinvio, ai fini Irap, ai criteri di determinazione dell'Ires (nel caso di specie all'art. 109, comma 4, del Tuir) (...)*".

In realtà, l'omissione del legislatore del decreto correttivo IRES nasceva, probabilmente, dalla constatazione che, in concreto, l'esplicita affermazione della rilevanza dei componenti imputati direttamente a patrimonio nella determinazione del valore della produzione era superflua; e, ciò, non solo sul presupposto della derivazione dall'IRES, i cui principi applicativi prevedevano comunque l'assimilazione a componenti reddituali di quelli imputati a patrimonio, ma anche perché, in ambito IRAP, tale rilevanza avrebbe avuto senso solo se fossero stati adottati criteri di determinazione della base imponibile adeguati agli schemi di bilancio Ias/Ifrs, criteri la cui approvazione era prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto n. 38, ma rimessa ad un apposito regolamento ministeriale mai emanato. In difetto di tale emanazione, i soggetti Ias/Ifrs hanno dovuto determinare la base imponibile Irap "*(...) assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei principi internazionali (...)*", secondo il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell'art. 12, e quindi riclassificando i componenti imputati a patrimonio nelle appropriate voci di conto economico.

È evidente come tale criterio rendesse del tutto superflua una espressa inclusione degli anzidetti componenti nel valore della produzione.

3.2. I COMPONENTI DIRETTAMENTE IMPUTATI A PATRIMONIO NETTO IN SEDE DI FTA.

Con specifico riferimento ai componenti direttamente imputati a patrimonio in sede di FTA (*first time adoption*)¹⁴, il regime fiscale è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2005, recante disposizioni transitorie.

Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 83 e 109, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, come modificate dall'articolo 11 del decreto, “(...) *si applicano anche ai componenti direttamente imputati a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali (...)*”.

Attraverso tale comma 1, probabilmente superfluo in considerazione della valenza generale degli artt. 83 e 109, comma 4, il legislatore ha inteso ribadire la rilevanza delle imputazioni a patrimonio in sede di FTA nei medesimi termini stabiliti per le quelle effettuate a regime (9). Anche per tali componenti, in ogni caso, permane la necessità di verificare, sotto il profilo dell'*an* e del *quantum*, le concrete modalità di partecipazione al reddito imponibile, in base alle disposizioni in materia di reddito di impresa applicabili in funzione della loro natura. Ed è singolare riscontrare come, per le fattispecie non già neutralizzate dalle norme del Tuir (quali molte delle rivalutazioni al fair value), i successivi commi dell'articolo 13 sterilizzino in gran parte gli effetti immediati sul reddito imponibile, al di là della rilevanza in via di principio affermata dal comma 1. È il caso delle differenze da FTA derivanti: 1) dall'abbandono del criterio LIFO nella valutazione delle

¹⁴ Si ricorda che, in base all'IFRS 1, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deve essere redatto uno stato patrimoniale di apertura alla data di transizione agli Ias/Ifirs, nel quale le imprese devono: a) rilevare tutte le attività e passività la cui iscrizione è richiesta dagli Ias/Ifirs; b) cancellare le attività e passività iscritte in bilancio in base alle regole nazionali la cui iscrizione non può essere mantenuta in base alle disposizioni degli Ias/Ifirs; c) riclassificare le attività e passività iscritte in bilancio nelle nuove categorie di attività e passività previste dagli Ias/Ifirs; d) applicare alle attività e passività iscritte, sin dall'origine, il trattamento contabile e i criteri di valutazione previsti dagli Ias/Ifirs. Gli effetti delle rettifiche dei saldi contabili conseguenti alle suddette operazioni vanno imputati nel patrimonio netto di apertura del primo bilancio redatto in base agli Ias/Ifirs.

rimanenze (comma 2), 2) dal passaggio dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti nella valutazione delle opere di durata ultrannuale (comma 3), 3) dal ripristino o dalla eliminazione nell'attivo di costi imputati al conto economico di precedenti esercizi ovvero iscritti e non capitalizzabili (comma 5) e 4) dalla eliminazione di fondi del passivo dedotti (comma 6).

Tenuto conto che, nel primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali, coesistono componenti direttamente imputati a patrimonio in sede di FTA e componenti, sia direttamente imputati a patrimonio che a conto economico, di competenza dell'esercizio, l'ABI (cfr. citata circ. n. 3/2006) correttamente osservò come, *“(...) in base ai principi che disciplinano la determinazione del reddito di impresa, i componenti imputati a patrimonio in sede di FTA dovranno essere, se del caso, rettificati (in aumento o diminuzione) a seguito delle ulteriori variazioni apportate a fine esercizio (siano esse imputate a patrimonio o a conto economico) (...)”*, con la conseguenza che *“(...) i valori fiscalmente riconosciuti non potranno che consolidarsi con la predisposizione del primo bilancio IAS (...)”* e che, pertanto, *“(...) il valore fiscalmente riconosciuto da assumere riguardo alle fattispecie realizzative intervenute nel corso dell' esercizio di prima applicazione sarà quello risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente (...)”*.

Ai fini IRAP, diversamente dall'IRES, è mancata una specifica norma che disciplinasse il trattamento dei componenti imputati a patrimonio in sede di FTA. In precedenza si è visto come, nell'ambito di tale imposta, la necessaria ricomposizione di un conto economico conforme allo schema previsto dall'articolo 2425 del Codice Civile renda tendenzialmente superflua una specifica previsione di rilevanza dei componenti imputati a patrimonio.

Si ritiene, peraltro, che il coinvolgimento in tale ricomposizione possa riguardare anche le imputazioni a patrimonio effettuate in sede di FTA, se di natura reddituale, ancorché esse traggano origine da un evento straordinario ed *una tantum* (l'adozione degli Ias/Ifrs) e pertanto, in una classificazione conforme al

Codice Civile, sarebbero presumibilmente iscritte tra i “Proventi e oneri straordinari” di cui alla lettera E.

Infatti, nonostante si tratti di voce del conto economico, esclusa dai componenti del valore della produzione specificamente indicati nell’articolo 5, comma 1, del decreto IRAP, il suo concorso alla determinazione della base imponibile potrebbe comunque scaturire dall’applicazione del principio di correlazione previsto dal comma 4¹⁵.

Va, tuttavia osservato che, in presenza di correlazione, stante l’evoluzione della normativa scaturita dalla legge Finanziaria 2008, sarebbe dubbia la possibilità di rendere operanti ai fini IRAP le disposizioni in materia di FTA (e di neutralizzazione dei suoi effetti fiscali) contenute nell’articolo 13 del decreto n. 38/2005, riferendosi esse a norme del Testo Unico delle imposte sui redditi o alla “determinazione del reddito”, ancorché concepite, all’epoca della loro introduzione, nell’ambito di un sistema che comportava il trascinarsi in ambiente IRAP delle variazioni derivanti dalle norme del citato Testo Unico.

3.3. LA DISCIPLINA DI ALCUNE TEMATICHE SPECIFICHE.

Le disposizioni di carattere tributario contenute negli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. n. 38/2005, oltre ad aver interessato il principio di dipendenza dell’imponibile (o perdita) fiscale dal risultato di bilancio, di cui all’art. 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi, hanno apportato un’altra serie di modifiche al predetto testo di legge.

L’articolo 11, comma 1, lettera b) disciplina i contratti di locazione finanziaria. Con riferimento a questi ultimi, si ricorda che lo IAS 17, in virtù del principio della

¹⁵ In base al comma 4 dell’articolo 5 citato: “(...) i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi (...)”.

prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, teorizza due tipologie di leasing: finanziario e operativo, facendo riferimento all'attribuzione di tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato, a seconda che la stessa spetti al locatore o al locatario.

Più precisamente, il leasing finanziario (*financial lease*) è una formula contrattuale che trasferisce nella sostanza tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà di un bene, mentre, al termine del contratto, il diritto di proprietà può essere o meno trasferito¹⁶. Invece, il leasing operativo (*operating lease*) è una formula differente da quello finanziario che, più semplicemente, deriva per esclusione dalle fattispecie sopra indicate.

Orbene, considerato che la normativa tributaria (cfr. artt. 102, comma 7 e 109, comma 4 del Testo Unico delle imposte sui redditi) non definisce espressamente il contratto di locazione finanziaria, si ritiene che, per il richiamato principio di derivazione, le pertinenti disposizioni siano applicabili per i soggetti (sia locatori sia locatari) che adottano gli Ias/Ifrs a tutte le fattispecie di locazione (finanziaria e operativa) riclassificate come *financial lease* ai sensi del citato IAS 17.

In merito occorre sottolineare che il passaggio dai principi nazionali a quelli internazionali comporta contabilmente l'utilizzo del metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale. Come noto, seguendo quest'ultimo, il concedente iscrive tra le proprie attività il bene locato rilevando a conto economico il relativo ammortamento finanziario, i canoni di locazione incassati e l'eventuale svalutazione dei crediti impliciti; l'utilizzatore rileva invece i canoni di locazione corrisposti quali costi sopportati. Per contro, con il metodo finanziario, il

¹⁶ Gli indicatori ricorrenti per la classificazione del leasing come finanziario sono, individualmente o congiuntamente, i seguenti: la durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita; i beni locati sono direttamente utilizzabili dal locatario, senza che costui debba apportarvi importanti modifiche; si tratta di una locazione con patto di futura vendita (il trasferimento della proprietà del bene locato avviene solo al termine del contratto); il locatario ha l'opzione di acquisto del bene locato a un prezzo prestabilito a un livello sufficientemente inferiore al presumibile fair value alla data di relativo esercizio, per cui, sin dalla stipula del contratto, è ragionevolmente certo che l'opzione sarà esercitata; nel momento iniziale del contratto, il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato (come spesso si verifica in alcune tipologie di noleggio a lungo termine).

concedente registra all'attivo il credito per l'operazione di locazione finanziaria e al conto economico i relativi interessi attivi, mentre il canone di locazione, per la parte imputabile alla restituzione del capitale, decurta il valore del credito. L'utilizzatore iscrive il bene locato nell'attivo e il debito per l'operazione di locazione finanziaria nel passivo, imputando a conto economico le quote di ammortamento del bene e gli interessi passivi, estrapolati quali componente finanziaria dei canoni di locazione.

Nella precedente formulazione, l'art. 102, comma 7, del Testo Unico delle imposte sui redditi presupponeva, invece, la rilevazione delle operazioni di leasing in base al metodo patrimoniale, disciplinando, da un lato, la deducibilità dell'ammortamento da parte del concedente e dall'altro lato, quella dei canoni da parte dell'utilizzatore.

Pertanto, al fine di garantire un equo trattamento tra le imprese (principio di neutralità), indipendentemente dai criteri scritturali adottati per le operazioni di leasing, il decreto n. 38/2005 ha stabilito che: a) il concedente, qualora segua il metodo patrimoniale, continua ad accreditare tra i ricavi il canone di locazione percepito e a dedurre le quote di ammortamento del bene locato. Se, invece, utilizza il metodo finanziario per effetto dell'applicazione degli Ias/Ifrs, è assoggettato alla tassazione degli interessi attivi imputati a conto economico. Quindi, così operando, si realizza in pratica un'imposizione equivalente a quella derivante dal metodo patrimoniale, in quanto tali interessi attivi corrispondono alla differenza tra l'importo del canone di locazione e quello dell'ammortamento risultante dal piano finanziario; b) l'utilizzatore, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati, deduce i canoni di locazione. Infatti se segue il metodo patrimoniale, la deduzione corrisponde a quanto imputato al conto economico nel bilancio civilistico. Se invece utilizza il metodo finanziario, la deduzione riguarda gli interessi passivi e l'ammortamento imputati a conto economico e può (*rectius* poteva) essere integrata, attraverso apposita evidenziazione nel prospetto di cui

all'art. 109, comma 4, b) (quadro EC) della differenza residua tra i canoni di locazione (non imputati a conto economico in quanto tali) e la somma dei predetti interessi passivi e ammortamenti.

Proseguendo nell'analisi, la lettera c) dell'articolo 11 del decreto n. 38 disciplina il trattamento delle spese relative a più esercizi, in relazione alle quali va preliminarmente ricordato che, secondo i principi contabili internazionali, molte tipologie di oneri pluriennali (spese di ricerca, oneri di *start up*, costi di formazione, spese pubblicitarie e di natura promozionale, spese di riorganizzazione o di riallocazione di attività, e altri casi simili) non possono essere più capitalizzati come avveniva nel quadro dei principi contabili nazionali. In base alla regola per la quale dall'applicazione degli Ias/Ifrs non potevano derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato, il decreto n. 38 ha previsto una deducibilità in cinque annualità degli oneri altrimenti non più capitalizzabili.

La lettera e), numero 1, lettera a) ha modificato l'articolo 110, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi, in quanto i principi Ias/Ifrs consentono, alternativamente, di escludere del tutto gli oneri finanziari dal concorso alla formazione del costo delle immobilizzazioni o di farvi concorrere tutti gli oneri finanziari sostenuti e non solo quelli relativi a mutui di scopo. La norma fiscale vigente non consente ma impone la capitalizzazione degli interessi passivi "per la quota ragionevolmente imputabile ai beni", comportando, in linea di massima, la capitalizzazione dei soli mutui di scopo. L'intervento effettuato con il presente provvedimento ha reso più aderente la disposizione del Testo Unico alle modifiche intervenute in materia a seguito dei principi contabili internazionali.

La lettera e), n. 2, ha modificato, inoltre, l'articolo 110, commi 3 e 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi relativo alle operazioni in valuta. Le modifiche alla disciplina fiscale dei plusvalori e dei minusvalori derivanti dalle differenze su cambi per i debiti e crediti in valuta intendono ridurre le divergenze tra le disposizioni fiscali e quelle civilistiche previste dall'art. 2426, punto 8 bis, Codice

Civile, come modificato dalla riforma del diritto societario. In tal senso, i maggiori e i minori valori derivanti dall'oscillazione dei cambi sono resi irrilevanti fiscalmente, a prescindere dalla circostanza che i debiti e i crediti siano a breve o a medio – lunga scadenza. La norma è coerente con il principio dell'ordinamento tributario che tende a non attribuire rilevanza fiscale a valori non realizzati ma soltanto a quelli effettivamente conseguiti.

La lettera f) dell'articolo 11 ha provveduto alla riformulazione dell'articolo 112 del Testo Unico disciplinante le cosiddette “operazioni fuori bilancio”. La disposizione recata dal vigente testo unico delle imposte sui redditi è stata riformulata per ragioni di ordine sistematico e di coordinamento senza apportarvi significativi cambiamenti rispetto alla formulazione previgente. In particolare: a) è stata avvertita l'esigenza di eliminare, poiché superata, la distinzione tra disciplina applicabile alle banche e alle altre imprese relativamente al trattamento fiscale dei contratti derivati come risultati in bilancio; b) è stato esteso in via generale il principio di simmetria in virtù del quale i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono attratti al medesimo trattamento fiscale previsto per i corrispondenti componenti positivi e negativi, da valutare o da realizzo, derivanti dalle attività o passività coperte.

Al fine di tenere conto delle diverse categorie di strumenti finanziari previste dai principi contabili internazionali (attività o passività finanziarie detenute per essere negoziate, investimenti posseduti fino a scadenza, finanziamenti e crediti originati dall'impresa, attività finanziarie disponibili per la vendita) si è provveduto a modificare la nozione di immobilizzazione finanziaria rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

3.4. NORME TRANSITORIE.

Per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali, per quanto riguarda i criteri di movimentazione delle rimanenze, le imprese non potranno più utilizzare il metodo LIFO. In conseguenza di ciò, ci si è posto il problema transitorio delle variazioni in aumento delle consistenze iniziali del magazzino per i soggetti che, in adesione agli IAS e in situazione di costi crescenti, passano dalla valutazione LIFO alla valutazione FIFO o al costo medio ponderato di tali consistenze.

La scelta adottata dal provvedimento è stata quella di consentire alle imprese che adottano gli IAS di continuare a adottare il criterio LIFO ai fini fiscali, gestendo un doppio binario del magazzino, laddove tale ultimo criterio sia stato adottato, in via ordinaria, nei tre periodi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

In sostanza, resta ferma, nell'ottica della neutralità sulle imprese degli effetti degli IAS, l'applicazione della disciplina vigente.

Inoltre, in base agli IAS, le opere forniture e servizi di durata ultrannuale non potranno più essere valutate al costo ma esclusivamente in base ai corrispettivi pattuiti. Ne deriva un problema di ordine transitorio per le opere in corso di svolgimento al momento dell'ingresso al nuovo sistema contabile. Al riguardo, il provvedimento in esame stabilisce che per tali commesse è possibile continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Anche in questo caso, quindi, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente.

Il comma 5 dell'articolo 13 tiene conto dei principi contabili internazionali laddove gli stessi prevedono, in sede di prima applicazione del nuovo sistema contabile, il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi, e di quelli iscritti e non più capitalizzabili. È stabilito che tale iscrizione o storno non rileva ai fini fiscali.

È inoltre stabilito che per gli oneri pluriennali non più capitalizzabili resta fermo l'originario piano di ammortamento della spesa.

Da ultimo, il comma 6, tiene conto di quanto previsto dai principi contabili internazionali con riferimento ai fondi per rischi e oneri per i quali lo stanziamento resta possibile solo in presenza di un obbligo legale o di fatto. Conseguentemente, l'adozione degli IAS comporterà l'utilizzo in contropartita al patrimonio netto di una parte dei fondi al momento presenti nei bilanci d'esercizio.

3.5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

La scelta di compromesso, come sopra definita, adottata ai fini del coordinamento fra la disciplina fiscale e gli Ias/Ifrs rappresenta un'opzione operativa che, pur muovendo dalla formale volontà di continuare a garantire una connessione fra la dimensione contabile e quella fiscale della grandezza reddito, finisce, in realtà, per rendere sempre più profondo il solco fra i due assetti di riferimento.

Da quanto esposto, si evidenzia come, in linea di principio, l'intervento in ambito fiscale teso a introdurre i correttivi connessi agli Ias/Ifrs sia, tutto sommato, non particolarmente esteso, non essendo state ritenute necessarie particolari modifiche. È la stessa relazione al decreto che conclude affermando che *“(...) in riferimento a talune altre questioni non si ritiene necessario alcun intervento normativo in quanto gli “strumenti” esistenti nell'ordinamento tributario risultano comunque già idonei a gestire le novità che intervengono per effetto degli IAS. In particolare, il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b) del Testo Unico, consente di dedurre extra contabilmente quei costi che per effetto degli IAS sono invece da capitalizzare (...)”*.

La scarsità di modifiche delle disposizioni tributarie in connessione con la transizione agli Ias/Ifrs non è da imputare ad una (tendenzialmente inesistente)

conformità tra regole in punto di determinazione del reddito d'impresa e principi contabili internazionali. La chiave di volta del coordinamento è un'altra: è la rilevata sussistenza in ambito fiscale di meccanismi di neutralizzazione dei principali effetti correlati all'applicazione dei principi contabili internazionali. Più chiaramente, il prefigurato coordinamento non avviene in positivo attraverso una conformazione delle disposizioni fiscali alle regole sottese agli Ias/Ifirs (il che avrebbe comportato una scelta radicale che il legislatore nazionale non ha inteso operare) ma in negativo, ossia facendo in modo che le eventuali implicazioni contabili degli IAS non transitino in quanto tali in ambito tributario.

Una sterilizzazione che, in gran parte dei casi, viene garantita da strumenti già presenti nella disciplina tributaria e che, in ultima analisi, riesce a determinare quell'effetto di neutralità fiscale della disciplina contabile cui le singole imprese sono tenute. Il perseguimento di quest'obiettivo di coordinamento in negativo, tuttavia, pone capo ad una situazione che, in qualche maniera, risulta in contrasto con quel principio di derivazione del risultato imponibile dal dato di conto economico da sempre immaginato come fulcro dei rapporti tra i rispettivi ambiti di riferimento. Un principio quello di derivazione che con riguardo ai soggetti Ias/Ifirs e alle soluzioni tecniche approntate è pressoché inesistente. In tal senso depone la tendenziale irrilevanza fiscale delle valutazioni al *fair value* con il conseguente obbligo, in sede di determinazione del reddito d'impresa, di depurare il risultato del conto economico dai componenti reddituali che misurano maggiori o minori valori derivanti dell'applicazione di tale principio.

In tal modo si garantisce la sostanziale equivalenza tributaria delle impostazioni contabili di riferimento, evitando distonie impositive fra le imprese tenute all'adozione degli Ias/Ifirs e quelle ad essi estranee. Ma che ne è del principio di derivazione dell'imponibile dal reddito di esercizio? Quando un contribuente è tenuto ad effettuare variazioni così rilevanti, l'affermazione secondo cui la

dimensione fiscale del reddito presuppone quella civilistico – contabile non ha più molto senso.

Nella fattispecie, infatti, la distanza fra le due configurazioni reddituali (quella di conto economico e quella desumibile dalla dichiarazione dei redditi) è tale che continuare a discettare di sostanziale derivazione dell'imponibile tributario dal risultato di conto economico per le imprese tenute agli Ias/Ifrs rappresenta poco più di una *fictio iuris*. È evidente, infatti, che:

- tali soggetti, d'ordinario, saranno caratterizzati da una divergenza tra i valori civilistico – contabili ed i corrispondenti valori fiscali assai più evidente e consistente di quella propria dei soggetti estranei all'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali;
- l'esistenza di tali divergenze correlate al perseguito obiettivo neutralità fiscale dell'impostazione contabile di riferimento farà quindi sì che la differenza quali – quantitativa fra il risultato di conto economico ed il reddito d'impresa sarà, in gran parte dei casi, notevole;
- per i soggetti d'imposta tenuti all'adozione degli Ias/Ifrs la divaricazione fra le modalità di redazione del bilancio civilistico ed i criteri di determinazione della base imponibile andrà ad ampliarsi in misura notevole rispetto al recente passato;
- ciò determinerà, in concreto, per i soggetti Ias/Ifrs, l'instaurarsi di una rigida separazione fra la disciplina civilistica e quella fiscale con conseguente legittimazione di una reciproca autonomia fra i rispettivi ambiti di applicazione.

La conclusione che si trae è che le modalità prescelte dal legislatore nazionale per garantire il coordinamento fra gli Ias/Ifrs e la disciplina fiscale nazionale rappresentano l'ultimo stadio di una serie di interventi che postulano sempre più una sensibile dicotomia fra il reddito di esercizio e la base imponibile ai fini della tassazione societaria. Preso atto, pertanto, dell'esistenza in punto di fatto se non di

diritto di un regime di doppio binario puro, resta da valutare l'opportunità di chiamare le cose con il proprio nome e di ipotizzare quindi una cesura anche formale fra i due contesti di riferimento, evitando che l'operato tributario debba operare su di una base imponibile che, in linea di principio, prende a proprio riferimento il risultato di conto economico ma che, alla fine non serba con tale risultato che una tenue connessione nominalistica (o se si preferisce la comune denominazione reddito).

4. LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE BIASCO RELATIVAMENTE AGLI IAS/IFRS.

La prima “(...) *questione centrale nella tassazione IRES (...)*” che la relazione finale della Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società (cd. Commissione Biasco) affronta è quella dell'impatto degli Ias/Ifrs sulla determinazione del reddito d'impresa.

La citata Commissione inquadra la questione nell'ambito della combinazione di due fattori, uno operante sul versante contabile ed uno operante su quello tributario. In ambito contabile, l'introduzione, con il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, dell'obbligo per alcune categorie di società, della facoltà per altre, di redigere i bilanci d'esercizio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, anziché secondo i principi contabili nazionali e le disposizioni del Codice Civile.

In ambito tributario, il nesso di derivazione, che unisce il reddito d'impresa al risultato d'esercizio.

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, l'ordinamento italiano, senza rinunciare al legame sopra menzionato, ha da tempo imboccato la via della dissociazione tra reddito d'impresa e risultato d'esercizio, modulando una rete di variazioni in aumento e in diminuzione al risultato di esercizio sempre più fitta, nella quale ora affiora l'esigenza di assicurare la certezza del rapporto tributario,

ora quella di impedire inquinamenti dei bilanci, ora quella di proteggere la base imponibile da manovre elusive o evasive, ora quella di contrastare la doppia imposizione, ora quella di promuovere l'efficienza, il rafforzamento e la razionalizzazione degli apparati produttivi, ora, semplicemente, quella di incrementare il gettito del tributo.

Tale processo ha indubbiamente munito detta rete di un'estensione e di una flessibilità tanto ampie da rendere la disciplina relativa alla determinazione del primo in buona parte insensibile ai cambiamenti che interessano quella relativa alla determinazione del secondo, ancorché dotati della consistenza di quelli prodotti dal passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali.

Tuttavia, poiché la rete in questione è stata tessuta con riferimento a risultati d'esercizio ottenuti applicando i principi contabili nazionali, si è profilata una inevitabile revisione della stessa, alla luce di risultati d'esercizio ottenuti applicando i principi internazionali, per verificare l'esigenza, o anche soltanto l'opportunità, di emendarla o integrarla.

Gli aggiustamenti operati in questa prospettiva alla normativa sulla determinazione del reddito d'impresa con il citato D. Lgs. n. 38/2005 sono ben presto apparsi, per numero e portata, chiaramente insufficienti a dirimere i problemi applicativi sollevati dal nuovo assetto.

Di più, la fedeltà di questa normativa al modello del reddito realizzato, offerto dai principi contabili nazionali, nonché il suo legame alle forme giuridiche, ha altrettanto presto reso evidente come il passaggio dal risultato d'esercizio al reddito d'impresa si configuri, per i soggetti *Ias/Ifrs adopter*, assai più lungo e complesso di quello richiesto alle società che adottano i principi nazionali.

I principi internazionali sviluppano, infatti, il modello del reddito maturato e postulano la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

Nell'esaminare la questione, la Commissione anzitutto scarta le due ipotesi di riforma maggiormente radicali prospettabili, e cioè l'ipotesi del cosiddetto "binario unico" e quella del cosiddetto "doppio binario".

L'ipotesi del "binario unico" prevede l'identificazione del reddito d'impresa nel risultato d'esercizio. Un nesso di derivazione del tutto rigido, quindi, non temperato da variazioni.

Per la Commissione questo approccio avrebbe potuto "*(...) portare ad un'eccessiva volatilità del risultato imponibile (...)*", stante il rilievo che nei principi contabili internazionali hanno i plusvalori e minusvalori meramente maturati; inoltre, sarebbe stato suscettibile di provocare "*(...) un mutamento dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria (...)*", in quanto la stessa, al fine di verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione d'imposta, sarebbe tenuta a controllare l'osservanza dei suddetti principi contabili.

Anzitutto, la sistematica inclusione nell'imponibile dei plusvalori e minusvalori meramente maturati risulta inopportuna, sotto più profili: perché, essendo la loro quantificazione frutto di stime, spesso assai complesse, fomenterebbe la litigiosità tra fisco e contribuenti, e sacrificerebbe il valore della certezza del rapporto tributario; perché, trattandosi di elementi volatili, suscettibili così di ampliarsi come di contrarsi, e persino di trasformarsi gli uni negli altri (le plusvalenze in minusvalenze, e viceversa), da una parte, e guardato dal punto di vista del fisco, pregiudicherebbe il valore della stabilità degli imponibili (e quindi del gettito tributario), dall'altra, e guardato dal punto di vista dei contribuenti, imporrebbe un ampliamento delle possibilità di compensazione delle perdite fiscalmente riconosciute, con riporto, oltre che in avanti, anche all'indietro; infine, perché, nel caso di plusvalori, non si abbinerebbe alla disponibilità, da parte dei soggetti passivi, della liquidità richiesta per fronteggiare la relativa obbligazione tributaria.

Peraltro, poiché la gran parte di detti plusvalori e minusvalori meramente maturati sono imputati direttamente allo stato patrimoniale, il rischio vero

dell'impostazione considerata non è quello della loro sistematica inclusione nel reddito d'impresa, ma quello della loro sistematica esclusione, difettando, tanto nell'esercizio della maturazione quanto in quello della realizzazione, il transito dal conto economico.

Il concorso alla formazione del reddito d'impresa di plusvalori e minusvalori meramente maturati inevitabilmente gonfierebbe il contenzioso tributario, in contrasto con l'esigenza di certezza del rapporto tributario che attualmente impronta gran parte delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa.

In effetti, la soluzione in esame, implicando un rinvio integrale alle regole contabili, è in generale scarsamente conciliabile con detta esigenza, se si osserva, come osserva la Commissione, che molti valori di bilancio sono, nei principi contabili internazionali, basati “(...) *su modelli matematici, su regole statistiche, su valutazioni probabilistiche, su tecniche attuariali (...)*”, o si riflette sulle difficoltà connesse all'utilizzo del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La certezza del rapporto tributario non è peraltro l'unico interesse che è valorizzato dal meccanismo delle variazioni al risultato del conto economico. La soppressione di detto meccanismo significherebbe obliare detti interessi. Effetto che, non solo è assai difficile da immaginare sul piano pratico, per le resistenze che invariabilmente incontrano i tentativi di abbandonare assetti collaudati, ma probabilmente neppure è auspicabile sul piano teorico, nella misura in cui le variazioni possano essere giudicate ragionevoli, in quanto riflettono interessi meritevoli di protezione da parte della legislazione tributaria e ricorre una proporzionalità tra mezzo e fine.

Malgrado si possa concordare con le osservazioni della Commissione sopra succintamente riportate, si anticipa che la strada poi adottata dal legislatore della Finanziaria per il 2008, pur non consistendo nell'adozione di un binario unico ma di un principio di derivazione rafforzata, finirà per determinare - con ogni probabilità - alcune problematiche in relazione alla fase di accertamento del reddito

imponibile, in conseguenza della necessità per i verificatori di entrare maggiormente nel dettaglio delle scelte contabili operate dal contribuente.

L'ipotesi del doppio binario prevede che il reddito d'impresa sia calcolato in modo autonomo rispetto al risultato d'esercizio, e dunque senza nesso di derivazione.

Per la Commissione questa soluzione avrebbe esposto “(...) *i contribuenti ad una determinazione dell'imponibile sulla base di scelte che di volta in volta sarebbero rimesse al legislatore senza alcun aggancio a quei criteri economici elaborati dalla dottrina contabile per individuare la cd. ricchezza novella, che fino ad oggi sono stati la maggiore garanzia dell'obiettività dell'imposizione (...)*”.

L'aggancio al risultato d'esercizio assicura all'imposta una base economica attendibile, perché formata in via analitica secondo le indicazioni fornite dalle scienze economiche. Il reddito, quale nozione economica, sfugge però ad una definizione univoca, dipendendo questa, in buona parte, dalla funzione assegnata alla rilevazione del dato, come ben dimostra, ad esempio, il confronto tra il conteggio secondo i principi contabili nazionali e quello secondo i principi contabili internazionali.

L'esigenza di un collegamento tra prelievo tributario ed effettiva capacità contributiva non passa perciò necessariamente attraverso l'identificazione dell'imponibile con il risultato d'esercizio. Ben potrebbe accadere che quest'ultimo segua un modello di reddito e l'imponibile ne segua un altro.

Più della fedeltà al modello utilizzato nel calcolo del risultato d'esercizio conta che il modello adottato nel calcolo dell'imponibile sia ragionevole. Rifletta, pertanto, uno dei modelli elaborati da dette scienze (anche se diverso da quello scelto per la misurazione del risultato d'esercizio) e lo declini in modo coerente nelle sue componenti, in armonia con quei valori che devono informare la disciplina del prelievo tributario (riparto secondo capacità contributiva, da un lato,

semplificazione, certezza, neutralità, assenza di salti d'imposta o di doppie imposizioni, contrasto all'elusione e all'evasione, ecc., dall'altro).

L'opzione per il sistema del doppio binario, da associare all'inserimento nella normativa sul reddito d'impresa - per assicurarne la completezza - di una norma di chiusura, che disponga la sua integrazione per i proventi e gli oneri atipici mediante rinvio alla disciplina relativa al bilancio d'esercizio, non abbasserebbe pertanto il livello di tutela offerto, all'interesse dei contribuenti ad una giusta imposta, da un sistema che, come quello attuale, assuma il risultato del conto economico come punto di partenza del calcolo del reddito d'impresa.

Ed invero, per gli elementi di reddito fiscalmente tipici la tutela di questo interesse si risolve in entrambi i modelli presi in esame esclusivamente all'interno della normativa tributaria, che individua tempi, modi e forme del loro concorso alla determinazione del reddito d'impresa, senza richiedere la cooperazione della normativa sul bilancio d'esercizio, e si concretizza nell'esigenza di un razionale fondamento a tale disciplina.

Per quelli fiscalmente atipici detta tutela si risolve invece, parimenti in entrambi i modelli, nel collegamento con la normativa sul bilancio d'esercizio, alla quale tempi, modi e forme del loro concorso alla determinazione del reddito d'impresa sono dalla normativa tributaria (sia pure con modalità diverse) rimessi.

Pertanto, respinte le ipotesi del binario unico e del doppio binario, le tre proposte che la Commissione tratteggia, invitando il Governo ad istituire per la loro precisazione una nuova Commissione, si sono mosse all'interno del sistema della derivazione parziale, attualmente in uso, e si indirizzano a ridurre la distanza tra il reddito d'impresa e il risultato d'esercizio ottenuto applicando i principi contabili internazionali.

La prima soluzione, quella più estrema, prevedeva che la base imponibile fosse fornita dall'utile distribuibile emergente dal bilancio (compreso quello inviato a riserva legale, che distribuibile non è), “(...) *nell'ottica semplificatrice di rendere*

fiscalmente rilevante ciò che costituisce anche ricchezza di cui possono beneficiare i soci (...)". La prospettiva, non nuova, è quella che indica il Fisco come socio (per legge) dell'operatore economico, ed in tale qualità lo investe del diritto ad una quota dei suoi utili.

Questa soluzione si avvicina molto a quella del binario unico e di questa condivide, pertanto, alcuni degli inconvenienti sopra denunciati, differenziandosene per non escludere in radice la presenza di variazioni al risultato d'esercizio.

La Commissione mette in evidenza, ad esempio, che "*(...) alcune plusvalenze non distribuibili si formano nel conto economico, mentre altre insorgono nello stato patrimoniale e diventano poi distribuibili al verificarsi di determinate condizioni (...)*". Occorrerebbe pertanto, per comporre l'utile distribuibile del periodo, e quindi l'imponibile, quantomeno, sottrarre al risultato del conto economico le prime ed aggiungere le seconde (nella misura in cui sono divenute distribuibili).

Le altre variazioni, quelle legate alle esigenze tributarie anzidette, dovrebbero essere drasticamente ridotte, residuando quelle destinate ad evitare fenomeni di doppia imposizione, tra le quali la Commissione ricorda quelle dovute alla *participation exemption* e all'esclusione dei dividendi, a produrre differenze permanenti irrinunciabili, tra le quali la Commissione menziona quelle correlate all'indeducibilità del fondo imposte, a combattere l'elusione, che la Commissione esemplifica richiamando le regole sulla deducibilità dei compensi agli amministratori e quelle sulle spese di rappresentanza.

La soluzione in esame è certamente interessante. A ben vedere, però, l'elemento che la caratterizza maggiormente non è la scelta di applicare il prelievo all'utile distribuibile, che delinea una variante della derivazione, quanto l'idea di un significativo ridimensionamento dell'attuale, ingombrante, apparato delle variazioni di matrice fiscale, che, a quanto è dato comprendere dalle indicazioni

contenute nella relazione, coinvolgerebbe essenzialmente le variazioni informate all'esigenza di certezza del rapporto tributario.

Il dubbio che sorge, di fronte all'ipotesi descritta, è il seguente: ma se di queste variazioni si può davvero fare a meno, perché la loro cancellazione deve toccare solo le società che adottano i principi contabili internazionali? Perché non può essere allargata a tutte le imprese? Si potrebbe rispondere che le società che utilizzano detti principi sono prevalentemente società di grandi dimensioni, spesso soggette a vigilanza, e formano un insieme circoscritto. L'innalzamento del tasso di incertezza, a livello di sistema, non dovrebbe pertanto risultare significativo, e comunque potrebbe essere contenuto con una gestione speciale dei controlli di queste società.

Tuttavia, con l'ormai prossima attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 51/2003/CE del 18 giugno 2003, di modernizzazione delle legislazioni in tema di bilanci delle società di capitali, le regole contabili nazionali dovrebbero essere sottoposte ad una profonda revisione, che dovrebbe avvicinarle a quelle internazionali. I problemi che ora appartengono ad una ristretta cerchia di società diverranno, dunque, in buona parte comuni a tutte, imponendo la ricerca di una soluzione diversa, fruibile dalla generalità delle società. Quella considerata, se dovesse essere adottata, non potrebbe che restare confinata al circoscritto insieme con riferimento al quale è stata pensata. Privata, peraltro, della giustificazione originaria (la particolarità della disciplina relativa alla redazione del bilancio d'esercizio), ne andrebbero probabilmente ridefiniti gli ambiti (ad esempio, costruendo una fiscalità speciale per le società soggette a vigilanza e per quelle di grandi dimensioni).

La seconda e la terza via indicate dalla Commissione sono meno eversive della prima, e sono quindi più adatte a riflettere l'esigenza di predisporre regimi capaci di allargare la loro sfera di applicazione.

La seconda prevede che le società che utilizzano i principi contabili internazionali siano sottratte al campo di applicazione dell'art. 109 del Testo Unico delle imposte sui redditi, nella parte in cui disciplina l'imputazione temporale dei componenti di reddito.

Queste società dovrebbero fare riferimento, “(...) *per individuare il momento di imputazione del provento e dei costi, nonché la loro natura, alle qualificazioni e alle rappresentazioni del bilancio IAS (...)*”. Il nesso di derivazione risulterebbe indubbiamente rafforzato da questo intervento (che, peraltro, se intende incidere anche sulla qualificazione dei componenti di reddito, non potrà ridursi all'indicata sottrazione), ma, ancora una volta, a discapito della certezza del rapporto tributario. Implica, infatti, l'ingresso, senza alcun filtro, nella misurazione del reddito d'impresa di elementi da qualificare e collocare nel tempo secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e secondo le sue applicazioni.

Più attenta alla predetta esigenza di certezza, e perciò più coerente con l'impianto attuale della normativa che governa il calcolo del reddito d'impresa, è la terza via configurata dalla Commissione, la quale consiste nell'individuare, “(...) *in modo esplicito, un maggior numero di fattispecie contabili IAS da porre a riferimento della determinazione della base imponibile in luogo dei tradizionali criteri (...)*”.

Il trasferimento di valori dalla misurazione del risultato di esercizio (secondo i principi contabili internazionali) alla misurazione del reddito d'impresa avrebbe in questa soluzione carattere selettivo, in quanto presupporrebbe una disposizione abilitante, o perché contenente un generico rinvio alla disciplina contabile, o perché contenente uno specifico rinvio alle rilevazioni attuate sulla base dei principi contabili internazionali.

Disposizione abilitante che, a sua volta, presupporrebbe una valutazione di ragionevolezza del rinvio, nonostante l'incertezza di cui può essere fonte, in considerazione della modesta incidenza sulla misura degli imponibili, ovvero, e più

probabilmente, della complessità dei meccanismi da attivare nel calcolo del reddito d'impresa per evitarlo (più complessi sono questi interventi, maggiore si manifesta infatti la tollerabilità dell'incertezza generata).

Evidente è, d'altra parte, che questa impostazione è quella che richiede alle società che adottano i principi contabili internazionali di effettuare il maggior numero di rettifiche al risultato del conto economico, e, soprattutto, è quella che impone al processo di adattamento considerato la maggiore gradualità.

In definitiva, l'analisi della questione dei rapporti tra principi contabili internazionali e determinazione del reddito d'impresa, condotta dalla Commissione, non si risolve nella definizione di una soluzione, ma di un ventaglio di soluzioni, da utilizzare come base per sviluppare quegli approfondimenti che la stessa Commissione giudica necessari.

Emerge, peraltro, la preferenza per quelle che valorizzano il vincolo di dipendenza del reddito d'impresa dal risultato d'esercizio. Certo, il rinvio al risultato d'esercizio semplifica l'adempimento dell'obbligazione tributaria, in quanto non richiede ai soggetti passivi di predisporre due distinti rendiconti, uno osservando il diritto commerciale ed uno osservando il diritto tributario.

Tuttavia, per valutare se, e in che misura, questo vantaggio è in grado di indirizzare le scelte normative non si può evitare il confronto tra l'interesse che soddisfa e gli altri interessi tutelati dall'ordinamento tributario.

5. LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008: VERSO LA “DERIVAZIONE RAFFORZATA”.

5.1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO.

La Legge Finanziaria 2008 ha apportato numerose modifiche in merito alla determinazione del reddito d’impresa dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Tali modifiche trovano origine dalla constatazione della inadeguatezza del D. Lgs. n. 38/2005. Gli aggiustamenti al Testo Unico delle imposte sui redditi effettuati in quella sede si sono ben presto rilevati, per numero e portata, chiaramente insufficienti a dirimere la moltitudine di problemi prospettati dalla scelta di utilizzare i principi contabili internazionali oltre che ai fini della redazione dei bilanci consolidati delle società quotate, anche ai fini della redazione dei bilanci d’esercizio delle stesse società e di altre categorie di società.

I motivi che hanno segnato l’inadeguatezza del sopra citato decreto a conciliare gli Ias/Ifrs con il regime fiscale del reddito d’impresa risiedono nel fatto che il legislatore aveva inteso fortemente perseguire, con tale provvedimento, la neutralità dell’imposizione fra imprese Ias/Ifrs e imprese non Ias/Ifrs. In questa logica, si era bensì mantenuto il principio di derivazione dell’imponibile dalle risultanze di bilancio, tanto per le imprese non Ias/Ifrs che per quelle Ias/Ifrs, ma si era altresì ipotizzato che “archetipo” di bilancio redatto con i criteri contabili tradizionali fungesse da riferimento di base per entrambe le tipologie di imprese, anche cioè per quelle Ias/Ifrs: non si era, dunque, modificato o si era modificato poco l’assetto delle norme del Testo Unico che al bilancio tradizionale facevano riferimento, confidando che le imprese IAS potessero adattare il risultato di bilancio alle disposizioni fiscali semplicemente procedendo ad un maggior numero di variazioni.

Purtroppo le cose non sono andate così; in particolare, sono venute ad emergere due fondamentali conseguenze: a) da un lato, le imprese IAS si sono trovate a dover operare tali e tante variazioni che non è stata più sufficiente allo scopo la redazione del quadro EC42; b) d'altro lato, questa impostazione del D. Lgs. n. 38/2005 non ha reso facile il compito dell'amministrazione finanziaria che si è trovata a dover dare, ai quesiti avanzati dalle imprese IAS, risposte apparentemente discordanti.

In definitiva. Tutto ciò induce a una sola riflessione: se si vuole dare rilevanza ai fini fiscali al bilancio IAS occorre abbandonare il principio della neutralità dell'imposizione e accettare che le imprese vengano tassate diversamente in ragione dei loro assetti contabili. Dunque, se si vuole aprire il sistema fiscale agli IAS, occorre accettare che nel nostro ordinamento convivano contribuenti che per vicende economiche di analogo contenuto manifestino imponibili differenti (nel quantum e nella natura), nonché contribuenti fra i quali possono intercorrere relazioni contrattuali che, per effetto dei diversi sistemi di rilevazione contabile, diano luogo, nel breve e medio periodo, a duplicazioni di costi o a duplicazioni di proventi.

L'esigenza di un intervento più radicale, fortemente avvertita dalla società che applicano i principi contabili internazionali, ha trovato ascolto nella legge n. 244 del 24/12/2007, sviluppandosi lungo 3 direttrici: 1) una nuova modifica dell'articolo 83 del Testo Unico delle imposte sui redditi; 2) una serie di ritocchi alla normativa in tema di strumenti finanziari; 3) un'ampia delega al Ministro dell'Economia e delle Finanze per il completamento, mediante regolamento, del disegno di riforma.

5.2. LE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 83 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Soffermiamoci sulla modifica maggiormente connotante che ha interessato l'art. 83.

Dall'articolo 83 è stato rimosso l'inciso relativo ai componenti imputati direttamente a patrimonio, per stabilire l'applicazione, nella determinazione dell'imponibile delle società che adottano i principi contabili internazionali, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da questi ultimi, anche in deroga alle successive disposizioni del T.U.I.R.

Quanto all'abrogazione delle rettifiche legate ai componenti imputati direttamente a patrimonio, l'incidenza dell'intervento sulla misurazione dell'imponibile è da ritenere nulla. Sul versante dei componenti positivi, l'art. 109, comma 3, dispone la loro partecipazione all'imponibile anche se non imputati a conto economico. Su quello dei componenti negativi, l'art. 109, comma 4, dopo avere subordinato la loro deduzione all'imputazione a conto economico, equipara a quest'ultima l'imputazione a patrimonio netto in forza dei principi contabili internazionali. Ne consegue che dette rettifiche, se rilevanti ai fini della quantificazione dell'imponibile, si risolvono in normali variazioni al risultato del conto economico, e per tale via accedono comunque all'imponibile.

Quanto alla valorizzazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, previsti dai principi contabili internazionali, l'impatto dell'intervento non è, invece, affatto agevole da definire, tanto per l'indeterminatezza delle nozioni richiamate, quanto per la genericità del contenuto derogatorio loro assegnato.

L'obiettivo è dunque quello di assumere un imponibile formato da elementi qualificati, collocati nel tempo e quindi rilevati in bilancio utilizzando la medesima impostazione utilizzata dai principi contabili internazionali, e pertanto,

fondamentalmente, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e secondo le sue applicazioni.

D'un colpo si sortisce così l'effetto di azzerare quella moltitudine di variazioni al risultato d'esercizio imposte, alle società che adottano i principi contabili internazionali, dalle norme del T.U.I.R. che, nella qualificazione e collocazione nel tempo degli elementi di reddito, mutuano l'impostazione dei principi contabili nazionali e la sua dipendenza dalle forme giuridiche.

Il principio di neutralità sembra insomma trovare una dimensione nuova, ben diversa da quella valorizzata dal D. Lgs. n. 38/2005, in una omogeneità, tra società che adottano i principi contabili internazionali e quelle che adottano i principi nazionali, che non è di risultato, che non si appunta sulla cifra dell'imponibile, ma sulla struttura del suo calcolo: alleggerita dalle variazioni legate alle regole del Testo Unico, che riproducono criteri accolti nei principi contabili nazionali, da variazioni che, pertanto, difficilmente interessano il calcolo dell'imponibile delle società che adottano questi ultimi, la struttura del calcolo dell'imponibile delle società che utilizzano i principi internazionali assume infatti una conformazione analoga a quella che assume presso le società che utilizzano i principi nazionali. Non più quindi una neutralità sostanziale, ma, si potrebbe dire, una neutralità procedurale.

5.3. LA PREVALENZA DEI CRITERI DI QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE.

Protagonista di questa nuova normativa è, come evidenziato, il rinvio ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali.

La portata di questo rinvio non è tuttavia agevole da valutare, tanto per l'indeterminatezza delle nozioni richiamate, quanto per la genericità del contenuto derogatorio loro assegnato.

I principi contabili internazionali delineano infatti dei processi di classificazione, laddove, ad esempio, nel Quadro sistematico precisano che “il bilancio mostra gli effetti finanziari delle operazioni e degli altri eventi raggruppandoli in ampie classi in relazione alle loro caratteristiche economiche. Tali grandi classi sono denominate come elementi di bilancio. Gli elementi che riguardano direttamente la misurazione della situazione patrimoniale – finanziaria sono le attività, le passività e il patrimonio netto.

Gli elementi che riguardano direttamente la misurazione dell'andamento economico sono i ricavi e i costi...”. E quindi che “la presentazione degli elementi indicati nello stato patrimoniale e nel conto economico implica un processo di sotto – classificazione...”.

Delineano inoltre dei processi che definiscono di rilevazione (quindi, di imputazione temporale), laddove, ad esempio, sempre nel Quadro sistematico chiariscono che le definizioni di attività e passività, nonché quelle di ricavi e costi, “identificano i loro aspetti essenziali ma non intendono specificare le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte prima che essi siano rilevati”, rispettivamente, nello stato patrimoniale e nel conto economico (paragrafi 50 e 71), e che la rilevazione “è il processo tramite cui una posta che soddisfa la definizione di elemento e che soddisfa le condizioni previste per la rilevazione contabile ... viene iscritta nello stato patrimoniale o nel conto economico” (par. 82).

Non delineano, invece, dei processi che definiscono di qualificazione, sicché, in apparenza, il rinvio ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili internazionali si presenta, a differenza di quello agli altri criteri, inconsistente per mancanza del suo oggetto.

Il fatto che i principi contabili internazionali non descrivano dei processi che definiscono di qualificazione non significa, però, che questi processi non siano necessari alla loro applicazione, e che non trovino essi stessi una disciplina autonoma.

Poiché la qualificazione è il procedimento mediante il quale si riconduce una certa situazione concreta ad una categoria legale, al fine di attribuire alla prima gli effetti giuridici stabiliti dall'ordinamento per la seconda, la necessità di passare, nell'applicazione dei principi in questione, attraverso un processo di qualificazione, e cioè di delimitazione e selezione, all'interno dell'attività dell'impresa, dei fatti all'uopo rilevanti è indiscutibile.

Da verificare è piuttosto, per concludere in ordine all'esistenza o inesistenza dell'oggetto del rinvio ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili internazionali attuato dall'art. 83, se, nel contesto considerato, al di là del dato nominalistico, questi processi sono contrassegnati da profili peculiari.

Nel T.U.I.R., e per le società che adottano i principi contabili nazionali detti processi sono in genere ancorati alla struttura formale degli atti di privata autonomia. Ed infatti, poiché la formulazione delle fattispecie astratte si sviluppa prevalentemente intorno agli effetti giuridici degli atti in questione, sono questi ultimi a definire i piani di rilevanza in ragione dei quali scomporre l'attività dell'impresa.

Ancorché i principi contabili internazionali non dispongono in merito a processi che definiscono di qualificazione, quando stabiliscono il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, certamente dispongono in merito a processi che sono definibili di qualificazione, e nel farlo identificano piani di rilevanza distinti da quelli individuati dal Testo Unico.

L'attività dell'impresa è segmentata in ragione degli effetti economici che produce, anziché delle forme negoziali utilizzate, e dei connessi effetti giuridici. Questo non implica che forme negoziali ed effetti giuridici siano da ignorare,

perché è pur sempre attraverso dette forme e detti effetti che l'operazione economica prende vita nell'ordinamento.

Il rinvio ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili internazionali si risolve insomma nella sostituzione, ai fini della definizione delle categorie legali rilevanti nella formazione dell'imponibile, della chiave di lettura economico – sostanziale utilizzata dai principi contabili internazionali a quella giuridico – formale utilizzata dai principi nazionali. Una sostituzione peraltro inevitabile secondo la linea di intervento adottata, non essendo possibile scindere il richiamo ai criteri di imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali da quello ai criteri di qualificazione.

La sistemazione temporale e la classificazione degli elementi di reddito dipende dalla qualificazione dei fatti che li generano, in primo luogo e per macro – aree, in ragione del loro inquadramento nella categoria delle cessioni di beni o in quella delle prestazioni di servizi, e poi, all'interno di quest'ultima, nella sottocategoria delle prestazioni di servizi di tipo finanziario o in quella delle altre prestazioni di servizi.

Il bilancio, come spiega il Quadro sistematico, “mostra gli effetti finanziari delle operazioni e degli altri eventi”. Le operazioni e gli altri eventi sono dunque assunti per la, e nella, loro capacità di produrre effetti finanziari, non effetti giuridici, secondo la sostanza economica appunto, non la forma negoziale. Detti effetti finanziari sono quindi oggetto di un processo di classificazione e sottoclassificazione, ed infine di rilevazione all'interno del prospetto di stato patrimoniale, di quello di conto economico e di quello delle variazioni delle voci di patrimonio netto.

La prevalenza della sostanza sulla forma, quale criterio di qualificazione dell'attività dell'impresa, informa dunque i criteri di classificazione e di rilevazione, e, per il loro tramite, caratterizza la rappresentazione della situazione

patrimoniale – finanziaria e dell’andamento economico dell’impresa fornita dal bilancio.

Un’applicazione di questo principio si riscontra nella rilevazione delle cessioni di beni.

La rilevazione di queste operazioni, e quindi dei relativi elementi di reddito (ricavi, plusvalenze, minusvalenze) è legata alla ricorrenza delle condizioni elencate dallo IAS 18. La principale è il trasferimento all’acquirente dei rischi significativi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni. In assenza del passaggio dei rischi e benefici, il contratto che ha trasferito la proprietà non è qualificabile come una cessione agli effetti dei suddetti principi contabili e, in virtù del rinvio ai criteri di imputazione temporale stabiliti dai principi contabili internazionali operato dall’art. 83, agli effetti della misurazione dell’imponibile. E non lo è perché è da ritenere sprovvista di sostanza economica una cessione che non priva il cedente del controllo sui futuri, potenziali, flussi finanziari legati all’attività ceduta, e che perciò non altera la sua esposizione alla loro variabilità.

I problemi di imputazione a periodo sono specifici e diversi da quelli implicati dall’applicazione dei criteri di qualificazione e classificazione. Ciò per la semplice ragione che, se da un lato il Testo Unico non contiene un compiuto sistema di regole di qualificazione o classificazione, simmetricamente, dall’altro lato, esiste un’articolata disciplina della competenza in materia di reddito d’impresa. I problemi sorgono appunto perché l’introduzione dei criteri di imputazione temporale propri del sistema dei principi contabili internazionali deve fare i conti con l’esistenza di altri principi di natura squisitamente fiscale.

Pertanto, i problemi che la nuova disposizione comporta consistono essenzialmente nello stabilire quale rapporto si viene a configurare fra le regole di competenza proprie del sistema IAS e quelle proprie del sistema del T.U.I.R. e qual è l’assetto che, complessivamente, viene così realizzato.

Bisogna quindi stabilire prima di tutto quali sono le regole sulla competenza contenute nel Testo Unico che continuano ad operare anche per i soggetti IAS e quali fra queste regole, invece, devono considerarsi derogate e sostituite da quelle proprie dei principi contabili internazionali.

Per chiarire questo punto, si deve evidenziare che le regole del Testo Unico in materia di imputazione a periodo sono suscettibili di essere classificate in vario modo:

a) Secondo una prima classificazione, si deve distinguere fra:

- regole sulla competenza interna: cioè le regole afferenti alla rilevazione di componenti reddituali derivanti da “valutazione”;
- regole sulla competenza esterna: cioè quelle che riguardano la rilevazione di componenti attivi e passivi derivanti da transazioni con “terzi”.

b) All’interno delle regole sulla competenza esterna, si deve distinguere tra:

- regole generali, ossia quelle contenute nel comma 1 e 2 dell’art. 10951 del T.U.I.R.;
- regole particolari, ossia quelle dettate da singole disposizioni relative a specifiche componenti del reddito d’impresa.

c) Infine, su un diverso piano si pone la distinzione tra:

- regole di imputazione a periodo pure o in senso stretto: cioè quelle contenute in disposizioni esclusivamente dirette a stabilire il momento temporale in cui una data componente reddituale concorre alla formazione del reddito;
- regole di imputazione a periodo miste, o in senso lato o ancora quantitativo – temporale: cioè norme che, nel disciplinare la “misura” in cui una componente patrimoniale positiva o negativa concorre alla formazione del reddito, implicitamente regolano anche il “momento” in cui si verifica tale concorso.

Rispetto alle regole sulla competenza così classificate, si afferma in modo pressoché unanime che l'art. 83, ultimo periodo, del T.U.I.R. non comporterebbe alcuna deroga alle regole sulla competenza "interna".

Questo perché si ritiene che le regole in tema di elementi da valutazione e di accantonamenti siano formulate prevalentemente come regole di misurazione, anziché di imputazione temporale. Come regole, cioè, riguardanti il profilo del quanto e non del quando, destinate a stabilire se, e in quali limiti, l'importo di detti elementi e degli accantonamenti è trasferibile dal calcolo del risultato d'esercizio a quello dell'imponibile.

E' indubbio che le regole di misurazione, tanto se riguardano elementi interessati dai criteri di competenza esterna, quanto se riguardano elementi interessati dai criteri di competenza interna, non siano colpite dalla deroga. Che la legislazione tributaria non intenda abdicare sulle regole di misurazione, nonostante producano variazioni al risultato d'esercizio, è pienamente comprensibile, in quanto trattasi di regole legate strettamente ad interessi specifici della disciplina del prelievo: l'esigenza di assicurare la certezza del rapporto tributario, quella di evitare inquinamenti nei bilanci, quella di proteggere la base imponibile da manovre elusive o evasive, quella di contrastare la doppia imposizione, quella di promuovere l'efficienza, il rafforzamento e la razionalizzazione degli apparati produttivi, quella di incrementare il gettito del tributo. Regole, dunque, che seguono logiche valide tanto nei confronti di voci di bilancio formate secondo i principi contabili nazionali quanto nei confronti di voci di bilancio formate secondo i principi internazionali.

Per le altre regole, il panorama delle soluzioni si presenta più variegato, principalmente per quanto attiene alla motivazioni piuttosto che per le soluzioni ultime.

Secondo alcuni, il problema andrebbe risolto in base al criterio di "specialità". Occorrerebbe prendere in considerazione, per ogni componente reddituale, le

singole “coppie” di norme: da un lato, la norma del Testo Unico che viene specificamente in discussione (indipendentemente dal suo carattere generale o speciale) e, dall’altro, la corrispondente regola IAS. Secondo questo criterio si giunge alla conclusione che i criteri di imputazione temporale IAS derogherebbero alle regole generali contenute nell’art. 109, commi 1 e 2, ma non alle regole contenute nelle disposizioni del T.U.I.R. dedicate alle singole componenti reddituali in virtù del carattere maggiormente “speciale” proprio di queste ultime.

Altra parte della dottrina ha prospettato una diversa soluzione del problema fondata sulla distinta ratio che ispirerebbe le norme fiscali sulla competenza. Alcune di esse, infatti, sarebbero “meramente confermative” delle regole sull’imputazione a periodo contenute nei principi contabili nazionali; altre, invece, risponderebbero a esigenze tipicamente e esclusivamente fiscali.

I criteri di imputazione a periodo propri del sistema IAS opererebbero all’interno della disciplina del reddito d’impresa solo in deroga alle disposizioni del primo tipo, mentre le regole del secondo tipo continuerebbero a prevalere rispetto ai principi Ias/Ifrs.

Come si può notare i due approcci non conducono a soluzioni nettamente diversificate, anzi sotto il profilo empirico, le convergenze sono significative e prevalgono sulle divergenze.

Secondo entrambe le tesi, i principi IAS in materia di imputazione a periodo:

- a) sarebbero prevalenti, esplicando così l’efficacia derogatoria attribuita loro dall’art. 83, ultimo periodo, rispetto alla regola generale sulla competenza di cui all’art. 109, comma 2;
- b) non sarebbero prevalenti, invece, rispetto alle regole “fiscali” relative all’imputazione a periodo di singole componenti reddituali.

Permangono, tuttavia, alcune divergenze fra le due tesi. Esse riguardano, da un lato, l’art. 109, comma 1, del T.U.I.R. e, dall’altro, la giustificazione della soluzione adottata.

Per quanto attiene all'art. 109, comma 1, del T.U.I.R., la seconda delle teorie appena citate ritiene che la regola che subordina l'imputazione a periodo alla sussistenza dei requisiti della certezza e obiettiva determinabilità avrebbe carattere "fiscale" e, come tale, non sarebbe derogata dalle regole di imputazione a periodo proprie degli IAS.

L'altra tesi, invece, facendo leva appunto sul carattere "generale" della disposizione in esame conclude, coerentemente con le sue premesse, che essa sarebbe derogata dalle regole IAS in virtù del loro carattere speciale.

Dal punto di vista della diversità nella giustificazione della soluzione adottata, la prima tesi si fonda su una tipica tecnica interpretativa di natura "formale" (cioè quella del rapporto fra norme), l'altra adotta un approccio sostanziale in quanto distingue le disposizioni in ragione dell'interesse tutelato.

Tuttavia, al di là dei singoli profili di convergenza e divergenza, sembra evidente che entrambe le tesi hanno in comune un elemento fondamentale, ossia l'obiettivo di garantire per quanto possibile una certa convergenza nella determinazione del reddito fra soggetti IAS e non IAS.

Più in particolare, queste tesi partono in modo più o meno esplicito dall'idea di fondo che le modifiche alla determinazione del reddito per i soggetti IAS operate con la Finanziaria 2008 abbiano avuto essenzialmente l'obiettivo di eliminare l'eccesso di oneri procedurali cui tali soggetti erano sottoposti con il precedente regime.

Invero, al dichiarato scopo di garantire la neutralità del risultato (cioè del reddito a parità di presupposti) fra soggetti IAS e non IAS, l'art. 83 del T.U.I.R., nella versione previgente, delineava un assetto tutt'altro che neutrale sotto il profilo del metodo: a fronte di un sistema di determinazione del reddito per i soggetti non IAS che potremmo definire "bifase" (dove la prima fase era quella della determinazione del risultato civilistico e la seconda quella delle variazioni in aumento o in diminuzione), era invece previsto per i soggetti IAS un sistema

“trifase” (determinazione del risultato civilistico secondo i principi contabili internazionali, “traduzione” del bilancio in termini di principi contabili domestici, variazioni in aumento e in diminuzione).

L’eccesso di adempimenti che questo sistema comportava ha indotto gli stessi contribuenti a chiedere che fosse sacrificata la neutralità sostanziale a favore, come detto precedentemente, di una “neutralità procedurale”.

Come si può ben notare, è difficile individuare un criterio idoneo a definire con precisione quali sono le regole che restano in vita e quali sono quelle che, invece, sono sostituite dai principi contabili internazionali.

La prima via d’uscita da questa condizione d’incertezza è quella di aspettare risposte e sicurezze da parte del decreto previsto dall’art. 1, comma 60, della legge n. 244/2007, che si auspica confermi l’impianto generale, ossia quello dell’immunità dalla deroga delle regole di dettaglio relative a singole componenti, cioè di quelle regole che, pur non derogando in assoluto al principio di competenza, prevedono comunque limiti alla deducibilità o alla imponibilità di singole componenti positive o negative rinviando la deducibilità o l’imponibilità a esercizi futuri nonché delle regole che assumono, come regola d’imputazione a periodo, il periodo di cassa.

Ma, al di là delle attese che si possono riporre nell’emanando decreto, il prof. Frasoni indica un criterio di massima per risolvere il problema della compatibilità delle regole sull’imputazione a periodo proprie del sistema delle imposte sui redditi e di quelle definite nell’ambito dei principi contabili internazionali.

Occorre partire, a suo avviso, dall’idea che, nell’ambito dell’art. 83, ultimo periodo, la valenza derogatoria dei principi contabili costituisce solo uno dei profili della norma, ma non rappresenta il suo contenuto fondamentale. Il contenuto normativo principale della disposizione deve invece ravvisarsi proprio nella parte in cui essa, operando il rinvio ai principi contabili, li ammette nel sistema delle imposte sui redditi. Si realizza così un assetto nell’ambito del quale convivono più

disposizioni che devono essere ammortizzate attraverso un'interpretazione sistematica tentando di distinguere ciò che nelle disposizioni "originarie" è "strutturale", ossia rispecchia un disegno complessivo che deve essere salvaguardato, da ciò che ha un ruolo meno essenziale e quindi può essere sacrificato in nome di particolari esigenze di settore.

D'altra parte, la formula con la quale l'art. 83, ultimo periodo, del Testo Unico, sancisce l'efficacia derogatoria dei principi contabili internazionali, considera tale effetto come una eventualità ("anche in deroga"), non come una necessità. Essa deve essere valorizzata come indicazione dell'inesistenza di una priorità assoluta di un sistema di regole rispetto all'altro e, quindi, come espressione dell'esistenza di una sostanziale equiordinazione di tutte le regole, pur nella loro diversa origine. Ne risulta un sistema unitario in cui i conflitti e le aporie devono essere risolti in base a una valutazione complessiva da compiersi in concreto delle esigenze del sistema, e quindi, di un giudizio da condursi caso per caso.

L'intento dichiarato del legislatore è quello di recepire ai fini fiscali il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Si tratta di un criterio che consente di superare, nella qualificazione dei fatti di gestione e nella rappresentazione (classificazione) data agli stessi in bilancio, le risultanze contrattuali della vicenda, che sono destinate a recedere di fronte ai profili economico – funzionali delle operazioni poste in essere.

Il superamento degli aspetti giuridico – formali non si estende, tuttavia, alle valutazioni e alle quantificazioni. Il criterio substance over form arresta la sua forza espansiva di fronte alle norme fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti. Sennonché, questo spartiacque, in apparenza nitido, genera qualche perplessità, poiché le scelte classificatorie possono riflettere i propri effetti anche sui profili quantitativi e valutativi delle fattispecie.

E' bene osservare come, in prima battuta, "qualificazione" e "classificazione in bilancio" siano concetti contigui, nel senso che, data una certa qualificazione

attribuita dagli IAS al fatto di gestione, dovrebbe per logica necessità conseguire anche una certa classificazione di bilancio del fatto precedentemente qualificato.

Il seguente esempio può valere a chiarire l'affermazione: il leasing finanziario è visto dallo IAS 17 come un'operazione di finanziamento, tale da comportare il trasferimento al locatario di tutti i benefici ed i rischi economici connessi all'utilizzo del bene; per tale ragione l'operazione di leasing è qualificata, in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, come l'acquisto di un bene a credito, da cui consegue il profilo classificatorio, ovvero l'iscrizione in bilancio del bene tra le immobilizzazioni materiali e lo stanziamento a conto economico di quote annuali di ammortamento.

Le classificazioni di bilancio seguono quindi all'opera di qualificazione, e sono loro volta l'antecedente di vicende future rilevanti sul piano valutativo: si pensi alla rilevazione di un bene nell'attivo patrimoniale, al suo costo di iscrizione e al successivo procedimento di ammortamento.

Un interrogativo che si può porre è se la classificazione prevista dagli IAS sia in grado di prevalere anche sugli aspetti della vicenda che involgono profili più strettamente estimativi e di quantificazione, e sulla tempistica della deduzione di un costo pluriennale.

Vediamo questo esempio. In materia di immobilizzazioni materiali, lo IAS 16 richiede, per l'iscrizione di una attività in bilancio, che vi sia ragionevole garanzia che l'impresa riceverà i benefici riferibili al bene e sosterrà i rischi associati. A tale riguardo non si pongono normalmente problemi circa l'individuazione del momento iniziale di rilevazione del bene in bilancio, che di solito coincide con la compravendita, con il completamento di una costruzione interna, e con altri eventi idonei a far acquisire all'impresa la proprietà del bene. Può tuttavia succedere, in certi casi, che l'impresa consegua la disponibilità del bene, ed inizi a riceverne i benefici, antecedentemente al trasferimento della proprietà. Il tema è dunque quello dell'inizio del ciclo di ammortamento che in base ai criteri IAS dovrebbe essere un

corollario dell'iscrivibilità in bilancio del bene e del suo utilizzo; in base alle disposizioni del Testo Unico, invece, che si ispirano a criteri giuridico – formali, potrebbe a rigore essere esclusa l'ammortizzabilità di un bene di cui l'impresa non aveva (ancora) la proprietà o un altro titolo formale per procedere alla rilevazione nel bilancio (redatto secondo principi contabili nazionali). Orbene, in una tale situazione, si potrebbe nell'attuale contesto discutere se la rilevazione nel bilancio IAS, secondo criteri economico – sostanziali, di un bene non ancora appartenente all'impresa, ponga una questione di “classificazione in bilancio” in grado di superare le disposizioni fiscali in tema di ammortamento che, secondo una interpretazione tradizionale, presuppongo la previa rilevazione in bilancio del bene, possibile soltanto laddove l'impresa vanti un diritto dominicale sul bene stesso. Si potrebbe infatti anche sostenere, in senso contrario, che l'ammortamento e il momento iniziale da cui farlo decorrere ai fini fiscali involge essenzialmente una questione di “valutazione di bilancio”, estranea alle categorie della classificazione, qualificazione e imputazione temporale. Dunque, si tratterebbe di un caso in cui la relativa deroga è inoperante. Una interpretazione restrittiva porterebbe però, nella sostanza, a smentire la prevalenza della classificazione in bilancio prevista dagli IAS, ed è quindi da preferire un'interpretazione diversa, che faccia salva la classificazione IAS anche laddove la stessa comporti una diversa tempistica nell'effettuazione degli ammortamenti, od anche una diversa base di calcolo degli stessi. Si potrebbe quindi dire che, una volta accolta la prevalenza dei criteri di qualificazione e classificazione previsti dagli IAS, se ne debbano poi accettare tutte le conseguenze anche sul piano valutativo.

Come si può notare, in ogni caso, non è agevole sceverare i profili valutativi da quelli classificatori, giacché i primi sono in larga misura condizionali dai secondi.

La prima impressione, dunque, è che il confine tra questioni di qualificazione e classificazione (dove opera la deroga e prevalgono gli IAS), da un lato, e questioni quantitative e valutative (dove la deroga non opera e valgono le disposizioni

fiscali), dall'altro, sia molto meno netto di quanto potrebbe sembrare. E ciò potrà dar luogo a problemi interpretativi ed essere foriero di possibili contestazioni: l'introduzione di un'area in cui il reddito imponibile dovrà essere determinato in deroga alle disposizioni del Testo Unico, ed assunto nella sua connotazione contabile, potrà determinare, in sede accertativa, non soltanto il rischio di una reinterpretazione dei principi contabili applicati, ma può portare anche ad un conflitto circa la portata dell'inciso introdotto nell'art. 83, ultimo periodo, e l'esatto significato da attribuire, in concreto e in relazione alle singole fattispecie, ai concetti di "qualificazione", "imputazione temporale" e "classificazione in bilancio".

Il rimando ai criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione in bilancio stabiliti dai principi contabili internazionali, consente, in linea di principio, di valorizzare nel calcolo dell'imponibile le soluzioni di bilancio, riducendo gli oneri di adempimento. Ma la dimensione della neutralità procedurale che affiora da questo riassetto è destinata ad arrestarsi alla fase della dichiarazione.

Nella fase del controllo amministrativo le posizioni delle due categorie di società tornano infatti a divergere, in primo luogo proprio a causa della diversa propensione a generare contestazioni circa i criteri di qualificazione utilizzati. E' indubbio, infatti, che le qualificazioni basate sulla sostanza economica, utilizzate dalle società che adottano i principi contabili internazionali, sono di gran lunga più idonee ad accendere dispute di quelle basate sulla forma giuridica, utilizzate dalle società che adottano i principi nazionali. Le prime postulano giudizi in ordine agli assetti prodotti dall'attività dell'impresa che le seconde non richiedono, aprendo alle società che adottano i principi contabili internazionali un fronte di incertezza, ignoto a quelle che si avvalgono dei principi nazionali.

Il rischio che in sede di controllo l'esito dei giudizi anzidetti non sia condiviso dai verificatori, che, cioè, all'impostazione contabile adottata dalla società questi ultimi contrappongono un'impostazione diversa, frutto di una diversa ricostruzione

dell'affare concluso dell'impresa, è certamente molto elevato, con grave pregiudizio per la certezza del rapporto tributario.

Non necessariamente, quindi, la semplificazione nella fase dichiarativa, che discende da un ampio rinvio alle regole contabili, come quello introdotto dalla Finanziaria 2008 per le società che adottano i principi contabili internazionali, esprime l'approccio più adeguato alla soddisfazione degli interessi che permeano la disciplina del prelievo.

Manovre brusche come quella appena compiuta dal legislatore della Finanziaria 2008 corrono il rischio di produrre assetti meramente transitori, destinati a retrocedere rapidamente sotto la spinta delle istanze rimaste sacrificate.

Nel caso di specie, peraltro, il carattere transitorio dell'intervento è denunciato dalla stessa legge finanziaria, laddove, nell'introdurlo, si precisa che è realizzato "in attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE ... e 2003/51/CE...". Si tratta, dunque, almeno in apparenza, di una soluzione ponte, destinata a coprire la fase di transizione da un ambiente dominato dai principi contabili nazionali ad uno dominato da quelli internazionali, al termine della quale si prefigura l'esistenza di un "riordino della disciplina del reddito d'impresa".

5.4. RAPPORTI TRA SOGGETTI IAS/IFRS E SOGGETTI NON IAS/IFRS.

Uno dei profili che apparivano più incerti o che potevano presentare possibili criticità era costituito dalle conseguenze derivanti dalle operazioni che possono intervenire tra i soggetti che applicano gli IAS con quelli che non li applicano.

La definizione delle problematiche connesse a queste situazioni è stata rinviata dalla Legge Finanziaria 2008 ad un apposito regolamento ministeriale che deve stabilire i criteri per la rilevazione ed il trattamento ai fini fiscali di codeste

transazioni; criteri che devono considerare le differenti regole contabili delineate nel sistema dei principi contabili rispettivamente applicabili.

Questa disposizione è da considerare correlata anche alla disciplina che lo stesso regolamento è chiamato ad adottare per evitare che la qualificazione (e la connessa classificazione in bilancio) delle transazioni economiche, adottata in base alla corretta applicazione degli IAS, determini una doppia o nessuna tassazione di componenti positivi o una doppia o nessuna deduzione dei componenti negativi. Ed infatti entrambe queste previsioni sono contenute nell'art. 3 della bozza del regolamento, il cui comma 2 prevede che la rilevazione ed il trattamento ai fini fiscali delle operazioni tra soggetti IAS e quelli non IAS sono determinati, per ciascuno dei soggetti interessati, sulla base dell'applicazione dei principi contabili da ciascuno di essi adottati.

Così facendo il “regolatore” ha preferito scegliere un sistema che facilita le società semplificando gli adempimenti ed ha disposto che ciascun soggetto applichi il proprio regime contabile, e quindi quello fiscale correlato, pur se questa impostazione comporta di trascurare l'effetto che l'operazione da rilevare potrà avere sull'altra parte del rapporto negoziale. Ciascun soggetto determinerà perciò il reddito imponibile IRES che lo riguarda adottando il proprio regime contabile e per conseguenza le regole fiscali che vi sono connesse, prescindendo perciò dalle regole contabili che adotta la controparte contrattuale. E resta indifferente al trattamento contabile e fiscale che la stessa operazione, in cui interviene il soggetto, subisce nel sistema aziendale e fiscale della controparte, anche perché, oltretutto, sarebbe disagevole, e talvolta motivo di possibili responsabilità, accettare dichiarazioni sull'assetto contabile adottato dall'altra parte.

Assumono quindi piena valenza i criteri, propri degli IAS, di “recognition” e “derecognition” in base ai quali gli strumenti finanziari vengono iscritti in bilancio terminato il processo di passaggio dei rischi e benefici connessi all'attività ceduta ovvero vengono cancellati dall'attivo del bilancio quando è completato il passaggio

dei benefici e dei rischi alla controparte, pur se non è avvenuto il trasferimento della relativa proprietà o di altro diritto di godimento.

La scelta adottata comporta quindi che ciascuna società contribuente sarà soggetta al regime impositivo IRES suo proprio prescindendo dalla qualificazione fiscale (e dalla conseguente classificazione in bilancio) che verrà data, dalla controparte negoziale, all'operazione compiuta.

Così che una doppia tassazione economica non potrà essere evitata se un soggetto qualifica un'operazione come traslativa della proprietà e l'altro no, per cui il primo verrà tassato sul ricavo ed il secondo dedurrà il correlativo componente negativo, rinviando la deduzione al momento in cui si produrrà il presupposto previsto dalla normativa fiscale a lui applicabile (per i soggetti non IAS quindi al momento in cui si produrranno gli effetti giuridici). In quest'ultimo momento si ricomporrà la simmetria impositiva cedente – cessionario dei beni o committente – prestatore del servizio. Si verifica, in sostanza, che prima o dopo le divergenze temporali degli effetti fiscali, che si producono in capo ai due soggetti che intervengono nei rapporti economici, verranno colmate.

Solo per talune operazioni ben definite viene stabilito che il regime fiscale debba comunque essere individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni e non quindi facendo prevalere la considerazione della sostanza economica rispetto alla forma (cfr. il comma 3, dell'art. 3, del regolamento). Per evitare di creare effetti di difficile compimento tra le parti, il regolamento ha ritenuto che debba comunque adottarsi il criterio giuridico – formale di qualificazione fiscale dell'operazione in due specifici casi.

Il primo riguarda le operazioni in titoli di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del T.U.I.R. (negoziazione di azioni e strumenti similari), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, escludendo però da questa disciplina le azioni proprie e gli altri strumenti rappresentativi del proprio patrimonio. Il secondo si verifica

nell'ipotesi in cui occorra individuare il soggetto al quale spetta l'attribuzione delle ritenute o dei crediti d'imposta.

Alcuni esempi del regime fiscale delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS:

- ammortamento di beni materiali (IAS 16)

Il diritto alla deduzione degli ammortamenti dei beni materiali durevoli è connesso all'acquisizione dei rischi e benefici nei soggetti IAS ed è possibile che essa preceda il trasferimento della proprietà o di altro diritto di godimento. Secondo il criterio previsto dal regolamento, le quote di ammortamento vengono imputate a conto economico tanto del soggetto IAS, che ha quindi anche il diritto alla deduzione fiscale, che del soggetto cedente non IAS, che rimane titolare del diritto di proprietà fino al trasferimento formale. Tuttavia, per quest'ultimo soggetto la deduzione fiscale degli ammortamenti dovrebbe essere preclusa richiedendo la disciplina del T.U.I.R. (art. 102) l'entrata in funzione del bene e pertanto la sua utilizzazione nell'ambito del processo produttivo del soggetto medesimo; condizione questa che non si realizza nel caso esaminato.

- leasing finanziario (IAS 17)

Qualora il locatore sia un soggetto IAS il trasferimento dei rischi e dei benefici economici si realizza nel contratto di leasing finanziario, tal che questi può escludere dal suo bilancio la relativa attività "perché questo atto è legato fondamentalmente ad una condizione di "appartenenza economica", ancorché necessariamente assicurata attraverso strumenti giuridici".

Da parte sua il locatario, in ipotesi soggetto non IAS, che adotta i criteri civilistici, sulla base della rilevanza giuridico – formale del contratto di locazione finanziaria, non iscrive nel proprio bilancio tale attività e rileva nel conto economico i canoni periodici, secondo il principio di competenza temporale, e lo deduce nel rispetto dei vincoli dell'art. 102, comma 7, del T.U.I.R.

Nell'ipotesi in cui il locatore tratti l'operazione come leasing operativo e il locatario come leasing finanziario potrà verificarsi l'iscrizione del bene nell'attivo

dei bilanci di entrambi i soggetti, in quanto il contratto di leasing viene classificato in modo differente; il primo ritiene di non aver trasferito rischi e benefici connessi al bene e comunque non ne ha trasferito, fino alla data del riscatto, i diritti di proprietà, ed il secondo ritiene di avere invece acquisito rischi e benefici economici.

- servizi ultimati ma con benefici economici anche negli esercizi futuri (IAS 18)

Nell'ipotesi in cui un soggetto IAS che rende servizi, pur se interamente ultimati, non iscriva a conto economico l'intero ammontare dei ricavi, in quanto da essi possono derivarne benefici economici anche negli esercizi futuri, la qualificazione e classificazione in bilancio secondo i principi contabili internazionali dovrebbero comportare il concorso alla formazione del reddito fiscale d'impresa della sola parte dei ricavi iscritta in bilancio. Di converso, il soggetto ipoteticamente non IAS che riceve il servizio imputa per intero il relativo costo al conto economico e lo deduce fiscalmente.

5.5. LE NOVITÀ DEL D.M. N. 48/2009.

Come si è avuto modo di anticipare in precedenza, l'intervento attuato con la Finanziaria 2008 non ha carattere risolutivo, in quanto la soluzione di gran parte delle tematiche più spinose, che in questo triennio di applicazione hanno diviso gli interpreti, è stata demandata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, firmato il 2 Aprile 2009 dal ministro dell'Economia.

Prima di passarne in rassegna i contenuti, occorre segnalare che anche l'emanazione del decreto è da intendersi solo come una tappa intermedia in vista del traguardo di una sistemazione più organica dei rapporti fra IAS e normativa fiscale.

Il completo recepimento delle Direttive 2001/65/CE (ed. fair value) e 2003/51/CE (cd. modernizzazione), la cui finalità è quella di promuovere un avvicinamento delle Direttive comunitarie in materia di bilanci d'esercizio e consolidati agli IAS, avrà come conseguenza l'estensione delle problematiche di carattere tributario, oggi circoscritte ad un numero piuttosto ristretto di operatori, ad una più vasta platea di soggetti, il che imporrà un riordino della disciplina del reddito d'impresa anche in relazione ai bilanci "tradizionali", redatti secondo le disposizioni civilistiche ed i principi contabili nazionali, aggiornati alla luce delle modifiche introdotte dalle Direttive comunitarie. In questo senso, l'art. 25, c. 1, L. 25 febbraio 2008, n. 34 (Comunitaria 2007), nel conferire delega al governo per il completamento dell'attuazione delle Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE ha previsto fra i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Legislatore delegato quello della "(...) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa, al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali (...)".

Scopo del decreto è quello di stabilire norme di attuazione e di coordinamento delle disposizioni introdotte dall'art. 1, c. 58 e 59, Finanziaria 2008. In estrema sintesi, si ricorda che per quanto riguarda le disposizioni introdotte dal comma 58 le stesse individuano per i soggetti IAS alcune deroghe alle norme vevoli per le altre categorie di contribuenti. Per quanto riguarda, invece, il comma 59 si ricorda che lo stesso ha previsto l'abrogazione del c. 2, art. 11 D. Lgs. n. 38/2005 recante la definizione di immobilizzazioni finanziarie ai fini fiscali (ora contenuta nell'art. 85, c. 3 bis, T.U.I.R.), mentre ha fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 38/2005, che individua alcune disposizioni a carattere transitorio ispirate ad un principio di neutralità fiscale della prima applicazione degli IAS (first time adoption).

Alla luce di tali previsioni, il comma 60, Finanziaria 2008 individua il contenuto minimo del decreto, prevedendo che lo stesso debba indicare i criteri:

a) per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base agli IAS e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) di coordinamento degli IAS con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) di coordinamento dei principi IAS in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) di coordinamento con le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 38/2005 con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base agli IAS, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

Il decreto attuativo consta di sei articoli, di cui il primo reca unicamente disposizioni definitive.

L'art. 2 è volto a precisare l'effettiva portata applicativa della deroga secondo cui, per i soggetti IAS, valgono, ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS medesimi;

tale deroga risulta, infatti, formulata in termini piuttosto indeterminati e generici e necessitava dunque di essere meglio declinata.

Il decreto precisa che assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Ai soggetti IAS non risultano più applicabili le disposizioni dell'art. 109, c. 1 e 2, T.U.I.R., che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al criterio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica. Anche ai soggetti IAS continuano tuttavia ad applicarsi le disposizioni che pongono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi d'imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi d'imposta e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

Restano pertanto ferme le disposizioni che pongono limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti, nonché quelle che derogano alle risultanze del bilancio redatto con i principi nazionali e che, dunque, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto con gli IAS. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'imputazione di componenti positivi e negativi per cassa anziché per competenza (interessi di mora, compensi agli amministratori, dividendi, ecc.) e di quelle che non consentono o limitano la deduzione di costi, in quanto non inerenti o che prevedono la tassazione

di componenti positivi frazionata nel tempo (quale l'imposizione rateizzata delle plusvalenze).

Nell'ambito delle norme poste a salvaguardia delle ragioni erariali e che sono da considerarsi estranee alla nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, la relazione al decreto annovera anche quella che prevede il criterio forfetario per lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati, in quanto considerata riconducibile alla nozione di quantificazione.

Viene sancita la non applicazione, in sede di prima iscrizione, dell'art. 106, c. 1 e 3, T.U.I.R., che pone limiti alle svalutazioni fiscalmente deducibili, alle differenze rispetto al valore nominale derivanti dall'attualizzazione del credito al tasso d'interesse effettivo, trattandosi di un fenomeno qualitativo, estraneo al processo di valutazione del credito per rischi d'insolvenza del debitore. Agli enti creditizi e finanziari è tuttavia consentito ricomprendere anche dette differenze nell'ambito dei limiti posti dall'art. 106, c. 3, T.U.I.R..

In materia di Tfr il decreto precisa che i relativi accantonamenti sono deducibili in ciascun esercizio in misura non superiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio. Secondo quanto precisato dalla relazione, la soluzione adottata asseconda la gestione per massa del Tfr in base agli IAS, perché considera il limite disposto dall'art. 105 del Testo Unico riferito all'ammontare dello stock di Tfr ex art. 2120 c.c. determinato alla fine dell'esercizio e non alle quote maturate in ciascun esercizio. Viene risolto il dubbio che si era ingenerato, per effetto dell'eliminazione, nell'art. 83, comma 1 del T.U.I.R. avvenuta da parte della Finanziaria 2008, dell'inciso secondo cui l'utile d'esercizio doveva essere aumentato o diminuito dei componenti che, per effetto dei principi contabili internazionali, sono da imputarsi direttamente a patrimonio

netto. Viene infatti sancito che concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Testo Unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. La rilevanza tributaria non scaturisce ad ogni modo come effetto dell'imputazione a patrimonio, ma va ricercata nello specifico trattamento fiscale (rilevanza o non rilevanza) riservato dalla normativa fiscale alla fattispecie. In questo senso, pertanto, non tutte le differenze contabili imputate a patrimonio sono destinate ad assumere rilevanza tributaria (si pensi, ad esempio, all'imputazione a patrimonio netto della rivalutazione delle immobilizzazioni materiali in base allo IAS 16, che è irrilevante).

L'articolo 3 del decreto stabilisce che il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi e che, nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano, la rilevazione ed il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS, anche quando siano utilizzati differenti criteri d'iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività.

Il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione è dunque da intendersi riferito al singolo contribuente ed, in particolare, è un criterio da seguire nel passaggio dalla disciplina fiscale previgente a quella introdotta con la Finanziaria 2008. Non viene imposta una coerenza di rappresentazione in bilancio tra le controparti di una transazione, ognuna delle quali determina il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile (sia esso IAS o non IAS). Sono state, tuttavia,

previste deroghe a questi principi per alcuni istituti di carattere fiscale, che, per le loro caratteristiche, necessariamente richiedono un trattamento omogeneo per tutti i soggetti coinvolti, indipendentemente dai criteri contabili adottati. In questi casi, il regime fiscale torna ad essere basato sulla natura giuridica delle operazioni (e non ai criteri di "recognition" e di "derecognition" previsti dagli IAS).

Si tratta, in particolare, del trasferimento dei titoli partecipativi e strumenti finanziari simili (con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio), per i quali poteva porsi il dubbio di quale soggetto fosse legittimato ad applicare il regime della participation exemption o la detassazione dei dividendi nel caso in cui, ad esempio, la partecipazione figurasse sia nel bilancio di un cedente IAS (che ne abbia mantenuto i benefici economici) sia in quello del cessionario non IAS (che ha acquisito la titolarità giuridica); detti regimi saranno applicabili dal soggetto che risulta giuridicamente titolare della partecipazione. Analoga prevalenza alla titolarità del rapporto giuridico si ha per l'attribuzione di ritenute e di crediti d'imposta (anche laddove in applicazione degli IAS non rilevi il reddito su cui tali prelievi risultino applicati) e per il trattamento fiscale dei proventi derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo su titoli.

Riguardo al coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, l'articolo 4 del decreto prevede espressamente la deducibilità dei costi accessori che, secondo quanto attualmente previsto dall'IFRS 3, vanno contabilizzati ad incremento del costo dell'aggregazione e non spesati a conto economico e reca disposizioni volte a confermare la neutralità anche per le operazioni di fusione e scissione rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS 3 e, quindi, a confermare l'irrilevanza fiscale dei maggiori valori emergenti da queste operazioni che, nell'ambito del bilancio IAS, sono contabilizzate come operazioni realizzative. Con riferimento alle cessioni d'azienda e di partecipazioni si prevede

che, anche laddove nei bilanci non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti (il che può avvenire nel caso di operazioni di business combination under common control, cui non si applica l'IFRS 3), rileva il regime fiscale disposto dal T.U.I.R.; nel caso di cessione d'azienda ciò significa che il plusvalore pagato dal cessionario ha comunque riconoscimento fiscale.

Per quanto riguarda il coordinamento con le disposizioni di carattere transitorio, ispirate ad un principio di neutralità fiscale della prima applicazione dei principi IAS, previste dall'art. 13, commi da 2 a 6, D. Lgs. n. 38/2005 le cui disposizioni, come affermato dall'art. 1, c. 59, Finanziaria 2008, restano ferme, al fine di equiparare il trattamento fiscale dei soggetti che adottano gli IAS dal 2008 in poi a quello dei soggetti che hanno adottato tali principi in esercizi precedenti, l'art. 5 del decreto stabilisce che i criteri di neutralità previsti dall'art. 13 D. Lgs. n. 38/2005 rilevano in sede di prima applicazione degli IAS, anche se intervenuta in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Le disposizioni di carattere transitorio previste dall'art. 13 D. Lgs. n. 38/2005 non hanno regolato compiutamente la sorte fiscale di tutte le differenze che possono sorgere in sede di passaggio agli IAS, essendo state previste disposizioni esclusivamente in materia di valutazione del magazzino, delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso d'esecuzione, di ripristino di costi già imputati al conto economico ed eliminazione di costi precedentemente capitalizzati e di fondi dedotti per effetto del riallineamento (artt. 115, c. 11, 128 e 141, T.U.I.R.).

Laddove le imputazioni a stato patrimoniale operate in sede di first time adoption non rientrino in tali fattispecie, per i soggetti che transitano agli IAS dal 2008 si applicheranno le disposizioni dell'art. 83 del Testo Unico nella formulazione vigente sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, che prevede un principio di derivazione più attenuato rispetto a quello introdotto dalla Finanziaria 2008. La neutralità è prevista anche per le iscrizioni in bilancio di

maggiori o minori valori dovute al cambiamento dei principi contabili IAS già adottati (o di omologa di principi del tutto nuovi).

L'art. 6 del decreto fornisce indicazioni in merito alla clausola che fa salvi, per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007, gli effetti sulle dichiarazioni dei redditi prodotti da comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte con la Finanziaria 2008. Si intende così salvaguardare la correttezza dei comportamenti adottati dai soggetti che abbiano dato rilevanza anticipata al principio di derivazione, come poi introdotto dalla Finanziaria 2008. Il decreto prevede che la conformità e la coerenza dei comportamenti tenuti dai contribuenti siano da valutarsi in relazione alle singole fattispecie oggetto d'intervento da parte dell'art. 1, c. 58, Finanziaria 2008, non essendo dunque richiesta un'applicazione anticipata in via generalizzata a tutte le fattispecie. Il trattamento conforme, per singola fattispecie, deve essere stato applicato in modo coerente in tutti i periodi d'imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli IAS. La coerenza non è tuttavia richiesta con riferimento a fattispecie per le quali vi sia stata una pronuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria contraria al riconoscimento fiscale dell'impostazione contabile prevista dagli IAS (si vedano, ad esempio, la R.M. 16 maggio 2007, n. 100 e la R.M. 9 agosto 2007, n. 217 dell'Agenzia delle Entrate).

5.6. CONSIDERAZIONI SULL'ACCERTAMENTO DEL REDDITO IMPONIBILE PER I SOGGETTI IAS/IFRS.

Dopo un percorso normativo interno e comunitario, le società quotate e molte altre grandi imprese sono obbligate ad utilizzare gli IAS ai fini del bilancio civilistico.

Con la modifica degli artt. 83 e 109 del T.U.I.R., dovuta alla Finanziaria 2008, si è data per molti aspetti anche rilevanza fiscale a detti principi contabili, nel sistema del principio di derivazione, in forza del quale il risultato economico del bilancio costituisce il dato di partenza per l'imponibile fiscale IRES mediante le variazioni in aumento e/o diminuzione dovute alla specifica disciplina fiscale in materia di reddito d'impresa.

Ma la parte più innovativa del cambiamento normativo è costituita dalla valenza fiscale, avente carattere di generale applicazione, anche in deroga alla disciplina del reddito fiscale d'impresa, dei «criteri di qualificazione, imputazione a periodo e classificazione in bilancio» previsti dagli IAS/IFRS. E' più mirata, invece, la rilevanza fiscale attribuita alla «valutazione » in base agli IAS/IFRS, con un distinguo tra «qualificazione, imputazione a periodo e classificazione in bilancio» e altre questioni valutative, dove il rinvio fiscale generalizzato ai criteri IAS non sussiste.

Questi criteri, di matrice extrafiscale, assumono, sia nel processo di determinazione della base imponibile IRES (ed ancor più in quella dell'IRAP) in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, che in quella, successiva, di controllo ed accertamento da parte delle Autorità fiscali, un immediato e diretto rilievo che sembra implicare, rispettivamente da parte del contribuente e dell'Amministrazione finanziaria, un'attività di riscontro della correttezza dell'applicazione di quei principi.

Le problematiche che quindi si possono porre sono di un duplice ordine.

Il primo riguarda l'applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e di classificazione in bilancio contenuti nei principi IAS/IFRS ed il secondo quello che attiene alla «corretta applicazione di tali principi», richiesta ai fini del rilievo fiscale da attribuire alla valutazione di taluni elementi patrimoniali con riflessi reddituali o di componenti di reddito.

Ne possono ovviamente derivare rischi di doppia o nessuna deduzione o tassazione e rischi di distorsioni nei casi di operazioni in cui sono parti i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS e quelli che non applicano detti principi; ne è cosciente pienamente lo stesso legislatore se ha previsto che norme regolamentari, ancora da emanare, attuative della normativa introdotta con la Finanziaria 2008, dovranno stabilire i criteri per evitare quegli inconvenienti che altrimenti potrebbero verificarsi.

Nel primo ordine di problematiche si inserisce a tutta evidenza, con un possibile grande impatto, l'innovativo criterio, di carattere generale, introdotto dagli IAS/IFRS, della «prevalenza della sostanza sulla forma», che implica la riqualificazione del contenuto di atti e negozi giuridici rilevanti per il reddito d'impresa, superando così definizioni ed impostazioni giuridico-formali.

E' questa, indubbiamente, la più pericolosa tra le possibili reinterpretazioni che possono eseguire gli organi di controllo fiscale, i quali potrebbero procedere alla (ri)qualificazione dei fatti di gestione valutati in termini sostanziali e quindi degli effetti economici che essi determinano, con il rischio che non sia dispiegata la giusta attenzione alla correlazione tra i fenomeni economici, che implica una sensibilità notevole, di carattere culturale, proprio della fiscalità specialistica, tanto di natura economica che giuridica.

E' allora legittimo nutrire il timore che sommarie ipotesi ricostruttive a carattere pseudo-sostanziale, fondate però su appigli di tipo formalistico, eseguite dagli organi di verifica o da quelli che presiedono all'accertamento, possano, di fatto, implicare una sorta di inversione dell'onere della prova sui soggetti IAS ed aprire a contenziosi i cui contenuti nulla hanno a che vedere con l'evasione vera, che implica la ricerca (faticosa e competente) della sottrazione di ricavi o della dissimulazione di costi.

Sempre a tale primo ordine di problematiche va ascritta, inoltre, la possibile ricognizione interpretativa in materia di qualificazione, classificazione ed

imputazione temporale delle componenti di redditi in base agli IAS che potrebbe essere eseguita dagli organi di controllo fiscale con strumenti interpretativi da sempre applicati nell'ambito della normativa tributaria, storicamente rigida, analitica e spesso ridondante, se non confusa.

Tanto per tentare una prima provocazione, quale potrà essere, ad es., l'approccio, da parte degli organi di controllo fiscale, per valutare la competenza (imputazione a periodo) dei ricavi in base allo IAS 18 con riguardo al trasferimento all'acquirente dei rischi significativi e dei benefici connessi alla proprietà dei beni? E in quale misura cercheranno di reinterpretare gli schemi contrattuali sottesi alle scelte dell'impresa per l'una o l'altra soluzione (rischi e benefici trasferiti o no)? Ed ancora, le interpretazioni IFRIC e SIC dei principi contabili internazionali hanno o no valenza anche ai fini fiscali e comunque possono assumere un ruolo integrativo (ad es. il SIC-27 riguarda la valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing) nel valutare la corretta applicazione dei principi contabili internazionali?

Profilo forse ancor più delicato, che ha un evidente riferimento ai canoni ermeneutici propri di qualsiasi processo interpretativo, perché riguarda la «corretta applicazione» dei principi IAS/IFRS, da considerare ovviamente nel contesto in cui detti principi si collocano. Contesto ovviamente internazionalistico, afferente la fenomenologia economico-aziendale che male si presta alle rigide impostazioni proprie delle norme tributarie (soprattutto italiane). E' stato già osservato proprio sulle pagine di Dialoghi come il rinvio alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali rovesci la prospettiva storica del principio di derivazione che rendeva intangibili le componenti valutative del bilancio, fatte salve le disposizioni specificamente dettate dalla legislazione fiscale. Tal che è ora accreditabile la tesi per cui il Fisco potrà «entrare nel merito della corretta applicazione dei principi contabili internazionali operata dall'impresa, con conseguenze potenzialmente disastrose sul versante della serenità del rapporto

fisco/contribuente, già fortemente compromesso dalla tendenza a concepire le verifiche fiscali come momento di «reinterpretazione» di comportamenti cui corrispondono imponibili già dichiarati, e con una prevedibile esplosione dei casi di contenzioso su questioni valutative e giuridico-interpretative. Con l'aggravante che si tratterà di un contenzioso destinato a svolgersi su un terreno complesso e scivoloso, qual è quello dei principi contabili internazionali, intrisi di logiche matematico-attuariali e di considerazioni economico-sostanziali estranee alla nostra tradizione giuridica, e che ci vorrà un certo tempo a metabolizzare».

Né si è mancato di sottolineare che si tratta di un problema di «coordinamento tra IAS e fisco», che «esprimono due diverse culture in funzione di un obiettivo spiccatamente tributario» e che «a tal fine bisogna solo comprendere in quale misura i singoli IAS interferiscono con la determinazione della capacità economica ai fini fiscali, con le sue esigenze come la continuità dei valori, i salti di imposta, le simmetrie e le asimmetrie nel corso dei vari periodi di imposta. Ci sono dunque queste due «serie di valutazioni», quella civile e quella fiscale, ed è sulla loro cerniera, sul loro coordinamento, che devono concentrarsi professionalità che padroneggiano al tempo stesso la sostanza degli IAS e il diritto tributario di impresa».

In entrambi i casi, i rischi che in sede di controllo ed accertamento le autorità fiscali possano essere tentate di eseguire reinterpretazioni a proprio uso e comunque avulse dai contesti segnalati è molto forte e richiede quindi un impegno, soprattutto della dottrina, per ben inquadrare le categorie concettuali utili per ridurre quei rischi. Credo poi che si debba fare buon uso dei principi propri dell'economicità (tanto per non scomodare quelli dell'analisi economica del diritto) di ciascuna interpretazione dei principi contabili internazionali. Nel senso che solo l'arbitraria e non ragionevole applicazione di tali principi, rispetto alle pur diverse ipotesi di plausibile applicabilità, potrebbe giustificare la constatazione di incompatibilità delle scelte contabili eseguite dall'impresa rispetto ai principi

contabili internazionali, così da giustificare una rettifica fiscale riconducibile ai criteri di qualificazione, competenza economica e classificazione di bilancio in base agli IAS.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2004, n. 264.
- ACERNESE R., *Contabilizzazione IAS del TFR e deduzione fiscale: una derivazione dimezzata?*, in Corriere Tributario, 2009, n. 39, p. 3189 ss.
- ASSONIME, Note e studi n. 113/2007, *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio*.
- BAMPO A., *Nuovi principi contabili e passaggio a riserva del fondo ammortamenti anticipati - effetti contabili e brevi cenni sui risvolti tributari*, in Rassegna Tributaria, 2005, n. 1, p. 175 ss.
- BASILAVECCHIA M., *Verso il codice, passi indietro: spunti critici sulla tecnica legislative nel decreto delegato sull'IRES*, in Rivista di Diritto Tributario, 2004, n. 1, p. 83 ss.
- BEGHIN M., *IAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in Corriere Tributario, 2008, n. 39, p. 3193 ss.
- BEGHIN M., *Immobilizzazioni materiali, IAS 16 e determinazione del reddito d'impresa*, in Corriere Tributario, 2007, n. 44, p. 3571 ss.
- BUFFELLI G., *Bilancio IAS/IFRS - Principio fiscale di derivazione: qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste di bilancio*, in Il Fisco, 2008, n. 38, p. 6777 ss.
- CASERTANO A., *Considerazioni sulle implicazioni fiscali derivanti dall'applicazione della Direttiva CEE sulla compilazione del bilancio d'esercizio*, in Il Fisco, 1992, n. 34, p. 8288 ss.
- CERIANI V., *Problemi attuali dell'imposizione sulle società*, in Rassegna Tributaria, 2006, n. 5, p. 1605 ss.
- COPPOLA P., *Il regime tributario delle poste di patrimonio netto tra norme civilistiche e fiscali*, in Rassegna Tributaria, 2007, n. 1, p. 78 ss.
- CORRADI A., LEOTTA M., *Ires - eliminazione del bilancio delle interferenze fiscali*, in Rassegna Tributaria, 2004, n. 3, p. 1021 ss.
- CRISCIONE A., GAIANI L., *Firmato il decreto IAS-IRES*, in Il Sole 24 Ore del 2 aprile 2009.
- DE ANGELIS L., *La valutazione delle partecipazioni secondo gli IAS/IFRSi*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2007, n. 308, p. 383 ss.
- DI PIETRA R., *Armonizzazione e standardizzazione contabile tra globalizzazione e localismo*, in Quaderni senesi di economia aziendale di ragioneria, 2003, n. 85.
- DI SIENA M., BIANCHI M.T., *IAS/IFRS ed aggregazioni aziendali: profili tributari*, in Rassegna Tributaria, 2007, n. 2, p. 474 ss.
- FALSITTA G., *I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della quarta direttiva Cee*, in Rassegna Tributaria, 1987, I, p. 122 ss.
- FALSITTA G., *Il problema dei rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale nel progetto di riforma della imposta sulle società (IRES)*, in Rivista di Diritto Tributario, 2003, n. 11, p. 921 ss.
- FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario*, Padova, Cedam, 2008, p. 257 ss.
- FANTOZZI A., ALDERIGHI S., *Il bilancio e la normativa tributaria*, in Il Fisco, 1984, p. 2761 ss.
- FERRANTI G., *Il principio di "derivazione" tra deduzioni extracontabili e IAS*, in Forum fiscale, 2006, n. 10, p. 16 ss.
- FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali*

(IAS/IFRS) in Italia, Documento n. 23, 2005.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4, Documento n. 13, 2002.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria*, Studio n. 8, Documento n. 22, 2002.

FORTUNATO S., *Dal costo storico al "fair value": al di là della rivoluzione contabile*, in *Rivista delle Società*, 2007, n. 5, p. 941 ss.

FRANCO A., *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS alla luce delle disposizioni recate dal decreto IAS-IRES*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2009, n. 2, p. 299 ss.

GAETANO A., *Il principio della prudenza negli IAS/IFRS: relazioni tra approcci economico-aziendali e profili giuridici*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 2007, n. 308, p. 523 ss.

GAFFURI G., *I principi contabili internazionali e l'ordinamento fiscale*, in *Rassegna tributaria*, 2004, p. 871 ss.

GALLO F., *Brevi note sulla necessità di eliminare le interferenze della normativa fiscale nella redazione del bilancio d'esercizio*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2000, n. 1, p. 3 ss.

GATTI F., *Le principali disposizioni tributarie contenute nel D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 in materia di principi contabili internazionali*, in *Il Fisco*, 2005, n. 47, p. 7404 ss.

GIOVANNINI A., *Bilancio civile e variazioni fiscali*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1993, I, p. 588 ss.

LA ROSA S., *Prime osservazioni sui rapporti tra bilancio e dichiarazione negli artt. 75 e 76 del nuovo testo unico*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1987, I, p. 937 ss.

LIONZO A., *Il postulato della competenza nel contesto dei principi contabili internazionali*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2007, n. 4, p. 641 ss.

LUPI R., *Profili tributari della valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo*, in *Corriere Tributario*, 2008, n. 39, p. 3168 ss.

LUPI R., *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rassegna Tributaria*, 1990, I, p. 729 ss.

LUPI R., *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in *Corriere Tributario*, 2008, n. 14, p. 1095 ss.

LUPI R., STEVANATO D., DAMIANI M., *Principi contabili internazionali e reddito d'impresa: le novità della Finanziaria 2008*, in *Dialoghi Tributarî*, 2008, n.1, p. 53 ss.

MICCINESI M., *L'impatto degli IAS nell'ordinamento tributario italiano alla luce della riforma del TUIR: fiscalità corrente e differita*, in *Giurisprudenza delle imposte*, 2004, p. 1435 ss.

MICHELUTTI R., *Gli effetti della Finanziaria 2008 sulle attività immateriali disciplinate dallo IAS 38*, in *Corriere Tributario*, 2007, n. 44, p. 3577 ss.

MIELE L., *Criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e imponibile IRES per soggetti IAS*, in *Corriere Tributario*, 2009, n. 5, p. 345 ss.

MURATORI D., *Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS*, in *Rassegna Tributaria*, 2008, n. 5, p. 1353 ss.

NICOTELLO M., *La prima applicazione dei principi contabili internazionali da parte dei gruppi quotati italiani: un'indagine empirica*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2009, n. 1, p. 23 ss.

NUZZO E., *Atti di scambio, prevalenza della sostanza sulla forma, norma impositiva*, in *Rassegna Tributaria*, 1999, n. 3, p. 677 ss.

NUZZO E., *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1985, I, p. 810 ss.

PADOVANI F., *Il prestito titoli garantito: profili ricostruttivi della fattispecie negoziale e problematiche fiscali*, in *Rassegna Tributaria*, 2007, n. 2, p. 406 ss.

PADOVANI F., *Investimenti in società di capitali e imposizione sul reddito*, in L'ordinamento tributario italiano, collana diretta da G. Falsitta e A. Fantozzi, Milano, Giuffrè, 2009, p. 164 ss.

PALMOSI S., *Imposizione transfrontaliera dei redditi e linee recenti di politica fiscale della Commissione Europea, Bruxelles, 24 novembre 2003, Com (2003)726 definitivo*, in Rassegna Tributaria, 2004, n. 1, p. 167 ss.

PIAZZA M., *D.M. 1° aprile 2009, n. 48 - determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IAS*, in Il Fisco, 2009, n. 21, p. 3467 ss.

PIAZZA M., *Principi contabili internazionali IAS-IFRS: deducibilità fiscale degli oneri iscritti nel conto economico a titolo di spese del personale*, in Il Fisco, 2006, n. 16, p. 2392 ss.

PIAZZA M., SCAGLIARINI A., *Circolare Assonime n. 39 del 23 settembre 2008 - regime dei riallineamenti delle imprese IAS adopter*, in Il Fisco, 2009, n. 36, p. 6023 ss.

QUAGLI A., *Le "riserve IAS" nel d.lgs. n. 38/2005 e il riflesso sulla politica dei dividendi: una proposta per l'informativa sugli utili distribuibili*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, n. 4, p. 745 ss.

RONCHETTI A.V., *Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del TUIR, una possibile soluzione ai dubbi interpretativi*, in Rassegna Tributaria, 2008, n. 3, p. 680 ss.

RONCHETTI A.V., *Prime riflessioni sulle nuove regole di determinazione del reddito d'impresa per i soggetti tenuti al bilancio IAS/IFRS*, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, n. 5, p. 999 ss.

RONCHETTI A.V., *Studio in merito alle conseguenze fiscali derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali - compatibilità della normativa attuale*, a cura della Commissione Consultiva sulla Imposizione Fiscale delle Società, Torino, 2007.

SABATINI G., *Il recepimento degli IAS in Italia*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2007, n. 308, p. 73 ss.

SACCHETTO C., *Gli IAS/IFRS come punto di partenza per un imponibile comune europeo*, in Corriere Tributario, 2007, n. 44, p. 3565 ss.

SALVINI L., *Gli IAS/IFRS e il principio fiscale di derivazione*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2007, n. 308, p. 193 ss.

SCOGNAMIGLIO G., *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2007, n. 308, p. 29 ss.

SOSTERO U., MARCON C., *Le operazioni di compravendita e retrolocazione: profili contabili*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2007, n. 4, p. 615 ss.

STEVANATO D., *Gli strumenti finanziari negli IAS e la problematica fiscale*, in Corriere Tributario, 2007, n. 44, p. 3593 ss.

STEVANATO D., *IAS - profili tributari delle classificazioni di bilancio*, in Corriere Tributario, 2008, n. 39, p. 3155 ss.

TABET G., *Il reddito d'impresa*, Padova, Cedam, 1997, p. 45 ss.

TARABUSI M., *Strumenti finanziari partecipativi, diritto di recesso e principi contabili internazionali: esiste ancora il sistema del netto?*, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, n. 4, p. 456 ss.

TARIGO P., *Valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti tra "doppio binario" e neutralità degli scambi intracomunitari di partecipazioni*, in Rassegna Tributaria, 2001, n. 1, p. 106 ss.

TESAURO F., *Esegesi sulle regole generali sul calcolo del reddito d'impresa*, in Aa. Vv., *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi ed altri scritti: studi in memoria di*

Granelli, Roma, Il Fisco, 1990.

TEZZON M., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2007, n. 308, p. 85 ss.

TINELLI G., *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 214 ss.

TRABUCCHI A., MANGUSO G., *Decorrenza delle nuove regole di determinazione del reddito dei soggetti "IAS adopter"*, in Corriere Tributario, 2009, n. 16, p. 1318 ss.

TRABUCCHI A., MANGUSO G., *Valutazione fiscale degli strumenti finanziari per le imprese "IAS adopter"*, in Corriere Tributario, 2009, n. 39, p. 3194 ss.

VACCA I., *Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: effetti sul bilancio e sul principio di derivazione nella determinazione del reddito d'impresa*, in Rivista di Diritto Tributario, 2006, I, p. 757 ss.

VACCA I., *L'impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d'impresa dalle risultanze di bilancio*, in Corriere Tributario, 2007, n. 44, p. 3559 ss.

VALACCA R., *Profili tributari delle imputazioni dirette a patrimonio netto*, in Corriere Tributario, 2008, n. 39, p. 3181 ss.

VENUTI M., *Il principio "substance over form" nel bilancio IAS/IFRS*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2007, n. 308, p. 245 ss.

VERNA G., *I principi contabili: norme tecniche d'integrazione e interpretazione della legge*, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, I, p. 147 ss.

ZIZZO G., *L'IRES e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità procedurale*, in Rassegna Tributaria, 2008, n. 2, p. 316 ss.

ZIZZO G., *Gli IAS e la determinazione del reddito d'impresa nella "relazione Biasco"*, in Corriere Tributario, 2007, n. 36, p. 2899 ss.

ZIZZO G., *I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d'esercizio e determinazione del reddito imponibile*, in Rivista di Diritto tributario, 2005, I, p. 1165 ss.

ZIZZO G., *I principi contabili internazionali*, in F. Tesauro (diretta da), *Imposta sul reddito delle società*,

ZIZZO G., *IAS - criteri di qualificazione IAS/IFRS nella determinazione dell'imponibile IRES*, in Corriere Tributario, 2008, n. 39, p. 3137 ss.

ZIZZO G., *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in Corriere Tributario, 2007, n. 44, p. 3614 ss.

ZIZZO G., *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in Aa. Vv., *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, II, Torino, UTET, 1994, p. 527 ss.

ZIZZO G., *Riflessioni in tema di "disinguinamento" del bilancio d'esercizio e di cancellazione della regola della previa imputazione a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa*, in Rivista di Diritto Tributario, 2000, n. 5, p. 497 ss.